HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 149 506
Paternostro
Delle Prede, Delle Riprede
HD
157
19.3
HARVARD
LAW
LIBRARY

ALESSANDRO PATERNOSTRO

PROFESSORE DI DIRITTO NELLA UNIVERSITÀ DI NAPOLI.

DELLE PREDE, DELLE RIPREDE

E

DEI GIUDIZII RELATIVI

(DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO)

Par in parem non habet imperium.

NAPOLI

STAB. TIPOGRAFICO DI VINCENZO MORANO

STRADA S. SEBASTIANO N.° 51, 1.° PIANO.

1879.

A te adorata compagna mia, aiuto e conforto nella difficile ma nobile vita del lavoro, dedico queste pagine. Ti saranno care perchè vengono da chi ami.

PREAMBOLO

La materia delle prede, delle riprede e dei giudizii relativi appartiene al Diritto Internazionale Marittimo e più particolarmente alla trattazione delle guerre marittime. Ciò significa che nel Diritto delle Genti non si può considerare ancora come codificata, perchè la necessità d'una Legge Marittima universale per regolare i rapporti dei belligeranti e dei neutri è ancora impellente (1). La materia delle prede potrà avere unica codificazione appena tutte le Potenze siano concordi ad accettare anche per le guerre marittime tutte le applicazioni del principio moderno per il quale la guerra viene considerata: « *una operazione di Stato a Stato* ». Per ora mentre per le guerre continentali l'applicazione del principio è già nel periodo dei fatti compiuti, per le guerre marittime invece è ancora nel periodo dei tentativi, delle convenzioni parziali, e delle particolari codificazioni. A bene intendere lo stato presente della scienza e dei

(1) Svolge lungamente i motivi di questa necessità, Hautfeuille, *Questions de Droit Maritime International,* VIII.

trattati nelle questioni generali di diritto marittimo alle quali fanno capo le questioni particolari in materia di prede, è utile una rapida rassegna storica delle vicende del diritto internazionale in fatto di guerre marittime.

CAPO I.

Rapido ricordo storico intorno alle vicende della proprietà sul mare.

I. — Nella antichità è superfluo ricercare una qualunque norma regolatrice della materia, quando si può leggere nella più progredita delle legislazioni il seguente passo: « Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum habemus hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit; et liber noster ab eis captus fit eorum. Idemque est si ab illis ad nos aliquid perveniat (1) »; quando le navi di popoli commercianti esercitavano sistematicamente la pirateria su tutti i mari navigati e contro tutti, esempio i Focesi, gli Etruschi, i Cartaginesi (2); quando il ridurre alla schiavitù veniva considerato come un miglioramento dei diritti della guerra (3).

II. — Nel Medio Evo ancora la guerra fu confusa con la pirateria, indistintamente esercitata su nemici ed amici, fino a che gli interessi commerciali minacciati, dalla insicurezza della navigazione, non cercarono tutela collo stabilire le Leggi Marittime. Sono note a questo proposito le controversie agitate fra gli eruditi per attribuire ad un popolo piuttosto che ad un altro, a questa o quella città, l' onore di tanto progresso. Ad ogni modo certo la nostra Italia non è stata seconda ad alcuno e basta a dimostrarlo che i: *Capitula et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae* si fanno risalire al 1010 (4), mentre la celebre raccolta *Consolato di mare,* dato pure, contro il Grozio (5) ed accettando l'argomento del Pardessus (6), non sia di origine italiana, è

(1) D. lib. 49, Tit. 15.

(2) Wheaton, loc. cit.

(3) Test. cit.

(4) Costantino Arlia, *Nota al Weaton*, opera citata parag. Consolato di mare.

(5) *De Jure belli ac pacis,* lib. III. capo V, parag. 5 in nota.

(6) *Collezioni delle leggi marittime anteriori al secolo XVIII,* tomo II. Capo 20. È da osservare contro il Pardessus che la lingua romanza con variazioni difficili a determinarsi per dispute di origine ebbe vita presso

incontestabilmente della fine del secolo decimoquarto. Come il *Consolato di mare* ebbe a giovarsi di quantità di Statuti e Consuetudini anteriori, risponde grandemente allo stato della giureprudenza marittima allora seguitata e si è da questo, non per nuovi principii da esso affermati, che trae la sua autorità. Così in materia di prede marittime, le sue disposizioni ci fanno conoscere le massime adottate dai popoli marittimi del mezzogiorno di Europa, per determinare quando dovessero considerarsi come esercizio del diritto di guerra e quando come atti di pirateria. Queste massime possono venire riassunte come appresso:

1.° Quando un naviglio armato andando o tornando, ovvero in corsa, incontrerà un naviglio mercantile e questo nonchè il carico appartiene allo inimico, catturerà naviglio e carico.

2.° Le merci di un nemico caricate su legno amico saranno soggette a sequestro ed a confiscazione come preda di guerra.

3.° In questo caso il capitano del legno neutrale dovrà essere pagato del nolo delle mercanzie confiscate , come se le avesse portate al luogo designato.

4.° Le merci di un amico caricate su legno nemico non sono soggette a confiscazione.

5.° Gli armatori catturando un legno nemico e portandolo in un porto del loro paese dovranno essere pagati del nolo delle merci neutrali come se le avessero trasportate alla primitiva destinazione (1).

III. — Quanto ai giudizii in materia di prede le prime leggi marittime stabilirono le norme da seguirsi per la divisione della preda fatta sui pirati o sù i nemici da legni mercantili che viaggiavano di conserva a fine di sicurezza, ma non statuiscono intorno ad alcun procedimento particolare per giudicare la validità della presa.

Giusta le disposizioni del Consolato, in alto mare sentenziava intorno alla preda la sola autorità dell' ammiraglio del naviglio armato; e riguardo agli incidenti successivi attinenti le riprede , le merci non appartenenti al nemico , gli

i differenti popoli che uscivano dalla dominazione romana. Dippiù non isfugga che il Consolato di mare fu subito generalmente accettato dai comuni francesi, spagnuoli ed italiani perchè scritto in lingua generalmente intesa.

(1) Wheaton, Opera cit., loc. cit.

interessi degli aventi, in un qualche modo, causa nel fatto, giudicavano certamente i tribunali consolari stabiliti in tutti i porti del Mediterraneo per conoscere delle cause marittime, od erano decisi da un lodo di savii uomini. Ma a cominciare da una ordinanza del 1400 di Carlo VI di Francia i varii Governi introdussero il sistema del giudizio speciale sulla validità della preda. Non ultima causa determinante di queste disposizioni fu il porre un freno alle violenze e depredazioni esercitate sul mare con facilità maggiore che sulla terra dai privati muniti di: *Lettere di marca e di rappresaglia.*

Quali l' origine, le vicende, le limitazioni, le trasformazioni delle *Lettere di marca e di rappresaglia* (1), cose elementari a qualunque cultore del diritto internazionale, lascerò di trascrivere, così come non stancherò la pazienza di chi legge con inutili ripetizioni intorno agli incivili procedimenti del diritto di albinaggio e del diritto di naufragio.

IV. — Possiamo piuttosto stabilire che in materia di diritto marittimo per quanto si attiene alle prede fra belligeranti e sui neutrali, il Medio Evo svolse ed affermò nei trattati le massime del Consolato di mare salvo due eccezioni che gli scrittori registrano (2). Una delle eccezioni riguarda la lega anseatica, ma ricordata la eccezione, debito di giustizia è ricordare d'altra parte quanta parte abbia avuto l'azione potente di questa lega ad abolire la pirateria, il diritto di albinaggio, il diritto di naufragio e gli altri atti di violenza, tollerati ed esercitati dai principi feudali del tempo (3).

V. — Il sistema del Consolato di mare subisce importanti modificazioni al XVII secolo. Tre sono i fattori di queste

(1) In un tempo di pubblica e privata violenza furono un progresso per quanto rozzo e limitato. Quando ogni privato si arbitrava rivalersi dei torti o dei debiti d'uno straniero impadronendosi, quasi esistesse una privata solidarietà diretta d'interessi personali, dei beni di un altro straniero della patria del suo offensore o debitore; il freno della autorizzazione del principe dovette, per quanto poco, visto l'arbitrario della autorizzazione, diminuire gli eccessi della cupidigia. Apparvero alla fine del secolo XIV, divennero di uso assai raro dal secolo XVII, sparirono completamente nel XVIII.

(2) Trattato di Eduardo IV d'Inghilterra e Francesco di Brettagna che fa di buona preda le merci dei due Stati caricate su navi nemiche. — Trattati delle città della lega anseatica che in tempo di guerra non consentivano ai neutrali alcun commercio coi nemici.

(3) Wheaton. Opera cit. luogo citato.

modificazioni. Primo; l' azione degli scrittori. È il secolo di Grozio, di Puffendorf, di Lebinitz, di Spinosa, di Zouch, di Jenkins, del Seldeno e via dicendo, e se alcuni di questi scrittori hanno una influenza benefica nello svolgimento del diritto, altri, e basti citare lo Spinosa ed il Seldeno, hanno influenza contraria. Secondo; gli interessi, le ambizioni, gli eccessi delle lunghe ed intricate guerre del secolo. Terzo, per quanto riguarda più particolarmente ancora la materia delle prede, *l'ordinanza della marina* di Luigi XIV del 1681.

Il codice francese delle prede secondo la detta Ordinanza non solo volle *di buona presa la merce amica caricata su legno nemico*, ma ancora *la nave amica carica di merce nemica*: « *Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant a nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi seront pareillement de bonne prise* (1) ». Questo principio che *la roba del nemico confisca quella dell' amico* era apparso in Francia in ordinanze anteriori di altri re (2), contraddetto talvolta (3), combattuto anteriormente e dopo l' ordinanza del 1681 da pubblicisti (4), difeso da altri (5), applicato con restrizioni (6) od in tutta la sua severità nei giudizii, ammesso (7) o respinto nei trattati (8), con ciò che in tesi generale il principio fu accettato preferibilmente dalla Francia e dalla Spagna e respinto dalla maggior parte degli altri Stati marittimi, in ispecie con grande energia dalla Olanda. Tuttavolta traverso le vicende corse dalla pace di Westfalia (1648) a quella di Utrecht, una restrizione è avvenuta dal sistema del Consolato perchè il principio accettato dalle diverse potenze contraenti nei trattati di commercio e navigazione successivi alla pace fu: merce libera se nave libera; nave nemica merce nemica.

(1) *Ordonnance de la marine*, lib. 3. tit. 9. Des prises art. 7.
(2) Francesco I ordinanze del 1533 e 1543. Enrico III del 1584.
(3) Dichiarazione del 1650.
(4) Per esempio Grozio nel 1625, *De Jure belli ac pacis*, lib. III. Capo VI parag. 6. — Bynkershoek 1747. Q. Jures P. lib. I. cap. XIV.
(5) Vedere per queste controversie, Valin, *Commentario sull'ordinanza della marina*, lib. 3, Tit. Delle Prede.
(6) Il Parlamento di Parigi nel 1592 dichiarò il principio pubblicato solo *ad terrorem*. Vedi Wynne, *Vita di Jenkins*, volume secondo pag. 720.
(7) Trattato dei Pirenei, 1659. Non è di buona preda la merce nemica su legno neutrale, ma *è di buona preda la merce neutrale su legno nemico*, ed altri trattati.
(8) Trattati diversi della Olanda prima della pace di Utrecht (1713).

VI. — Un ulteriore sviluppo della materia si ha dalla pace di Utrecht ai trattati di Parigi e di Ubertsbourg. Anzi può dirsi che più particolarmente, cause le due guerre marittime combattute (1), in questo periodo furono più largamente agitate tutte le quistioni che influiscono sulla materia delle prede in rapporto ai diritti e doveri dei belligeranti e dei neutri: libertà del commercio dei neutri, eccezione del blocco, diritto di visita, contrabbando di guerra, competenza del giudice, autorità dei giudicati delle prede secondo la medesimezza o differenza dei principii seguiti dagli Stati (2). Ma questo sviluppo larghissimo della materia così nelle discussioni positive degli Stati (3), come nelle discussioni relative dei pubblicisti (4), non pone alla fine di questo periodo principii universalmente accettati. La Francia recede ad esempio con un' ordinanza del 1744 dai severi pronunciati della ordinanza della marina del 1681, esentando da sequestro le navi neutrali cariche di merce nemica e della merce caricata non confiscando quella non appartenente all' inimico, ma nei trattati limita con tanta frequenza l' applicazione del principio accettato che successivamente il principio: nave libera, merce libera, viene a mantenere solo colla Spagna, la Danimarca e la Svezia e colle altre Potenze fa di buona preda anche sulla nave amica, carica di merce nemica, la parte di carico non appartenente al nemico. L' Inghilterra varia a secondo gli interessi le interpretazioni di principio e con alcuni Stati stabilisce la libertà della bandiera, altri sottopone al trattamento opposto. Col citato trattato di Parigi del 1763 tra la Francia, l' Inghilterra, la Spagna e più tardi il Portogallo si torna alle convenzioni del periodo precedente richiamando per il commercio il trattato di Utrecht. Resta dunque ancora indeterminata la prevalenza dei due principii opposti se la bandiera debba o no coprire la merce. Non tolgo ad esame

(1) Dopo la pace di Aquisgrana nuova guerra tra la Francia e l'Inghilterra cominciata nel 1756 per controversia di limiti di territorio in America. Per il patto celebre di famiglia guerra di Francia e Spagna contro Inghilterra e Portogallo terminata nel 1763 colla pace di Parigi mentre la pace di Uberstbourg fra Austria e Prussia poneva anche in terra fine alla *guerra dei sette anni.*

(2) Hubner, *Della cattura dei bastimenti neutrali etc.* (1759).

(3) Dichiarazioni e discussione tra l'Inghilterra e la Prussia circa la libertà della nazione neutrale. — Fatto del prestito Slesiano. — De Martens: *Causes celebres du Droit des Gens,* Tom. II.

(4) Bynkershoek — Eineccio — Vattel — Valin etc.

le questioni cui ho accennato di sopra intorno alle diverse condizioni del commercio dei neutrali perchè avrò quanto prima a trattarle secondo le condizioni presenti della scienza e della pratica. Riguardo ai giudizii relativi alle prede ed alle riprede, in questo periodo e nel precedente, ne viene riconosciuta la necessità. Il passo seguente tolto dal rapporto dei giureconsulti inglesi intorno alla controversia colla Prussia circa la libertà della navigazione neutrale (anno 1735) riassume assai chiaramente i sistemi accettati:

« Da tempo immemorabile il solo procedimento per stabi-
« lire se un sequestro è di buona preda o no è quello che
« si attivava innanzi la corte dello ammiragliato dello Stato
« cui appartiene il catturatore. Da questo magistrato ven-
« gono intese le parti litiganti e si decide per la confisca o
« per la restituzione a norma del gius delle genti e dei trat-
« tati, secondo le presunzioni e le prove riconosciute da que-
« sti tribunali come regole di decisione.

« In ogni paese marittimo avvi un supremo tribunale di
« appello composto dagli uomini maggiorenti a cui possono
« appellarsi le parti quando si credano male giudicate in pri-
« ma istanza , e che dovrà giudicare con le stesse norme
« della corte d' ammiragliato cioè conforme al diritto delle
« genti ed ai trattati sussistenti con la nazione il cui sud-
« dito è la parte reclamante appo i maestrati (1).

VII. — La rivoluzione delle colonie dell'America del Nord contro l' Inghilterra (1776) e la successiva guerra d'indipendenza possono essere considerate come la causa determinante di talune modificazioni della materia in esame.

La Francia conchiude un trattato cogli Stati Uniti (1778) nel quale accetta il principio assoluto che la nave libera fa la merce libera salvo il contrabbando di guerra ed il diritto di blocco; e due mesi dopo estende con una ordinanza il trattamento a tutti i neutrali salvo la revoca per mancanza di reciprocità. Caterina II sollecitata dall'Inghilterra ad intervenire nella guerra notifica (Febbraio 1780) alle Corti di Londra, Madrid e Versailles la nota dichiarazione origine della neutralità armata (2) contenente le seguenti massime:

(1) Rapporto al Re della Gran Bretagna. De Martens, *Causes Celebres du Droit des Gens*, citat.

(2) Convenzione della neutralità armata fra la Russia e la Danimarca. Luglio 1780. Adesioni ai principii della neutralità armata: Francia, risposta del 25 aprile 1780. Svezia idem. Olanda novèmbre 1780. Stati Uniti di

1.ª Ogni nave neutrale può navigare liberamente da porto a porto e su le coste delle nazioni in guerra.

2.ª Le merci dei sudditi delle potenze guerreggianti caricate su nave neutrale saranno libere eccettuato il contrabbando di guerra.

3.ª Per porto bloccato non deve intendersi altro se non quello dove una nazione incrocia il suo naviglio e molto da vicino da esservi un pericolo per l' entrata.

L' Inghilterra che non attendevasi a questa decisione (1) rispose in modo evasivo, la Spagna rispose subordinando le conclusioni proprie a quelle dell' Inghilterra e più tardi la pace di Versailles (1783) rinnovava anco una volta fra l'Inghilterra, Spagna e Francia le convenzioni marittime del trattato di Utrecht. Il *principio nave libera* trovasi ancora congiunto o sottinteso coll'altro inverso: *nave nemica, merce nemica* anche nei trattati degli Stati Uniti Americani con le Province Unite (1782), con la Svezia (1783), con la Prussia (1799) (2). I principii della neutralità armata non furono dunque, malgrado le adesioni, la regola comune, ma non per questo furono meno una solenne manifestazione dello svolgimento progressivo del diritto dei neutri, limitazione crescente al diritto barbaro di preda, e di questo svolgimento basterebbe a renderci edotti lo agitarsi con grande vigore e passione dai pubblicisti del tempo, tutte le questioni attenenti alla materia, e per non dire di altri ricordiamo a chi

America: Ordinanza del Congresso del 1781. Prussia maggio 1781. Austria ottobre 1781. Portogallo Luglio 1782. Due Sicilie 1783. (Martens, *Raccolta dei Trattati.* Vol. 3).

(1) È noto che questa dichiarazione devesi alla accortezza del Panin cancelliere dell'Impero che sottrasse, simulando secondarla nei suoi fini, l'Imperatrice dalle suggestioni favorevoli agli inglesi del favorito Potemkin. Flassan, *Histoire de la deplomatie francaise,* Tom. VII.

(2) Del trattato precedente colla Russia (1785) erano degni di particolare menzione come un progresso per limitare i mali della guerra, dovuto alla filantropia di Franklin, gli art. 23 e 24 riguardanti il primo: il rispetto alle persone ed alle proprietà degli inermi e dei produttori così sulla terra (... Se fosse necessario prendere alcun che delle proprietà loro per uso dell'esercito nemico se ne pagherà il valore a prezzo ragionevole) come sul mare. (Tutti i bastimenti mercantili e commercianti destinati allo scambio dei prodotti a facilitare e spargere le cose necessarie utili e dolci alla vita saranno rispettate; nonchè un termine di guarentigia ai mercanti nemici sorpresi dalla guerra sul territorio nemico; il secondo: il trattamento umano dei prigionieri di guerra. (Eliot, *Codice Diplomatico Americanc,* Vol. 1).

legge gli scritti del Galiani (Dei Doveri de'Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali 1782) e del Lampredi (Del Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra 1788).

VIII. — Durante le guerre della rivoluzione francese, i principii più larghi nonchè affermarsi nella pratica del diritto delle genti, sempre per l'azione interessata ed attivà della Inghilterra, furono oscurati. Uno fu il movente dei consigli dati dall'Inghilterra ai suoi armatori, uno l'intendimento dei suoi trattati, uno il principio direttivo della sua giurisprudenza in materia di commercio dei neutri e di legittimità della preda: rovinare il commercio nemico, paralizzare la vigoria commerciale degli altri popoli , stabilire la preponderanza propria. Per questo sistema, dove trattati particolari non intervennero o non furono rispettati, la bandiera non fu più libera. La Francia fece ogni sforzo per porre argine allo abbandono dei principii più civili (1) ; ma come i suoi tentativi riuscirono vani, per la violenza delle passioni che il timore e la cupidità dei coalizzati le sollevarono contro, alla sua volta nel 1797 sancì che avrebbe considerato di buona presa ogni nave neutrale carica di merci nemiche. Dopo questa dichiarazione gli abusi e le violenze sul mare si moltiplicarono perchè niuno superò l'audacia dei corsali francesi e nessun tribunale giudicò con applicazioni tanto arbitrarie del solo diritto proprio quanto i tribunali francesi finchè non fu stabilito il Consiglio delle Prede del 1800 presieduto dal dotto ed umano Portalis. Ma di breve durata fu la tregua. Il primo Napoleone aveva idee anche larghe ed umanitarie sulla materia (2) ma la violenza della politica inglese lo costrinse a reagire con violenza non minore quando indisse il blocco continentale (3). Durante questo periodo di generale

(1) Celebre la discussione fra il governo americano e francese circa la massima nave libeia. — (Può leggersi anche in Vheaton, Opera citata, Quarto periodo § 6.

(2) È a desiderare che un tempo venga nel quale le mie idee liberali si estendano alla guerra di mare, e che le armate navali di due potenze belligeranti si battano senza dare luogo alla confisca delle navi mercantili e senza fare costituire prigionieri di guerra i semplici marinai o i passeggieri non militari. Il commercio si farebbe allora sul mare fra le nazioni belligeranti come si fa per terra. Napoleone , *Memorie di S. Elena* Tom. 3. cap. 6.

(3) Ecco la prova dello asserto: Disposizioni Preliminari al decreto di Berlino. « Le disposizioni del presente decreto (21 novembre 1806, decre-

violenza le potenze non impegnate nella lotta come la Svezia e la Danimarca propugnarono seguendo le tradizioni svedesi ed olandesi del secolo XVII un altro dei principii che doveva più tardi essere accolto nel diritto delle genti, ma che per allora fu contestato dall'Inghilterra anche coi fatti (1) e lasciato ad esame posteriore in diritto (2) *il principio* cioè, *per il quale viene sottratto al diritto di visita il naviglio mercantile convogliato dal naviglio neutrale armato.* Mosso da queste violenze dell'Inghilterra Paolo II di Russia, lasciate le precedenti alleanze, propose ai governi danese, svedese e prussiano, che successivamente accettarono, di rinnovare i principii della neutralità armata del 1780 e questa nuova neutralità armata del 1800, nei trattati intervenuti a conchiuderla, stabilì:

1.° Obbligo nei contraenti di vietare nei proprii Stati il traffico di contrabbando di guerra circoscritto tuttavolta alle munizioni da guerra salvo particolari specificazioni di precedenti trattati ancora sussistenti;

2.° Libera navigazione di qualunque bastimento da un porto ad un altro e sul litorale delle nazioni guerreggianti;

3.° Libertà della merce nemica, tranne il contrabbando;

4.° Blocco effettivo;

5.° Cautela nell'effettuare le prede per chiare e giuste ragioni; e procedimento uniforme sollecito e legale;

6.° Dichiarazioni dei comandanti i navigli da guerra, di scorta alle navi mercantili, sufficienti ed esonerare queste ultime dal diritto di visita;

« to, come dice il Thiers (Storia del Consolato e dell'Impero T. 7), re-
« datto e *concepito* da Napoleone senza l'intervento di Talleyrand) saran-
« no considerate principio fondamentale dello Impero *fino a che l'Inghil-*
« *terra abbia riconosciuto:*

« che il *diritto di guerra* è *uno*, lo stesso sulla terra e sul mare,

« che non può estendersi nè alle proprietà private qualunque esse
« siano, nè alle persone estranee alla professione delle armi;

« che il diritto di blocco deve essere ristretto alle piazze forti real-
« mente investite da forze sufficienti — Cauchy — *Dritto Marittimo* T. II.

(1-2) Nel 1800 la fregata danese la *Freya* volendo difendere un convoglio di navi mercantili sotto la sua scorta e responsabilità dovette combattere nella Manica contro una squadra inglese. Seguirono negoziati, l' Inghilterra e la Danimarca sostenendo principii opposti. Colla convenzione di Copenaghen (agosto 1800) furono restituiti ai danesi i legni catturati per resistenza al diritto di visita; ma impegnata la Danimarca a sospendere i convogli armati finchè una diffinitiva convenzione non decidesse il caso. (Schoell, *Storia compendiata dei trattati di pace*, Volume VI).

7.° Comune armamento per proteggere il commercio delle parti contraenti ed eventuale alleanza a difesa della convenzione fra esse interceduta.

L' Inghilterra preferì la guerra e nel suo corso, la morte di Paolo II fu causa di una tregua dopo la quale con nuovi trattati fra l' Inghilterra ed i diversi belligeranti i principii posti innanzi dalla neutralità armata ebbero a subire nuove limitazioni secondo le vedute inglesi. Tuttavolta la conciliazione di principii così diversi non fu di lunga durata, e la Russia dopo aver ceduto in parte nelle convenzioni marittime del 1801 , nel 26 ottobre 1807 pubblicò un manifesto *dichiarando in vigore i principii della neutralità armata monumento della sapienza dell'imperatrice Caterina.* L'Inghilterra rispose il 18 dicembre, *proclamando di nuovo i principii di dritto marittimo contro dei quali era diretta la neutralità* armata sotto gli auspicii dell'imperatrice Caterina. Così rimase ancora in istato d' incertezza la materia, prevalendo la forza dell' uno e dell' altro dei due sistemi, secondo le diverse circostanze di fatto proprie all'opinione o alla forza dei belligeranti o dei contraenti (1).

IX. — Gli avvenimenti gravissimi svoltisi in Europa dalla rivoluzione francese, distolsero per cure più complesse l'attenzione dalla particolare materia delle norme di diritto nelle guerre marittime, oltre le prime conseguenze che abbiano considerato sino alle dichiarazioni russe ed inglesi del 1807. Per trovare quistioni, discussioni e trattati, attinenti per gli effetti alla materia delle prede, bisogna seguire le lunghe ed intricate contrattazioni degli Stati a proposito dell'abolizione della tratta dei negri. Da un canto si voleva considerare come ragguagliata all' atto di pirateria la tratta e perciò avere di buona preda , senza distinzione di stato di pace o di guerra e di bandiera, nave e carico. Dall'altro la schiavitù essendo in alcuni Stati, specialmente per le loro colonie, istituzione riconosciuta si pretendeva doversi procedere per mezzo di convenzione a regolare la materia. Quanto ai giudizii il negriero secondo taluni doveva essere trattato come pirata anche nella applicazione della pena personale , fuori del dritto umano , fuori della legge. Secondo altri rimesso ad un od altra competenza secondo la sua sudditanza , secondo il luogo della cattura, secondo la provenienza, secondo

(1) Wheaton, Opera citata, loc. cit.

la destinazione (1). Più grave ancora la controversia intorno al *Diritto di visita* in tempo di pace per sorprendere e i negrieri protetti da bandiera conosciuta, diritto preteso dall'Inghilterra, non consentito nè dagli Stati Uniti di America, nè dalla Francia. Tuttavolta l'Inghilterra avendo spiegato a conseguire questo fine umanitario la stessa energia che pone nel fare prevalere ad ogni modo gli interessi proprii, le difficoltà furono superate nel miglior modo possibile. Il trattato del 20 decembre 1841 diede un diritto di visita reciproco alle potenze contraenti (Austria-Inghilterra-Prussia Russia) subordinato a giusti motivi di sospetto, da esercitarsi fuori del Mediterraneo e solo nei luoghi designati, temporaneo, affidato a vascelli di guerra con speciale mandato, seguito da formale giudizio della preda dai tribunali competenti del paese cui i bastimenti catturati appartengono, guarentito da diritto d'indennità in caso di cattura illegale. I trattati del 1842 (Inghilterra e Stati Uniti) e del 1845 (Francia ed Inghilterra) stabilirono il sistema delle crociere per catturare i negrieri propriamente detti, sorvegliandoli sulle coste africane, e dei richiami agli Stati aventi pubblici mercati di schiavi. Secondo tutti i trattati poi, particolarmente conchiusi nella materia, od i codici particolari a ciascuno Stato nel titolo relativo, può ritenersi come certa la norma intorno alla competenza del giudice nazionale per il negriero salvo al catturante per la preda legale i suoi diritti nella misura stabilita dal codice del giudice o dalle particolari convenzioni degli Stati.

X. — Una grande data nella storia della civilizzazione, in rapporto al rispetto della proprietà privata nelle guerre marittime ed in rapporto ai dritti commerciali dei neutri in mare, è finalmente segnata il 16 Aprile 1856 nelle dichiarazioni del Congresso di Parigi per stabilire delle norme generali di diritto marittimo.

1.ª La corsa rimane abolita.

2.ª La bandiera neutrale copre la merce nemica eccetto il contrabbando di guerra.

3.ª La mercanzia neutrale, tranne il contrabbando di guerra, non può essere sequestrata sotto bandiera nemica.

(1) Wheaton, Indagini circa la validità del reclamo inglese sul diritto di visita e di ricerca (*right of visit, right of search*) nei navigli americani sospetti della tratta di schiavi africani.

4.ª I blocchi per essere obbligatorii debbono essere effettivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente ad interdire realmente l' accesso del litorale nemico. Questi quattro principii possono oggi dirsi codificati, salvo le eccezioni degli Stati Uniti di America, della Spagna, e del Messico per serbare condizionatamente, secondo vedremo in altro Capo, il diritto di armare in corsa, dacchè successivamente vi hanno aderito la quasi totalità degli Stati (1). Questi quattro principii terrò particolarmente presenti nello esame razionale delle dottrine che rappresentano, e nella risoluzione dei singolari quesiti che avrò ad esaminare intorno alle prede. Tuttavolta la trattazione dovrà essere completata così dalla esposizione di altri punti del diritto marittimo in proposito ancora controversi od altrimenti affermati, come dalla enunciazione degli ulteriori desiderii della scienza, e dei tentativi a questo oggetto, nella pratica.

CAPO II.

Proprietà private dei sudditi belligeranti sul mare.

I. — Dalla rapida rassegna storica premessa, abbiamo veduto che la proprietà privata dei sudditi belligeranti non è dal nemico ancora rispettata sul mare, mancando al proposito l' accordo necessario per rendere generale a tutti gli Stati l' applicazione di un determinato principio di diritto internazionale. Il primo ad enunciare, non come proposta formale, ma come censura alla pratica generale, che la proprietà privata dovesse essere rispettata sul mare anche dal nemico (2), fu nel 1748 l' Abate Mably (3). Nel 1785 il nuovo principio ha

(1) Questo risultato era ottenuto già nel 1858 secondo una relazione presentata allo Imperatore Napoleone il 12 Giugno del detto anno.

(2) L' abbè Mably..... s' étonne « que les puissances maritimes, qui regardent le commerce come le fondement le plus solide de leur grandeur n'aient pas, depuis longtemps, défendu à leurs vaisseaux d' insulter les navires marchands enemis e de s' en saisir ». (Hautefeuille, opera cit. Cap. VI).

(3) Autore dell' opera: *Droit public de l' Europe* fondé sur les traités (luogo citato al tom. II). È allo Abate Mably che veniva domandato a fargli ottenere il permesso di pubblicare la sua opera a Parigi: « Ma infine, signor Abate chi siete voi per porvi a scrivere su le faccende di Stato? Un Ministro? un Ambasciatore? » Si vede che l' Abate Mably non trovò risposta eloquente, perchè l'opera la prima volta dovette essere stampata in Olanda.

un'applicazione di corta durata fra la Russia e gli Stati Uniti (1). Il 20 Maggio 1792 M. De Kersaint presentò all' Assemblea legislativa francese una proposta di legge per equiparare la guerra marittima alla continentale nella applicazione dei principii del diritto delle genti (2). La proposta fu votata e venne invitato il potere esecutivo a mettersi in relazione con tutte le potenze marittime perchè il principio fosse da tutti riconosciuto (3). La generosa iniziativa ebbe lieta accoglienza da Napoli, dalla Toscana, da Genova, dal Portogallo, dalla Danimarca, ma adesione formale solo dalle città di Amburgo e Lubecca (4).

Le gravi complicazioni degli avvenimenti posteriori e la passione che li animò, non diede seguito al generoso tentativo dell'Assemblea francese chiamato con ironia dallo Hautefeuille: *appel philosophique*, quasichè non si dovessero alla ragione tutte le conquiste del vivere civile per le quali solo si eleva a morale dignità il carattere dell' uomo! È la Francia che afferma di nuovo il principio nel 1823, dice il mio dotto amico il Procuratore generale De Marco (5) e cita la nota circolare del ministro Chateaubriand in data 12 Aprile (6). Io non so dare questo merito alla dichiarazione francese del 1823 se considero la grande violazione dei principii moderni in materia d' intervento consumata dalla Francia con quella guerra; se considero dippiù che l'alta mente del Chateaubriand dovette cercare modo di coonestare, col pretesto della utilità degli Spagnuoli medesimi, l' atto di violenza che la Francia commetteva come gendarme in Ispa-

(1) Mia nota in proposito capo precedente.

(2) Art. 1.° Non sarà dato alcun permesso di armamento in corsa. 2.° Gli armamenti di bastimenti di commercio armati per la difesa legittima non potranno impadronirsi di alcun bastimento di commercio nemico tranne costretti da provocazione. 3.° È vietato alle navi da guerra di prendere navi di commercio private, appartenenti alla nazione nemica, tranne fossero armate in guerra. Dufour, *Dritto amm.*, Tom. 7.

(3) Seduta del 30 Maggio.

(4) Cauchy, *Droit maritime*, Tom. II.

(5) Le Guerre Marittime secondo i principii del Codice Italiano.

(6) « La Francia ha risoluto di rispettare gli interessi e i sudditi del « re di Spagna. In conseguenza il governo di S. M. non autorizzerà nei « porti di Francia armamenti in corsa e non rilascerà lettere di marco. « La marina reale non prenderà che le navi da guerra spagnuole, non « metterà mano sui bastimenti mercantili spagnuoli e stranieri che, nel « caso cercassero introdursi in una piazza realmente bloccata dalle forze « navali del re, o cercassero di sforzare un blocco effettivo ».

gna del Congresso di Vienna. Una affermazione più sincera del principio trovo nell' articolo quarto del progetto di diritto internazionale presentato dal Presidente degli Stati Uniti alle Potenze nel Decembre dello stesso anno dove si ritrovano le disposizioni quasi testuali degli art. 23 e 24 del trattato del 1785 già citato; e tanto più ha valore questo tentativo in quanto si connette, come affermazione di tutto un sistema equo e civile di diritto internazionale, col messaggio dello stesso Presidente James Monroe al Congresso a proposito delle pretese d' intervento in America da parte delle Potenze, per opprimere Governi riconosciuti dalla Unione americana (1) messaggio che iniziò quelle norme di politica estera degli Americani conosciute sotto il nome di *dottrina di Monroe* (2). Il *Progetto di dritto internazionale* fu notificato alle corti di Parigi, di Londra e di Pietroburgo (3), ma solo la Russia, ch' io abbia letto, fedele alle civili tradizioni dei principii della neutralità armata di Caterina II, e di Paolo II, rispose favorevolmente nei seguenti termini: « che ella da « sua parte apprezza pienamente le dichiarazioni del governo « americano, che divide i voti manifestati nella nota di M. « Middleton; e che appena le potenze il cui consenso è ri- « guardato come indispensabile, manifesteranno le medesime « disposizioni, ella non mancherà di autorizzare il suo mi- « nistro a discutere su i diversi articoli di un progetto che « sarebbe per la diplomazia un titolo di gloria ».

Se la sanzione dei fatti non intervenne, nondimeno i risultati del progresso della nuova idea apparvero dai quattro principii del diritto marittimo proclamato nel Congresso di Parigi del 1856 che possono considerarsi come un primo solenne avvicinamento verso il totale e generale rispetto della proprietà privata pacifica nelle guerre marittime, principii che furono la conseguenza delle dichiarazioni e della condotta

(1) Messaggio del Presidente al Congresso il 2 Decembre 1823, *Annual register*, vol. 65.°

(2) Weber, *Manuale di Storia Contemporanea.*

(3) Nella nota Middleton di accompagnamento era detto: « il principio sul quale il governo degli Stati Uniti si fonda è quello che i medesimi principii di giustizia, di carità e di pace, sotto la influenza dei quali le nazioni cristiane hanno per accordo comune esentata la proprietà privata terrestre dalla depredazione e dalla distruzione della guerra, reclamano egualmente la protezione della proprietà privata nel mare » (Opere citate).

delle diverse Potenze belligeranti nella guerra di Oriente (1). Proseguendo nella storia del progresso fatto nella opinione della necessità di adottare, senza mezze misure, il principio, è prezzo dell' opera trascrivere la deliberazione della grande assemblea di negozianti convocata a Brema alla fine della guerra del 1859 mentre facevasi sperare prossimo un altro grande Congresso europeo. L' importanza del fatto è massima per la competenza ed il reale interesse diretto dei convocati, per il carattere internazionale del consesso, per la conferma quotidiana delle idee ivi espresse, per parte dei commercianti di tutto il mondo (2). Ecco pertanto il testo della citata deliberazione: « Considerato che il rispetto delle « persone e della proprietà è la sola base, sulla quale pos« sono prosperare le relazioni morali e intellettuali de' po« poli; che senza di esso la moralità ed il benessere non po« trebbero svilupparsi liberamente e senza ostacoli, che que« sto sacro principio dev' esser rispettato, anche in guerra, « dalle nazioni che tengono ad onore di procedere alla testa « della civilizzazione;

« Considerato, che contrariamente a questo principio, si « autorizzano ancora nelle guerre marittime i belligeranti ad « impadronirsi de' beni di persone che esercitano pacifica« mente il loro negozio, a prendere e distruggere i navigli « mercantili ed il loro carico, ed a far prigioniero l' equi« paggio;

« Considerato inoltre che l' opinione pubblica si pronun« zia universalmente contro questo modo iniquo di procede« re; che la dichiarazione del congresso di Parigi in data « del 16 aprile 1856 ha aperta la via a nuovi progressi ed « è stata approvata dalla maggior parte degli Stati; che « questa dichiarazione protegge non solamente gl' interessi « di coloro che appartengono a Stati neutri, ma anche i beni « di coloro che appartengono a stati belligeranti quando « questi beni trovansi a bordo di un naviglio neutro, che « molti Stati, fra gli altri gli Stati-Uniti dell' America del « Nord, hanno formalmente espresso il desiderio che sia fatto

(1) Pietro di Marco, Opera citata.

(2) Quasi contemporaneo al Congresso di Brema è il memoriale del commercio di Amburgo al Senato della città in appoggio al principio; e di pochi mesi posteriore l'analoga richiesta del commercio di New-York al Presidente Buchanan che l' accolse egli pure nel modo il più favorevole.

« dritto alla dimanda degli armatori e negozianti di ogni
« paese in favore della inviolabilità della proprietà privata;

« Considerato in seguito che appartiene al Congresso delle
« grandi Potenze europee, prossimo, a riunirsi, di terminar
« l'opera di quelli che l'han preceduto, estirpando dal dritto
« marittimo i principî arbitrarî de' tempi passati ed innal-
« zando così un monumento imperituro negli annali della ci-
« vilizzazione;

« Considerato infine che è un dovere per tutti gli amici
« del progresso e dello sviluppo dell' umanità innalzar la voce
« ne' consigli della loro nazione e farsi presso i governi gli
« interpreti de' voti unanimi del mondo civilizzato;

« L' Assemblea decreta:

« 1.° L' opinione pubblica reclama imperiosamente che
« l' inviolabilità delle persone e della proprietà di coloro che
« appartengono a stati belligeranti sia estesa in tempi di
« guerre marittime da per tutto ove le operazioni militari
« non vi si opporranno assolutamente;

« 2.° Il Senato della città libera di Brema è pregato di
« farsi il rappresentante di questo principio, e di fare, tanto
« presso gli Stati dell'Alemagna che presso le Potenze riu-
« nite al Congresso, le pratiche necessarie per provocarne
« l' ammissione universale;

« 3.° I membri dell'assemblea che hanno a cuore il pro-
« gresso del dritto e della civilizzazione, s' impegnano a fare
« tutti i loro sforzi presso i loro governi rispettivi per fare
« ammettere universalmente questo principio;

« 4.° Sarà nominato un comitato incaricato di comu-
« nicare queste decisioni all' alto Senato della città di Brema,
« alla camera di commercio, a'consoli esteri residenti a Bre-
« ma, e di spargerli, per quanto si potrà fare, in Alemagna
« e all' estero nè' circoli che s' interessano a' progressi del
« commercio marittimo (1) ».

Una manifestazione accolta e commentata dai pubblicisti è stata anche quella italiana del 1871 del Congresso marittimo internazionale di Napoli. Così si esprime il Gessner autore recentissimo ed una delle autorità riconosciute nella scienza: « Nel 1867 la Prussia e l' Italia proposero dei negoziati allo « scopo di fare riconoscere la inviolabilità della proprietà

(1) Bluntschli, *Diritto Internazionale codificato.* — Asher, *German resolutions and British policy.*

« privata. Ma il terreno non era sufficientemente preparato
« e dopo la campagna del 1870 non si è rinnuovato officialmente il tentativo. In compenso fu ripreso a Napoli nel
« 1871 da un Congresso internazionale di 200 membri. Questo Congresso votò la mozione di un eminente giureconsulto italiano, il signor Guerrieri Gonzaga, che richiede la
« inviolabilità della proprietà privata sul mare così come la
« revisione dei principii relativi al contrabbando da guerra
« ed al blocco (1) ». E il caso di ripetere: opinione, signora del mondo: Accanto alle dichiarazioni dei privati abbiamo innanzi a noi quelle più efficaci dei Governi. Cominciamo dal Brasile: « La umanità e la giustizia devono certamente alle
« potenze segnatarie del trattato di Parigi un grande miglioramento alla legge comune delle nazioni. Ma per gli
« stessi principii si può ancora domandare alle medesime potenze come compimento della loro opera di giustizia e civiltà, la conseguenza salutare che racchiudono le massime
« da esse proclamate. Questa conseguenza è che ogni proprietà
« inoffensiva, senza eccezioni delle navi mercantili nemiche,
« debba essere posta sotto la protezione del diritto marittimo
« al coperto degli attacchi delle crociere di guerra (2) ». Gli Stati Uniti di America se non hanno aderito alla abolizione della corsa per motivi, che terremo in esame in altro capo, non per questo hanno tralasciato mai di essere conseguenti al progetto di diritto internazionale di Monroe, e prova irrefragabile mi pare sia l' articolo 12 del trattato del 1871 coll' Italia (3). In Prussia il 19 maggio 1860 la commissione della Camera incaricata di riferire sopra una proposta del signor de Ronne tendente alla inviolabilità della proprietà marittima in tempo di guerra espresse al Governo « il desiderio che si avvalesse di ogni occasione favorevole per indurre

(1) Gessner, *Droit des neutres sur mer*, Conclusione. Cita anche un recente lavoro del signor Aube capitano di vascello francese dove sono riassunte e propugnate le deliberazioni del Congresso di Napoli.

(2) Nota del Ministro degli Esteri De Silva in data 18 Marzo 1858 al Ministro francese a Rio-Janeiro.

(3) Art. 12. Le alte parti contraenti convengono che verificandosi la sventura di una guerra tra esse, la proprietà dei loro rispettivi sudditi e cittadini, ad eccezione del contrabbando di guerra, sarà in alto mare ed in qualsivoglia altro luogo esente da cattura o da confisca per parte delle navi armate e delle forze militari di ambo le parti; è però inteso che questa eccezione non si estenderà alle navi ed ai loro carichi che tentino di entrare nei porti bloccati etc.

« al riconoscimento nel diritto delle genti del principio della « inviolabilità della persona e della proprietà privata nelle « guerre marittime ». E l' occasione si presentò nella guerra del 1866 nella quale il principio fu reciprocamente ed integralmente rispettato così dalla Prussia (1) come dall' Austria (2) e dall' Italia (3). Sarebbe stato mantenuto anche nella guerra del 1870 (4) senza l' inattesa rapidità dei fatti decisivi interni (5) ed esterni (6). Se poi a queste manifestazioni e dichiarazioni facciamo seguire le considerazioni: che gli Stati i quali accettano il principio lo sanzionano come fa ad esempio l'Italia nei trattati particolari; che è penetrato nelle legislazioni; che nella stessa Inghilterra, dove il principio contrario ha avuto la sua rocca, è battuto in breccia oggi da Lindsay, Bright, Gregory (7) come lo era al 1856 da Cobden (8) col potente ausilio degli interessi commerciali (9) e della cattiva prova della politica dei loro avversarii (10); che infine col principio degli Arbitrati Internazionali

(1) Dichiarazione del 19 Maggio.

(2) Dichiarazione del 13 Maggio.

(3) Art. 211 del Codice di Marina Mercantile del Giugno 1865. — Art. 1 delle istruzioni militari del 16 Giugno 1866.

(4) Il Manifesto del 18 Luglio 1870 dell' Imperatore Gugliemo contiene questo passo: « Le navi mercantili francesi non potranno essere arrestate, nè catturate dalla marina federale ».

(5) Non potè avere il tempo sufficiente alla discussione il progetto di legge di Garnier Pages che introduceva il principio come di diritto comune nel codice di marina mercantile.

(6) Privi d'istruzioni contrarie le navi da guerra francesi catturarono legni mercantili tedeschi, ed allora le autorità militari delle armate della Germania revocarono con nota del 12 Gennaio 71 le disposizioni del Luglio, e furono violente le rappresaglie in particolare per parte della nave da guerra Augusta, sicchè rimase frustrato il voto emesso dal segretario di Stato della Unione Americana « che il popolo degli Stati « Uniti avrebbe quanto prima la soddisfazione di vedere il principio della « abolizione delle prede universalmente riconosciuto ». Bluntschli, *Diritto Internazionale codificato*, § 665, nota.

(7) Proposta Gregory per iniziare l' adozione generale del principio non accettata dopo viva discussione. Camera dei Comuni seduta 2 Marzo 1866.

(8) Lettera dell' otto novembre al presidente della camera di commercio di Manchester. (Docum. annessi al Cauchy, *Du respect de la propriété privée*).

(9) Pratiche dei commercianti di Liverpool e Bristol nel 1860 presso Lord Palmerston, *Agitazione legale dei negozianti di Liverpool* nel 1867 (Opere citate).

(10) La situation politique en Angleterre d'après M. Gladstone. Revue Politique. Fasc. 9, Ag. 79., estratto dalla rivista: The Nineteenth Century.

fino a dove possano praticamente essere applicati (1); colla esistenza di consessi periodici (2) e permanenti (3) influenti sulla opinione e propugnatori dei principii moderni di diritto delle genti ; con rappresentanti delle nuove idee in tutti i Parlamenti del mondo civile, i progressi conseguiti non possono restare privi di conseguenze; dobbiamo conchiudere che il riconoscimento integrale del principio di rispetto alla proprietà privata nelle guerre marittime è già nella coscienza dei popoli civili. Quando sarà generalizzato nelle loro leggi, il barbaro ricordo della costumanza delle *prede* (4), resterà nella storia dei dolori umani come un ammaestramento dippiù della benefica azione di quegli appelli umanitari, che un positivismo da strapazzo pretenderebbe volgere in ridicolo.

II. — Il principio è nella coscienza dei popoli ma come tutte le grandi conquiste sociali ha i suoi nemici ed in ispecie non pochi pubblicisti (5) e statisti non ignoti, mossi non so se da spirito inflessibile di sistema o meglio da non abbastanza illuminata cognizione degli interessi veri del loro paese e della umanità. Così in Inghilterra non solo ha avuto nemici, ma così accaniti da volere ritornare sopra i principii del Congresso di Parigi. Duole annoverare fra questi avversarii John Stuart Mill filosofo ed economista umanitario e liberale. Due volte una nel 1862 l'altra nel 1867, (5 agosto) sostenne contrario agli interessi dell'Inghilterra fino il principio: la ban-

(1) Il mio illustre e venerato maestro Mancini seppe sceverare il lato *ancora ideale* dal lato pratico della materia nella proposta sua votata ad unanimità dai nostri deputati « La camera esprime il voto che il governo del Re nelle relazioni straniere si adoperi a rendere l'arbitrato mezzo accetto e frequente per risolvere secondo giustizia le controversie internazionali nelle materie *suscettive di arbitramento.* Proponga nelle occasioni opportune di introdurre nella stipulazione dei trattati la clausola di deferire ad arbitri le quistioni che sorgessero nella interpretazione dei medesimi o nella esecuzione, e voglia perseverare nella benemerita iniziativa da più anni da esso assunta, di promuovere convenzioni tra l'Italia e le altre nazioni per rendere uniformi ed obbligatorie nello interesse dei popoli rispettivi, le regole essenziali del diritto internazionale privato ». Atti della Camera dei Deputati. Tornata del 24 Novembre 73.

(2) Leghe della pace.

(3) L'Istituto di diritto internazionale.

(4) Non potrebbe chiamarsi *preda* il confiscare ai violatori dei diritti reali e legittimi dei belligeranti, il *quod* della infrazione. La preda include idea di appropriazione violenta.

(5) Hautefeuille, Wheaton, Phillimore, (*Commentaries upon international law*, vol. 3).—William Lawrence (Commentario al Wheaton), Travers Twiss (*The Law of Nations*) ed altri.

diera copre la merce. Ma gli altri attacchi vengono dai Tories (1) Cavendish Bentinck nel 1871 (21 luglio) Cochrane nel 1875 (respinta il 15 aprile la sua mozione con 261 voti contro 36) ed ogni attacco simile eccita un conflitto di opinioni massimo nel paese che si rivela con numerose petizioni e con articoli violenti nella stampa (2). Esaminerò gli argomenti dei nemici del principio ch' io difendo cercandoli negli autori che più largamente li hanno svolti e parmi siano Hautefeuille (3) ed Ortolan (4). Il primo comincia dal contestare che le guerre continentali siano condotte con norme che tutelino la proprietà privata ed insiste specialmente sul fatto delle contribuzioni di guerra e del pagamento delle spese di guerra che infine ricade sugli abitanti. Continua dimostrando con esempii recenti, come degli Stati Uniti verso i pelli-rosse, dell'Inghilterra nelle Indie, che il vincitore applica arbitrariamente la confisca delle proprietà private, quando non è frenato dal proprio interesse e ciò quanto agli immobili; quanto ai mobili sviluppa come la proprietà privata venga violata dalle requisizioni. Questa prima serie di argomenti di fatto ha poco valore. Anzi tutto è inesatto che non vi siano norme regolatrici in materia di proprietà private, queste norme vi sono e risolvono tutte le difficoltà dell'autore intorno alla proprietà mobiliare, alla immobiliare, alle spese di guerra, alla requisizione (5). E queste norme risultano

(1) Hansard, *Parlamentary Debats,* vol. 189, vol. 205.
(2) Il *Times* si è mostrato contrario così a rompere il trattato di Parigi come ad accettare il principio della inviolabilità marittima della proprietà, privata *The economist* ha dimostrato invece compatibile cogli interessi inglesi il principio umanitario del rispetto a detta proprietà! Fra coloro che accettano la condizione presente interpretata ristrettivamente, ma respingono la sanzione della intgerale inviolabilità ha levato gran rumore sir Vernon Harcourt (Historicus del *Times*).
(3) *Questions du Droit Maritime,* Cap. VI.
(4) *Régles internationales et diplomatie de la mer,* Vol. II.
(5) Il belligerante che occupa un paese nemico è oggi regolato dal principio che la guerra si combatte da Stato a Stato. Distingue perciò nella occupazione la fortuna pubblica dalla privata. Occupa ed utilizza la prima, rispetta la seconda. Nella occupazione stessa della prima, subentra al vinto nello esercizio del governo non solamente rispetto al diritto ma ancora rispetto ai doveri. Dippiù oggi il mondo civile intero protesterebbe se fosse portata la mano su quei beni pubblici che servono a bisogni sociali come l'ospedale o la scuola. Non si ammette più perchè atto vandalico ed estraneo ai fini della guerra l'appropriazione delle raccolte scientifiche ed artistiche. Quanto alla proprietà privata il vincitore non la violenta oltre i confini nei quali è subordinata alla auto-

ora da trattati particolari, ora da adesioni formali delle potenze tutte, oggi dall' uso costante dei belligeranti che non potrebbero violarle senza porsi al bando della civiltà. Vero è che nello stato di guerra i principii riconosciuti dal diritto delle genti vengono con frequenza violati e le violazioni restano con non minore frequenza impunite, ma questo convalida l'argomento per cui si sostiene che debbasi dar sempre maggiore forza alla autorità del diritto internazionale, destinato appunto praticamente a rendere sempre più civili le relazioni dei popoli; nulla toglie alla utilità dei principii moderni, e si consideri a questo proposito, che, anco in tempo di pace e negli Stati i meglio retti, un privato può subire violazioni di diritto nella persona e nei beni. Le spese di guerra non rappresentano poi il riscatto delle proprietà non violate, ma quasi una penalità per aver intrapreso una guerra ingiusta ed imprudente. Anco qui è vero che il vincitore può essere quello che ha torto, ma è inevitabile conseguenza del diritto di guerra che il vinto subisca le condizioni della pace dal vincitore. E qui è una nuova prova della importanza che i pensatori d' ogni paese amici della umanità debbono dare alla corrente d'idee altamente filosofiche, viva oggi nella scienza del diritto internazionale, per introdurre così nelle cagioni legittime di guerra, come nei diritti di vittoria, dei limiti sempre più certi. Quanto alle invasioni violente per parte di alcuni Stati dei territorii altrui possono costituire nella disputa un esempio di violazione del diritto delle genti, non un argomento giuridico. Anco qui la scienza interviene e nei rapporti coi popoli che sono fuori del consorzio del mondo civile vuole sostituita la civilizzazione pacifica dei commerci, delle industrie, delle alleanze, della istruzione, alla civilizzazione *mercantile* a colpi di cannone. Ciò in tesi generale perchè ci trarremmo troppo lungi se volessimo addentrarci

rità dello Stato. Anche il barbaro principio che la guerra deve nutrire sè medesima è respinto. Certo in caso di necessità l' esercito invasore si vale del diritto di guerra, ma questa necessità deve éssere di fatto ed il principio dell' indennizzo sussiste; la requisizione in denaro non è più accettata. Il fare bottino secondo il diritto bellico d' una volta è severamente proibito ed i soldati che disonorano la bandiera col furto o con qualunque violenza contro le persone ed i beni sottostanno alla propria legge marziale. Si considera infine come un resto di barbarie la promessa del sacco di una piazza che si difenda con ostinazione. Il patriottismo deve animare il soldato, non la speranza della preda. (Bluntschli, *Diritto Internazionale codificato,* Introduzione).

nel vasto campo delle discussioni e delle congetture in materia di razze, di emigrazioni, di colonizzazione. Dove penetrerà la civiltà, penetrerà il diritto e con esso la resistenza. Non è detto che l'Inghilterra non debba perdere il dominio delle Indie, non è detto che la storia non condanni la guerra cinicamente mercantile del 1840 fatta alla Cina per mantenere ai mercanti inglesi la ricca fonte del commercio dell'oppio causa di lento e miserevole suicidio a migliaia di creature umane! (1) Gli altri argomenti dello Hautefeuille hanno punti frequenti di riscontro con quelli dello Ortolan e varrà per l'uno e per l'altro la esposizione e la confutazione. Dicono: Paragonare il mare alla terra è impossibile. Sulla terra il belligerante ha cento mezzi diversi di conseguire il fine, e quando occupato un paese vi esercita la sovranità del vinto ha raggiunto la pienezza del fine senza che gli sia necessario, a rifarsi, esercitare la sua nuova sovranità oltre i confini dentro i quali era da altri prima esercitata. Sul mare non vi è mezzo di conseguire il fine oltre quello di nuocere al nemico distruggendo il suo commercio. Si pretende che dovrebbero limitarsi la guerra e la cattura alle sole navi armate del nemico. È troppo circoscrivere il campo delle operazioni militari sul mare. Il nemico che voglia evitar la battaglia lascia la flotta nei suoi porti doppiamente difesi per le fortificazioni e copre i mari delle sue navi mercantili, e queste, sicure della impunità, lo serviranno in ogni modo possibile, mantenendo relazioni utili cogli altri Stati, facendo la polizia di guerra, rifornendo le sue città di tutti i prodotti necessarii alla industria. Così le fonti della imposta non saranno tocche dal timore della guerra ed uno Stato non sarà costretto dai disastri del suo commercio ad affrettar la conclusione della pace. Ciò che si pretende reclamato dalla civiltà riuscirebbe invece alimento nuovo a lunga durata delle guerre. I marinai che non avrete catturati sulle navi nemiche diverranno marinai di guerra, le navi mercantili che avrete risparmiato le ritroverete armate contro di voi. Se un popolo lontano vi offenda e troppo costi una lontana, grossa e difficile spedizione per sbarcare sopra il suo terri-

(1) E si trova registrato che la spedizione fu fatta « perchè la pura e grande dinastia riconoscesse i principii di diritto internazionale che sono stati adottati dalle *nazioni civili* del mondo, e che le reggono! ». *Annual register*, 1840.

torio, quali mezzi resteranno ad averne ragione se le sue navi mercantili possano sicure solcare i mari? Alla adozione del principio hanno interesse le nazioni che possiedono una vasta marina mercantile, larghe vie di commerci, poca flotta, prode lontane. Queste nazioni al sicuro dalle grandi guerre continentali non possono esser minacciate che sul mare; guarentite dalla pretesa inviolabilità, non avrebbero freni alla loro volontà, ai loro progetti nei rapporti internazionali. Pubblicisti di tutti i paesi (1) hanno fatto giustizia di questi sofistici e poco pratici argomenti. Quanto più la civiltà progredisce di tanto più si allarga il campo di una norma delle relazioni degli uomini fra loro che non sia l'applicazione brutale della forza. Questa norma è il diritto: Quanto viene a regolare la guerra, sottraendola all' arbitrio del più forte è progresso giuridico. Ora, come sulla terra, deve limitarsi sul mare in confini strettamente necessarii l'azione della forza, che può essere legittimata, se mezzo di conseguire il proprio diritto, ma che non ha più carattere giuridico quando sia mossa da cupidigia, da odio feroce ed irragionevole, quando si valga di mezzi che rendano la guerra più disastrosa ai privati, più inumana, più feconda di odii nuovi e di nuove lotte. Rovinare un numero di privati colti sul mare, fare una cattura di poche centinaia di uomini alla spicciolata non è stato mai decisivo per alcuna guerra. Se noi gettiamo uno sguardo sugli esempii antichi non troviamo mai che un paese potente sia stato vinto dalle perdite private sofferte individualmente dai suoi cittadini. Sono le lotte delle armate sulla terra e sul mare che decidono delle sorti, delle querele degli Stati. L'unico risultato ottenuto dal *diritto di preda* è stato sempre suscitare la cupidigia del più forte facendo legale, per un preteso diritto di guerra, l'appropriazione violenta; e gettare il più debole in un sistema di astute e feroci rappresaglie condotte con tutta l'animosità della disperazione. La guerra spaventevole dei trent'anni così distruttiva da essere messa al disopra delle invasioni barbariche,

(1) Ercole Vidari, *Del rispetto della proprietà privata in guerra.* — Calvo, *Le droit international.* — Katchenowsky, *Prise law, particulary with reference di oto duties and obbligations of belligerents and neutrals, Translated from the Russian by Th. Pratt,* — Di Marco, *Gli Arbitrati Internazionali.* — Cauchy, *Le droit maritime international consideré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrés de la civilisation.*

la guerra della successione spagnuola, quella dei sette anni, quella della indipendenza degli Stati Uniti di America, finalmente la guerra civile di secessione fra il Nord ed il Sud degli Stati Uniti medesimi, non dimostrano chiaramente quanto poco influisca sulla passione e sulle decisioni dei belligeranti il calcolo dei danni commerciali? Quando più che nell'ultima guerra citata, navi di Stato e corsari hanno fatto scempio della proprietà privata sul mare? (1) Oggi poi che le bandiere di tutti gli Stati sventolano in tutti i mari sulle loro navi da guerra è mera ipotesi parlare della possibile offesa di un popolo condannato poi dal proprio fatto a tenere le proprie navi da guerra indefinitamente chiuse nei proprii porti. Quando si dice che la *preda marittima* influisce sui risultati della imposta, sopprimendo il commercio del nemico e l'alimento alle industrie, si dimentica spesso che esiste il commercio dei neutri. Alcuni degli scrittori contrarii al rispetto integrale della proprietà marittima lo sono anche alla massima: *che il padiglione copre la merce*, ma che perciò? quando potrete sequestrare la merce nemica non per questo potrete sequestrare la merce neutrale con bandiera neutrale. Vorreste forse interdire al mondo intero il commercio coi vostri nemici? In altri tempi fu possibile questo per abuso di forza quando pochi Stati potevano reputarsi sovrani del mare, oggi i diritti dei neutrali in proposito hanno la sanzione della forza, ed il diritto bellico non si estende fino a sconvolger il movimento commerciale dei popoli pacifici. Dimenticate poi due cose, l'una che ammesso l'isolamento commerciale per uno dei belligeranti dovrebbe ammettersi per tutti, l'altra che gli stessi danni che un belligerante presume produrre allo Stato nemico predando i

(1) Abbiamo sotto gli occhi un piccolo volume intitolato: *La Crociera dell'Alabama*, contenente il giornale di uno degli ufficiali di bordo. Si sente preso dalla tristezza chi legge queste pagine in cui sono descritte con una spaventevole monotonia le visite delle navi, le catture e gl'incendii. Niente ci richiama nelle note sinistre i ricordi semipoetici che la maggior parte delle immaginazioni annodano ancora al nome di un corsaro. Non combattimenti avventurosi contro nemici superiori di numero. Non traccia di ardore patriottico negli equipaggi.... Nel corso dei due anni si è veduto il rigido capitano dell'*Alabama* farsi egli medesimo giudice e parte, pronunziare senza appello, confiscare e rilasciare a suo grado; egli non ha conosciuto altro giudice internazionale che il suo capriccio. Laugel, *Les corsairs confederés*. — *Revue des deux mondes*, juillet, 1864.

privati sul mare, l'altro belligerante può produrre a lui. Alla adozione del nuovo principio hanno interesse non determinati popoli ma tutti, perchè non ad uno dei belligeranti ma a ciascuno che prende parte ad una guerra è d'interesse che la pace non trovi quantità di privati ridotti sulla paglia dalla *preda marittima* con solo vantaggio dei più fortunati ingiustamente arricchiti mentre questa ingiustizia non ha nemmeno la scusa della necessità od almeno della utilità ai fini della guerra. Non è a confondere il commercio pacifico d'interesse mondiale, incluso l'interesse vicendevole dei belligeranti, coi tentativi di favoreggiamento nei fatti della guerra che è nei diritti del belligerante di reprimere e che nessuno difende dalla repressione detta. Potrebbe dimostrarsi che molte *prede* fatte da un belligerante sul nemico, hanno invece rovinato un qualche suo nazionale, ciò perchè mentre la guerra è temporanea, gli interessi commerciali fra tutti i paesi e sotto le più variate forme d' infiniti contratti, sono permanenti.

Finalmente per quanto alcuni scrittori lo credano possibile l'esperienza incontestabilmente dimostra impossibile mantenere i corsari dentro i confini del diritto bellico. Di quì la necessità di non accettare *la corsa* se non si voglia la pirateria. Ora ciò posto, mantenere alle navi da guerra solo *il diritto di preda* è assicurare alle nazioni più forti per marina guerresca il monopolio dei commerci in tutto il mondo (1). Renderlo ai corsari sarebbe poi il vero mezzo di assicurare in guerra una grande superiorità ai popoli ricchi di vasta marineria mercantile (2). Innanzi alla giustizia, alla umanità, alla civiltà, agli interessi non parziali ma comuni a tutti i popoli la *preda marittima* non ha difesa. Se non ha difesa, ha pur troppo ancora difensori e fino nel suo modo più violento di: *corsa marittima!*

III. — L'abolizione della corsa segna un passo al riconoscimento integrale della proprietà privata sul mare appunto perchè la sua storia è intimamente connessa collo sviluppo

(1) E questo credono potere per le vie dell' ingiustizia conseguire taluni degli statisti inglesi.

(2) Gli Stati Uniti di America si trovano in questa condizione. Pure vedremo che riconoscono gli inutili mali al commercio dei privati e l'iniquità del procedimento e che se fino ad oggi non hanno rinunziato all' uso eventuale della corsa si è per un principio ancora necessario di prudenza.

storico del: *diritto di preda* (1). Come le lettere di rappresaglia ebbero per oggetto di limitare in tempo di pace le violenze e piraterie dei privati sulla terra e sul mare, così la creazione dei corsari ebbe per scopo di limitare la depredazione marittima in tempo di guerra. I privati che ottenevano dal loro Stato *lettere di marco per fare la corsa* erano soggetti alla autorità marittima, dovevano attenersi alle istruzioni che loro si davano, prestavano elevate cauzioni per guarentire la propria obbedienza, erano considerati nelle guerre come belligeranti mentre erano trattati come pirati i predatori non autorizzati. In una parola per il corsaro l'autorizzazione erige in lecito l'illecito, in *diritto di preda* il furto.

Come si comprende facilmente, i corsari più che dei risultati ultimi della guerra si sono occupati sempre a che la pace li trovasse principescamente arricchiti, e questa loro cura costante segna nelle pagine della storia marittima i più neri delitti.

Da prima i corsari ebbero i diritti del belligerante solo sul nemico, ma al XVI secolo questi loro diritti si estesero anche sui neutri e nulla valse più a distinguere il corsaro dal pirata mentre ogni pretesto gli fu buono per predar qualunque nave mercantile gli venisse fatto d'incontrare. Questi risultati dopo una serie di tentativi, scritture e trattati produssero la dichiarazione del principio: la corsa è abolita (1). Ma poichè gli Stati Uniti, la Spagna ed il Messico non vi hanno aderito la corsa apparve nella guerra civile di America e potrebbe riapparire ancora. Questa è una delle ipotesi possibili e ci costringe ad indagare i diritti bellici eventuali delle navi armate in corsa per avere norme direttive in fatto *di prede* per parte loro. Ma prima auguriamoci di non rivedere sui mari tanta calamità, il che dipenderà, al caso, dalla nazionalità dei belligeranti e dalla risoluzione dell'Inghilterra sul principio del riconoscimento integrale della proprietà privata marittima. Ed è tempo di riprodurre i motivi perchè gli Stati Uniti non hanno aderito alla determinazione del Congresso di Parigi. Questi motivi sono conse-

(1) Gessner, Opera citata, Preliminari.
(2) S'intende che l'abolizione delle *lettere di marco* include quella delle *lettere miste di marco e mercanzia* rilasciate non a corsari propriamente detti con tutto il diritto di belligeranti ma a navi mercantili armate a propria difesa per autorizzarle ad attaccare e predare.

gnati nella nota del sig. Marcy al Ministro di Francia, quando gli presentò la dichiarazione del Congresso di Parigi, e riproducono i termini di un Messaggio del Presidente Pierce anteriore di due anni e concernente proposte identiche da parte della Prussia. Ecco i termini del messaggio: « La pro-
« posta di obbligarci a non trarre giovamento dalla corsa,
« nel caso che questo paese venisse a guerra con una gran
« Potenza navale, non può essere accolta, è lo stesso come
« se ci si proponesse di obbligarci a rifiutare il servigio dei
« soldati volontarii nella guerra terrestre. Quando l'onore,
« o i diritti di una nazione la costringono a prendere una
« attitudine ostile, essa ha piena fiducia nel patriottismo dei
« suoi cittadini; i quali non trattenuti sotto le bandiere,
« corrono ad ingrossare gli eserciti e le armate in modo da
« farle tanto possenti quanto richiede la gravezza dei casi.
« La proposizione di rinunziare al diritto di adoperar la corsa,
« è apertamente fondata sul principio che la proprietà privata
« de' non combattenti inoffensivi, quantunque nemici, dovreb-
« be essere esente dai danni della guerra; ma la pro-
« posta rinunzia gioverebbe debolmente ad effettuare que-
« sto principio, il quale egualmente esigerebbe che la pro-
« prietà privata non potesse in alcun modo essere staggi-
« ta, o danneggiata dal navilio nazionale da guerra. Se le
« grandi potenze europee convengono a proporre come re-
« gola di gius internazionale, che la roba privata sull'O-
« ceano sia esente da cattura degli incrociatori armati, al
« pari che dai corsari, gli Stati Uniti son presti a conve-
« nire con esse intorno così larga base ». Gli Stati Uniti, e lo abbiamo osservato parecchie volte nel corso dello scritto, in ogni circostanza sono stati coerenti alle proprie dichiarazioni. Fecero pure un passo dippiù. Il 24 aprile 1861 il Segretario di Stato, Seward inviò ai rappresentanti della Unione in Europa una circolare per trattare coi Gabinetti Europei della adesione degli Stati Uniti alle dichiarazioni del 16 aprile 1856, *poichè non poteva aspettarsi sollecita la maggior riforma del rispetto della proprietà privata.* Ma è a dire che questo passo non ha importanza che relativa, perchè gli Stati Uniti piegavano per trattare in nome di tutta l'Unione, e così porre fuori della legge, anche per consenso dell'Europa, i corsari del sud. L'Inghilterra e la Francia sordamente ostili al Nord (1) per la speranza di vedere divisa la: *great*

(1) Appena uscita dalla guerra civile che pareva dovesse averla infiac-

Republic, con note de'28 agosto e 9 settembre risposero « che nello aprire i negozianti non intendevano assumere alcuna obbligazione di natura tale da poterle implicare direttamente o indirettamente nel conflitto interno esistente negli Stati Uniti » e le trattative furono rotte (1). Tuttavolta è certo che gli Stati Uniti aboliranno la corsa appena l'Inghilterra accetti tutte le conseguenze del principio. Intanto nei rapporti fra belligeranti, i corsali, fra le nazioni che li ammettono, ancora, hanno i diritti delle navi da guerra tranne quello di costituire un blocco valido. Uguali diritti non hanno verso i neutri. Qui vigono i trattati particolari fra il belligerante ed il neutro ed i principii di diritto internazionale generalmente accettati. Così numero di trattati conchiusi dagli Stati Uniti di America come pure dalla nostra Italia (2) pongono fuori della legge i sudditi dei contraenti che si armassero in corsa a danno d'una delle parti. Così il neutro che non riconosce l'armamento in corsa non può essere catturato e dichiarato perciò *di buona preda* se sospettato non consente il diritto di visita al corsaro, che nei limiti ammessi consentirebbe alla nave da guerra della marina regolare (3). I difensori della *corsa* la chiamano un modo di guerra conforme alla legge primitiva ed alla secondaria (4). Alla legge primitiva no certo, se per questa s'intende l'affermazione del diritto individuale, la sociabilità, la guerra come coazione giuridica da Stato a Stato, non come inconsciente combattimento di belve. Alla legge secondaria no, se la civiltà tenta porla al bando, se i più dei popoli la cancellano dai loro codici. La *corsa* è un *modo di preda.* Quando gli Stati si trovarono nelle guerre sprovveduti, in secoli da noi lontani, di potenti marinerie guerresche, si valsero nella loro opera interessata dei privati cui la ferocia bellica dei tempi faceva consentire in compenso: *la preda.* Dipoi gli Stati, stabilite

chita l'Unione memore poneva all' Inghilterra la nota questione dello *Alabama.* Aut. Rappres. Proporz. delle Minoranze, Cap. III fine.

(1) Pierantoni, *Storia del Diritto Internazionale nel secolo XIX*, Capo IV.

(2) Esempio: Coll'Uraguay, art. 12. (Vedi per lo esame dei singoli articoli delle Convenzioni Internazionali del Regno d'Italia per queste clausole ed altre che potrei citare la *Raccolta delle Leggi speciali e convenzioni del Regno d'Italia,* pubblicata dalla Unione Tipografica di Torino, Dispense 13, e seguenti).

(3) Bluntschli, Opera citata, § 821.

(4) Hautfeuille, *Questions de Droit Maritime*, Cap. XI.

sul mare potenti forze proprie, trovarono nell'uso *il diritto di preda* e lo esercitarono direttamente. Oggi compresa la iniquità dello armamento in corsa, è forza riconoscere iniqua la sua conseguenza: *il diritto di preda;* sia l'eserciti lo Stato, sia l'esercitino i corsari.

CAPO III.

Sistema del Codice per la Marina Mercantile del Regno d' Italia.

I. — Il nostro paese ha riputato un principio indegno d'un popolo libero e civile: *il diritto di preda*. È andato più innanzi del Congresso di Parigi. Non solamente non vi è disposizione nel suo codice che non riconosca altamente il principio già così vigorosamente espresso dallo Abate Galiani (1) intorno alla inviolabilità del commercio dei popoli neutrali (2); non solamente ha abolito l' armamento in corsa (3), ma ha riconosciuto il principio del rispetto integrale della proprietà privata sul mare (4). Nè per questo solo il nostro codice di marina mercantile merita fama fra i più civili di

(1) Stracchi ed infastiditi i neutrali delle tante vessazioni sofferte, del calpestamento di tanti trattati, della violazione di tante assicurazioni date e non mantenute, hanno risoluto collegandosi rivendicare i loro diritti e stabilire per teoria fondamentale e non più soggetta a disputa, che la bandiera neutrale cuopre qualunque persona e merce ancorchè nemica all' infuori del contrabbando di guerra. (*Dei doveri dei principi neutrali*).

(2) Art. 214. Qualora fosse predata una nave nemica se ci saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrale, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario; a meno che non si trattasse di genere di contrabbando o che la nave fosse stata sorpresa nell' atto di rompere un blocco. Codice M. M.

(3) L' armamento in corsa è abolito. Tuttavia salvi gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi del 16 aprile 1856, l'armamento in corsa contro le Potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.......... Art. 208 cod. cit.

(4) La cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle Potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale...... Art. 211 cod. cit.

quanti siano stati scritti fino ad oggi, ma ancora perchè nel suo Titolo IV in assai questioni del diritto marittimo in tempo di guerra risolve nel senso più giusto e più utile le controversie sicchè, come vedremo, conoscerne le disposizioni sarà spesso conoscere gli ultimi e più accettabili risultati, in proposito, così della scienza come della pratica, salvo per ciò che riguarda le applicazioni *particolari* in materia di prede e di riprede, nelle quali le disposizioni del nostro codice sono inferiori di gran lunga a quelle degli altri capi.

Prima tuttavolta di procedere a questo esame è utile scagionare il nostro codice dalle censure che gli vengono mosse per avere agli art. 208 e 211 richiesto la condizione della reciprocità. Si dice che la eccezione non sia all' altezza del progresso in cui l'Italia ha spinto il diritto marittimo. Quando una istituzione ha fatto il suo tempo, ed è divenuta incompatibile colla civiltà, è forza sparisca dal codice di una nazione, indipendentemente di quanto ne possano le altre pensare. Questo è il sistema del codice civile italiano, il quale senza punto badare al trattamento che i cittadini della penisola possano trovare in altro suolo, accorda i diritti civili a tutti gli stranieri residenti nel regno. Le prede fatte anche per rappresaglia non indennizzano i particolari offesi (1) ed il ricambio si riduce ad una stolta vendetta che aumenta il numero delle vittime (2). Le considerazioni esposte non sono incontestabili. Altro è l'ammettere lo straniero al godimento dei diritti civili, altro è combattere il nemico feroce con male collocata umanità. Nel primo caso si afferma quello stesso principio di sovranità territoriale che sottopone al rispetto di tutte le leggi dello Stato lo straniero; nel secondo caso invece s' incoraggia la cupidigia del nemico. Non è a dimenticare che questa barbarie del *diritto di preda* è vinta per opera più dello interesse minacciato dei commercianti di tutto il mondo che per opera degli scrittori, i quali anzi tengono diviso il campo. Se si vuol dunque che sparisca tanta bruttura, non deve lasciarsi popolo alcuno nella posizione di va-

(1) E perchè? Fino a che duri il barbaro uso della preda la rappresaglia non può servire nei suoi risultati di preda allo Stato per indennizzare i particolari offesi dai danni della guerra ? È quistione di legislazione. Tutto ciò senza entrare qui nella complessa quistione dello indennizzo da parte dello Stato ai cittadini danneggiati. Il nostro codice di marina mercantile all' art. 244 destina appunto *pro rata* ai nazionali danneggiati dal nemico il prodotto della preda di rappresaglia.

(2) Pietro De Marco, *Le Guerre Marittime.*

lersi della possibilità di predare senza paura di essere predato. La storia, benefico mentore alle impazienze, per quanto nobili, ci ammaestra che la tentazione sarebbe superiore alla filantropia di più di un popolo che si vanti civile. Bisogna che i popoli si conducano nei rapporti internazionali con ogni possibile umanità, ma che d'altro canto preparino ogni difesa contro le offese. È di vecchia data il: *vis pacem, para bellum.*

II. — Da questo principio di difesa non si diparte il nostro codice nelle eccezioni fatte al divieto che hanno le navi mercantili di correre sull'inimico (1), e a farcene edotti basta la lettura degli articoli senza che siano necessarii ulteriori commenti.

Art. 209. — « *Le navi mercantili essendo aggredite da navi anche da guerra, potranno difendersi e predarle; come pure accorrere alla difesa di altre navi nazionali od alleate aggredite e concorrere colle medesime alla preda* ».

Art. 210. — « *Se una nave nemica tentasse di fare preda in vista delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero presi dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soccorso della nave aggredita. Se la nave aggredita è salvata, le persone avranno un premio a carico della proprietà salvata da determinarsi in caso di disaccordo dalla autorità marittima competente* ».

III. — Venendo ora allo esame che ci siamo proposti cominciamo dal Capo VI, dove è parlato delle rappresaglie. L'art. 243 comincia (2) colla enunciazione del principio moderno chiamato *indulto,* per il quale non si riconosce di buona guerra la cattura delle navi nemiche che si trovino nei porti dei belligeranti all'apertura inattesa delle ostilità, prin-

(1) Art. 207. Nessuna nave mercantile potrà correre sul nemico, fare prede, visitare navi od esercitare atti di guerra se non nei casi indicati dagli articoli seguenti. Cod. cit

(2) Art. 243. Le navi mercantili di nazione nemica che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvacondotto per recarsi in patria.

cipio oramai applicato in tutte le guerre marittime dopo che al 1854 la Francia e l'Inghilterra ne dettero l'esempio con una dilazione alle navi russe per lasciare i loro porti; e fino qui il codice italiano è conforme ad un principio accettato generalmente; è nella seconda parte dell'articolo (1) che viene a risolvere in modo assolutamente superiore ad ogni contestazione le controversie di applicazioni a proposito di *embargo.*

L'*embargo* dallo spagnuolo *embargar* (arrestare) differisce essenzialmente dalla cattura, questa è contro il belligerante esercizio del *diritto di preda*, contro il neutro pena per i casi di violata neutralità; quello è invece un sequestro che si pone da un Stato sulle navi nazionali od estere che si trovino nei suoi porti sicchè non possano uscirne.

L'embargo si pone per intercettare comunicazioni, per impedire la divulgazione di notizie che vogliono tenersi segrete, particolarmente per rappresaglia (2). L'embargo posto per ottenere soddisfazione da una potenza non ha *l' animus hostilis* se la soluzione del dissenso riesca pacifica, ma se altra sia la soluzione l'*animus hostilis* ha effetto retroattivo e l'*embargo* può trasformarsi in cattura. Gli scrittori, quasi generalmente, salvo le questioni di limiti, vogliono giustificare l'*embargo.* Hautfeuille, sempre più felice quando difende che quando combatte il rispetto alla proprietà privata, trova parole eloquentissime contro l' *embargo.* Certo l' *embargo* male si giustifica dalla storia dei suoi abusi, certo oggi colle ferrovie ed i telegrafi è puerile parlare di avvenimenti tenuti segreti nei limiti d'un territorio, certo è una iniquità quando alla vigilia d'una guerra lo si ponga sopra quantità di navi col progetto di catturarle dopo, certo si hanno altri modi, oggi specialmente, nel diritto delle genti per chiedere soddisfazione delle offese ricevute. Fatto è poi che nessun trattato di commercio riconosce l'*embargo* ed in molti viene escluso. Il codice italiano respinge in principio

(1) Ciò non di meno in via di rappresaglia potrà farsi luogo all' *embargo* o sequestro di tali navi quando il nemico avesse cominciato le ostilità catturando le navi nazionali che si trovano nei suoi porti od operando estorsioni nelle provincie dello Stato.

(2) Secondo Hautfeuille (*Des droits et des devoirs des nations neutres en temp de guerre maritime*, Tom. IV, Tit. XIV) da un secolo a questa parte si chiama embargo il sequestro tendente a questo fine mentre l' *embargo* si limitava prima agli altri scopi esposti.

l'*embargo*; e ne fa una rappresaglia *determinata* al caso in cui l'inimico avesse violato il principio dello *indulto* od operate *estorsioni* nello Stato. È una soluzione che tronca i dissensi di applicazione disponendo il trattamento *della reciprocità* e non come fatto permanente ma *reciprocità susseguente* al male operato dal nemico. Con buona pace dei pubblicisti il codice italiano e Hautfeuille sono dalla parte della ragione perchè anche l'*embargo* è una di quelle misure che giova ai più forti a detrimento dei più deboli. È superfluo aggiungere che da tutto lo spirito che informa le disposizioni del nostro codice è escluso il cosiddetto *diritto di angaria* (1) (2). Gessner (3) vorrebbe così a proposito del *diritto di angaria* come del *Jus praeemptionis* (4) sulle merci destinate al belligerante nemico, che non si adottasse un principio assoluto di diniego ma così il *diritto di angaria* come il *privilegio di compera* si negasse al belligerante solo quando a suo favore non concorra *la necessità della propria conservazione* (5).

(1) Tuttavolta potrebbe parere da alcuni trattati particolari di commercio e navigazione conclusi dall'Italia che sia riservato il *diritto di necessità* per valersi delle navi o di altro. Così allo art. 4 del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti si legge: « I cittadini di nessuna delle parti contraenti saranno sottoposti negli Stati o territorii dell'altro a niuno *embargo*, nè trattenuti colle loro navi, carichi, mercanzie od effetti per qualunque spedizione militare, nè per qualsivoglia motivo pubblico o privato, senza che venga accordata agli interessati una indennità sufficiente; previamente convenuta quando sia possibile ». Ma non vi ha dubbio che per i principii generali come per lo spirito della nostra legislazione e per il carattere liberale del trattato conchiuso non sia questo il significato dello articolo. Si è voluto porre i privati al sicuro non di un diritto, ma dei danni di una eventuale rappresaglia, per ciò che si attiene ai loro intereressi.

(2) I belligeranti, rispettando sempre la neutralità, la sottomettono talvolta a determinate esigenze che senza distruggerla, inceppano momentaneamente la libertà ai neutrali. Ciò avviene quando uno Stato belligerante requisisce i bastimenti neutrali che si trovano nei suoi porti e nelle sue rade e li obbliga a trasportare, mediante salario, armi, truppe, munizioni; si dà a questa requisizione il nome di angaria. Massè, *Diritto Commerciale*, Tom. 1, Lib. II, Tit. 1.

(3) Opera citata, Capit. Quinto e Primo.

(4) Altra pretesa dell'Inghilterra troppo difesa dai pubblicisti. È vero che la limitano.

Anche Kluber: « *Tutte le mercanzie che non sono di contrabbando possono essere trasportate liberamente dai neutrali tranne alle piazze assediate, bloccate od investite. Il nemico* NON PUÒ IMPADRONIRSENE che quando ne abbia fortemente bisogno per la sua esistenza e sempre pagandone l'intiero valore ». (*Dritto delle genti moderne*, parte 2, tit. 2).

(5) Opera cit., loc. cit. Resta poi sempre inconciliabile il principio della

È una scappatoia perchè resta irresoluta la difficoltà *della valutazione della necessità* lasciata all'arbitrio del belligerante. Si potrebbe meglio sostenere che senza armare i belligeranti d' un nuovo pretesto ad arbitrii contro il commercio dei neutrali, *la necessità della propria conservazione* fa sempre trovare al belligerante, *che è in istato di comprare,* l'aiuto cercato. Se poi fosse il caso di esistenza propria o di salvare il nemico ridotto agli estremi allora entreremmo per ciò che riguarda la merce al nemico diretta in quistione del tutto estranea, si tratterebbe cioè dei doveri del neutro e dei diritti del belligerante in materia di contrabbando di guerra; e non basta a confondere due cose diverse la sottigliezza dei pubblicisti inglesi che fondano il *jus praeemptionis* sopra una lata interpretazione della dottrina del contràbbando relativo. E per vero il *contrabbando relativo* deve risultare dalle categorie di merci specificate in una determinata convenzione od avere non dubbio carattere di ausilio per le particolari circostanze del fatto. Dippiù non è a confondersi col preteso diritto *di privilegio di compra*, il pagamento che si faccia al neutro, in base a trattati interceduti, delle merci di *contrabbando relativo,* pagamento che concilia gli interessi del belligerante senza ledere il neutro nella produzione e nel trasporto delle sue merci.

È a vedersi ora quali siano le disposizioni del nostro codice in materia di contrabbando di guerra.

IV. — La materia certo una delle più controverse del diritto internazionale, ha una storia lunga ed una importante bibliografia a cominciare dalle leggi romane (1); e dalle de-

extraterritorialità (o territorialità se si voglia secondo Buccellati, Esperson ed altri) delle navi colla possibilità della legittimità dell'angaria in qualsiasi circostanza. Vero è che qui mi si potrebbe rispondere che autorevoli scrittori come Marshal, Reddie, ed anco un Congresso marittimo ed appunto quello di Napoli del 1871 non ammettono la extraterritorialità delle navi mercantili nelle acque territoriali di un altro Stato. Pure la risposta poco impensierisce perchè è assicurato nella scienza il trionfo della dottrina media quale fu sostenuta anche al Congresso di Napoli dal Rocco, dal Beltrami, dallo Arabia, dal Ruggeri, degli *atti interni* della nave godenti di extraterritorialità mentre lo Stato esercita la sua delle sovranità territoriali per gli *atti esterni*. Ad ogni modo le disposizioni del codice sono consone a questi principii. Aggiungo che a negare il dritto di angaria si possono trovare cento casi di analogia. Ne citerò uno. Chi non sa delle rimostranze inglesi, per cittadini inglesi soggetti dalla America al servizio straordinario di guerra perchè colà *godenti del voto?*

(1) L. 2. C. *De rebus quae exportari non debeunt IV 41,* dove è indetta

cretali ponteficie a tempo delle crociate (1), casi di analogia, a quantità di leggi marittime (2) di trattati (3), di pubblicisti (4) che fino a noi trattano esplicitamente la materia ed hanno prodotto traverso le dottrine le più contradditorie quella che sembra prevalere oggi. La materia del contrabbando di guerra è la parte più essenziale della trattazione dei diritti e doveri dei neutrali nelle guerre marittime; richiederebbe un volume la sola esposizione delle opinioni e discussioni dei pubblicisti più conosciuti. Mi è forza dunque riassumere la controversia rimandando agli autori per la esposizione delle teorie (5). Anzi tutto è a vedersi che significhi l'espressione: *contrabbando di guerra.* Lo spiega la etimologia della parola contrabbando: *contra bannum,* contro il bando, la legge, la proibizione.

Il commercio dei popoli è essenzialmente libero in tempo di pace; ora in tempo di guerra può questo commercio pa-

pena capitale a chi provveda di armi i barbari. Non si dimentichi che per Roma chi non era amico, era nemico. La tradizione poco civile non fu perduta. Al secolo XV i Papi Niccolò V e Calisto III per favorire le conquiste portoghesi minacciarono la scomunica a chiunque provvedesse alcun mezzo di difesa agli Africani (Hautfeuille, op. cit. Vol. I.).

(1) Bolle di Alessandro III, Innocenzo III, Clemente V minaccianti confisca, scomunica e schiavitù a chi fornisse di armi i Saraceni. Gonzales, *Telles comment. ad lib. V, T. VI, De Judaeis et Saracenis.*

(2) A cominciare dal Giudicato di Oleron, dalle leggi di Whisby e della Ansa.

(3) Gli autori citano come uno dei più antichi un trattato del 1406 fra il Re d'Inghilterra ed il Duca di Brettagna. Questo trattato inibisce ai contraenti il commercio delle armi coi rispettivi nemici.

(4) Fra i primi Alberico Gentile (*De Jure belli,* lib. 1. Cap. 21). Secondo la sua dottrina in proposito non molto chiara, il diritto naturale consente ai neutri una libertà di commercio illimitata, il diritto delle genti un potere ai belligeranti d'interdire il commercio col nemico di mercanzie che possono aiutarlo a continuare la guerra. Dice Gessner, questa è già la dottrina che dovrà produrre interminabili controversie dacchè il contrabbando di guerra considerato col *diritto del belligerante* invece che alla stregua del *dovere dei neutrali,* avrà confini indeterminati.

E Grozio (*De jure belli ac pacis,* lib. III. Cap. 1.) « Primum distinguendum est inter res ipsas. Sunt enim quae in bello tantum usum habent *ut* arma; sunt quae in bellum nullum habent usum: *ut quae voluptati inserviunt;* sunt quae et in bello et extra bellum usum habent ut pecuniae, commentus, naves et quae navis adsunt ». Vediamo apparire la nozione del contrabbando relativo: *quae et in bello et extra bellum usum habent.*

(5) Cocceio — Klüber — Lampredi — Galiani — Vattell — Hubner — Heffter — Calvo—Cauchy — Phillimore — Hautfeuille — Gessner — Vidari etc. etc.

tire restrizioni? e quali? Se i diritti dei belligeranti ed i doveri dei neutrali stabiliscono proibizione del commercio di talune mercanzie colle parti guerreggianti, la mercanzia in commercio malgrado il divieto sarà contra *bannum belli*, contro il divieto della guerra, *contrabbando di guerra*. Cominciano i pubblicisti dal chiedere se il *contrabbando di guerra* appartenga nella sua nozione al *diritto internazionale primitivo*, od al *diritto convenzionale*. La controversia non è meramente dottrinale perchè da un diverso principio si viene ad applicazioni differenti. Tutti convengono che non si possa dire ai neutri « non commerciate col mio nemico, interrompete, perchè io le ho interrotte, le vostre relazioni di affari e di amicizia con un popolo che non vi ha offeso, vendete solo a me ovvero vendete solo a non belligeranti, rovinando così per limitazione di mercato la vostra produzione, il vostro benessere economico, causa i nostri dissensi ».

Dunque in principio generale la libertà del commercio per i popoli neutrali è un diritto incontestato. La storia ha qualche esempio contrario, ho citato a questo proposito i trattati che imponeva la lega anseatica, ma l'abuso della forza ed anche l'uso del *jus retortionis* in un tempo di violenza, non può elevarsi a principio. Ciò posto, come ammettere che *il diritto internazionale primitivo* possa limitare il commercio dei neutrali e proibire ad essi le contrattazioni col nemico in determinati prodotti della industria loro? Ed allora, dicono taluni dei pubblicisti, il *contrabbando di guerra è di diritto convenzionale*, e ciò ammesso non è più ristretto necessariamente, come si vorrebbe, alle cose di uso immediato in guerra per offesa o difesa, ma può estendersi a quanto il belligerante reputi favorisca il suo nemico nell'atto ch'egli guerreggia. Quanto ad escluderlo perchè non è diritto internazionale primitivo, si oppone un diritto superiore del belligerante: *jus necessitatis*. La conseguenza di queste dottrine ch'io ho esposto ha portato e porta nella pratica ad una tanto larga interpretazione del *jus necessitatis* che il belligerante il quale se ne fa arme (1) include nella designazione di *contrabban-*

(1) Tale è la pretesa inglese che perdura ancora ed è causa che non si possa stabilire un principio comune in materia *di contrabbando di guerra* da aggiungere alle dichiarazioni di Parigi del 1856, mentre le altre Potenze favoreggiano il sistema *allo inglese* opposto cioè il sistema sanzionato nei venti articoli di contrabbando specificato per la *neu-*

do relativo quanto possa in qualunque modo giovare al suo nemico fuori dei termini dello *ausilio diretto*, *immediato ai fini della guerra*, soli termini che fanno *legittima la difesa* e l'esercizio del *diritto di necessità*. Una dottrina contraria sostiene il *contrabbando di guerra* essere di *diritto internazionale primitivo*, e per vero ciò è chiaro quando per principio di diritto internazionale primitivo s'intenda una massima di equità sostituita all'arbitrario in determinati rapporti fra le genti. Inteso così il *contrabbando di guerra* altro non può essere che quello il quale viola i principii di *neutralità*. E questi principii devono intendersi largamente. Errano in diritto ed in fatto quei pubblicisti che li fanno consistere solo nel non fare *atto di ostilità* contro uno dei belligeranti, la neutralità include *l'eguaglianza di trattamento* e lo astenersi da qualunque *ausilio di guerra* ai belligeranti. Ora il provvedere i belligeranti dei *mezzi diretti ad offendere* è contravvenire ai *doveri della neutralità*, e questo appunto del commercio col suo nemico *di questi mezzi diretti di guerra* è *contrabbando di guerra* verso il belligerante. E perciò di *diritto internazionale primitivo*, e non *convenzionale*. Perciò è ancora limitata la nozione del contrabbando di guerra *ai mezzi diretti di offesa in guerra* e non può accettarsi la dottrina arbitraria del *contrabbando relativo*. Il *diritto di necessità* del belligerante non ha priorità sul diritto di libero commercio del neutrale. Il diritto del belligerante prende il disopra quando si tratta della sua legittima difesa e perciò la nozione da accettarsi deve essere quella del *contrabbando assoluto*. Ora è a dirsi da noi, astrazione fatta dalle pretese della dottrina contraria e da particolari specificazioni di pubblicisti, quali siano le merci oggi generalmente riconosciute come *contrabbandi assoluti* di guerra. Il nostro codice di marina mercantile dice:

« Salvo le diverse convenzioni per trattati e le dichiara-
« zioni fatte al principio delle ostilità, si dichiarano oggetti
« di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine,
« i *revolvers*, le pistole, sciabole ed altre armi, da fuoco o
« portatili di ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi
« militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che,
« senza manipolazione, può servire ad immediato armamento

tralità armata del 1800. È inutile aggiungere che fra i pubblicisti sono gli inglesi che difendono il sistema della loro nazione.

« marittimo o terrestre (1) ». E queste disposizioni rispondono pienamente alla dottrina del *contrabbando assoluto.*

Sono tuttavolta da aggiungere alcune considerazioni. Ed anzi tutto perchè il codice dice: « Salvo le diverse convenzioni per trattati, e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità? » Ad evitare applicazioni erronee nella pratica in quei casi nei quali speciali convenzioni con altre Potenze dessero più lata o ristretta interpretazione al contrabbando di guerra. Vero è che la nozione del *contrabbando assoluto* è oramai chiara ed accettata, ma la enumerazione delle mercanzie varia in parecchi trattati e talvolta vi sono contenuti oggetti che sono estranei alla nozione del *contrabbando assoluto.* Così l' Inghilterra persiste a considerare i *viveri* come contrabbando di guerra (2). Il riferirsi ai trattati, il conchiuderli è opera di saggezza perchè esclude nella pratica le difficoltà d' interpretazione; solamente è da augurare che le nazioni si mettano diffinitivamente di accordo sulla materia per escludere ogni possibilità di equivoco. Dippiù le dichiarazioni fatte al principio delle ostilità possono anche riguardare pretese di una Potenza determinata ad offendere il commercio dei neutri con norme inaccettabili di *contrabbando relativo.* In questi casi, così gli altri belli-

(1) Accetta il sistema sostenuto già dalla specificazione della neutralità armata. Questo sistema il Regno d' Italia segue nei trattati di commercio e navigazione. Per esempio con gli Stati Uniti (art. 15): La libertà di commercio.... si estenderà ad ogni specie di mercanzie eccetto.... il contrabbando di guerra.... si dichiarano compresi *e non altri.*

1.° cannoni, mortai, colubrine, obizzi, fucili semplici e rigati, rifles, pistole, spade, aste.... bombe, granate, polvere, miccie, palle ed ogni altra cosa ad esse appartenenti ed espressamente manipolate per queste.

2.° Cuoiami da infanteria, strumenti da guerra ed armi difensive, abiti tagliati o fatti in forma militare e per uso militare.

3.° Cuoiami da cavalleria.

4.° E generalmente ogni specie di armi ed istrumenti di ferro, acciaio, ottone e rame, ed ogni altra materia manifatta, preparata e formata espressamente a fare la guerra in terra ed in mare.—Vedi pure art. 21 del trattato col Messico riproduzione dell' articolo del nostro codice di marina mercantile.

(2) Nel trattato coll' Italia non si parla punto o poco della materia e per l' Inghilterra si comprende. Non so comprendere con eguale facilità perchè altri nostri trattati con potenze europee, per esempio colla Russia, colla Danimarca, colla Germania (vedi Raccolta citata) ed altre, manchino di articoli relativi non solo a questa del *contrabbando di guerra,* ma anche ad altre materie controverse.

geranti come i neutri debbono verso quella Potenza entrare in un sistema di rappresaglia che la costringa se non per altro, per interesse proprio, a rinsavire. Io ho esposto fino a questo punto le due dottrine opposte, ma credo quella ch'io ho accettato del *contrabbando assoluto* suscettibile di una concessione all' altra. Non si può accettare per le ragioni già esposte la teoria del *contrabbando relativo*, ma non perciò potrà negarsi che in particolari circostanze una mercanzia, non riconosciuta generalmente come *contrabbando di guerra*, possa divènire tale perchè costituisca *un ausilio diretto ed immediato alla offesa o difesa* per uno dei belligeranti. Ad esempio, cavalli acquistati dallo inimico per rimontare la propria cavalleria, placche di acciaio per corazzare le sue navi, carbone per riempirne i depositi ad uso della flotta e via dicendo. Qui non mi sembra possa negarsi che non siano rispettati i *doveri della neutralità*. Senza ammettere la teoria del *contrabbando relativo* in quanto è pericolosa, ed arbitraria si deve per altro convenire che si hanno *casi particolari di contrabbando relativo*. La difficoltà sta nel giudicarne, ma questo nulla toglie alla essenza del fatto. La materia dei giudizii e della guarentigia di imparzialità è susseguente, e dipende dall' ordinamento generale dei giudizii in materia di prede. È utile ammettere l' eccezione anche per farvi rientrare quegli atti che per analogia si equiparano al contrabbando di guerra, come sarebbero: *il trasporto di soldati e marinari, il trasporto di istruzioni e dispacci di guerra, il provvedere navi di guerra e trasporto*. Difatti il numero o la qualità, o il modo d' imbarco o trasporto dei soldati o marinari; il tenore dei dispacci; la destinazione di uso della nave; possono costituire *ausilio diretto ed immediato* ad uno dei belligeranti, mentre gli atti anzidetti non sarebbero equiparati a contrabbando e nel giudizio, se avvenuta cattura, dovrebbero gli aventi causa danneggiati essere risarciti se si trovasse non violato dal neutro il suo dovere perchè ad esempio non costituente imbarco di truppe il passaggio di pochi soldati o la buona fede del neutro raggirato; perchè i dispacci fossero pure di natura diplomatica, non costituissero ordini, istruzioni o rivelazioni strategiche; perchè infine la nave diretta a nemico fosse di commercio e destinata a tale uso.

Il nostro codice può includere ogni atto di *contrabbando equiparato* e di *contrabbando relativo* nello inciso « e ge-

neralmente tutto ciò che può servire ad im. mento marittimo e terrestre ». La chiarezza . legge giova grandemente nella materia che c. in ogni altra, alla rettitudine dei giudicati.

La storia dei giudizii delle prede e delle ri rebbe tanto carica di iniquità se le leggi mari avuto ed avessero carattere di equità e di ce.

Dove il nostro codice non risponde alla giur accettata nelle leggi marittime e nei giudicati nalità del contrabbando di guerra. Anche a questa penalità largamente discutono dissente pubblicisti citati nel corso di questo scritto. « I non ha in diritto giurisdizione sul neutro, ogni nalità dovrebbe essere esclusa. Pure la pratica i. per il diritto di difesa del belligerante ha altrim sicchè il *contrabbando di guerra* viene genera getto a confisca senza altro e rimangono esem disposizioni per le quali nei trattati 11 giugn maggio 1828 fra gli Stati Uniti e la Prussia v data al neutro una indennità per il contrabban Tuttavolta alla confisca della parte di merce proib *il diritto di difesa* del belligerante, la nave ed carico devono essere rilasciati liberi. Il sistema . sottoporre la nave ed il resto del carico a con. merce di contrabbando raggiunga i tre quarti del carico intero è inconseguente. Il sistema inglese pe si moltiplicano i casi di confisca del resto del cari nave si riannoda a tutta la giureprudenza severa ressata dei Consigli di Prede brittannici. La con merce di contrabbando, l'obbligo di seguire al port che ha fatto la cattura, la perdita del tempo e le ne derivano, sono repressione sufficiente alle infraz tro il divieto del contrabbando di guerra »: Il Codic allo art. 215 ha opinato diversamente: « *Le navi cariche in tutto od in parte di generi di contr di guerra dirette ad un paese nemico saranno c e condotte in uno dei porti dello Stato dove la la merce di contrabbando saranno confiscate* E L MERCANZIE LASCIATE A DISPOSIZIONE DEI PROPRIE Malgrado sia questo del codice italiano un sistema cettato quanto alla confisca della nave in massima ritto internazionale dei giorni nostri, pure credo

difendere. Il codice italiano non è spinto da cupidigia di preda, non confisca la merce che non sia di contrabbando, confisca invece il contrabbando come di diritto, la nave come rappresaglia di violata neutralità.

Se si considera che il nostro codice è scrupoloso e leale osservatore di tutti i doveri della neutralità (1) verso gli altri, secondo gli ultimi pronunziati della scienza e della pratica; se si consideri quanto rispetto professi alla proprietà privata; se si consideri infine quale rispetto abbia per la

(1) Capo VII. *Della neutralità dello Stato verso le potenze belligeranti.*

Art. 246. In caso di guerra fra potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevute nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato navi corsare o da guerra con prede, se non nel caso di rilascio forzato.

Esse dovranno uscirne appena cessato il pericolo.

Nessuna nave da guerra o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattr' ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti; quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione.

In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati.

247. Le navi da guerra di una potenza amica, quando anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiagge dello Stato, purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico.

248. In nessun caso una nave belligerante potrà fare uso di un porto italiano a scopo di guerra, e per approvigionarsi d' armi o munizioni.

Non potrà, sotto pretesto di riparazione eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca.

249. Alle navi da guerra o corsare belligeranti non saranno forniti se non i viveri e derrate ed i mezzi di riparazione puramente necessarii alla sussistenza del loro equipaggio, ed alla sicurezza della loro navigazione.

Le navi da guerra o corsare belligeranti, le quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvigionamento se non ventiquattr'ore dopo il loro arrivo.

250. Allorchè navi da guerra, corsare o mercantili, delle due parti belligeranti, si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattr'ore fra la partenza di qualunque nave d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte.

Questo intervallo potrà venire accresciuto, secondo le circostanze, dall'autorità marittima del luogo.

251. La preda, e qualunque atto di ostilità fra navi di nazioni belligeranti nel mare territoriale o nel mare adiacente alle isole dello Stato, costituirà violazione di territorio.

libertà del commercio nel suo modo d'intendere il contrabbando di guerra, non si troverà troppo severo il principio dell' art. 215. I proprietarii delle navi le affidino a capitani di onore, dei quali è ricca la marina mercantile di tutto il mondo, che rispettino i doveri che loro fossero imposti, e primo il non esporre la nave a confisca. Non è poi detto che, quando militassero in favore della nave circostanze tali da rendere iniqua la cattura e contraria allo spirito dell'art. 215, giustizia, non potesse essere resa dalle nostre Commissioni delle prede.

V. — Anche la materia del Blocco è delle più controverse nella scienza. Le difficoltà sono ancora maggiori che per il contrabbando di guerra, perchè il diritto nel belligerante di interdire al neutro qualunque commercio coi luoghi bloccati non risulta dai doveri della neutralità ed ha latitudine massima invece che limitata a pochi articoli di merci determinati.

I pubblicisti inglesi poco si curano di ricercare il fondamento giuridico del diritto di blocco. Per Wildman (1), per Phillimore (2), per Reddie (3) basta la pratica inglese, la quale respingono solo in quanto all'antica pretesa abbandonata poi nelle dichiarazioni di Parigi (1856) del blocco *in carta*. Il danese Hübner invece autore classico nella materia (4) e dopo di lui a distanza di un secolo i francesi Ortolan ed Hautfeuille (5) ricercano questa base e reputano in sostanza, ciascuno di essi dal suo punto di veduta e di ragionamento, trovarla nello esercizio di sovranità territoriale del belligerante sui luoghi ch' egli è riuscito ad occupare. Questa dottrina accettata anche da pubblicisti italiani (6) non parmi soddisfacente.

Hautfeuille solo ne vede fra 'quelli che la sostengono il lato debole, che è appunto lo essere le navi bloccanti fuori del tiro di cannone della costa e perciò in mare libero, e risponde alla valida obbiezione adducendo che i cannoni delle navi bloccanti dominano il mare territoriale e che perciò

(1) *Institutes of international law*, Vol. II.
(2) Opera citata, Vol. I.
(3) *In maritime international law.*
(4) *De la su'sie des batiments neutres*, Vol. I.
(5) Opere citate.
(6) Casanova, *Lezioni di Diritto, Int.*, Lez. XXV. — Sandonà, *Trattato di Diritto Int.*, Vol. II.

questo viene ad essere soggetto alla Potenza che mantiene il blocco, come a quella, che lo subisce.

La risposta può essere acuta, ma continuo a ritenerla insufficiente, perchè, in caso opposto, bisognerebbe per logica conseguenza accettare una dottrina contraria ad ogni principio della libertà dei mari, che cioè potesse considerarsi come soggetto alla sovranità di una determinata Potenza lo spazio di alto mare dominato dal tiro delle sue navi da guerra. Heffter dà al blocco un fondamento arbitrario quando ne fa una « specie di prevenzione (1).

I più degli altri pubblicisti, così antichi come moderni, non vedono altro fondamento giuridico al blocco che *la necessità della guerra.* Ma appunto per questo, come osserva il Bluntschli (2), il blocco essendo un diritto *necessario* deve essere limitato ai casi nei quali realmente vi sia necessità assoluta. E questo esclude i blocchi *per notificationem* (3), i blocchi *per crociera* (4) il preteso diritto *di prevenzione* (5) o quello di *inseguimento* (6). La necessità deve risultare dalla *utilità diretta, immediata* delle operazioni della guerra *con efficacia di risultato.* Di qui il principio ormai generalmente accettato che il blocco debba essere effettivo. Il codice italiano all'art. 217 coerente ai principii della dichiarazione di Parigi stabilisce: « *Le navi di bandiera neutrale sorprese in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato saranno catturate e confiscate colle merci che vi fossero caricate* ». Ora quale sia il blocco effettivo, oltre precedenti definizioni anco più late e precise della *neutralità armata* e di altri trattati, viene espresso nelle dichiarazioni del 1856 colle parole all'art. 4: « *Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire*

(1) *Le Droit international pubblic de L'Europe* (traduzione Bergson).

(2) Op. cit., § 827 nota.

(3) Strana pretesa per cui un belligerante voleva troncare il commercio pacifico dei neutrali con tutte le coste del nemico con un ordine diplomatico, violento attentato alla libertà del commercio dei neutri. Nello sviluppo storico della materia è anche l'Inghilterra quella che ha dato i più funesti colpi al diritto delle genti.

(4) Altro mezzo di sostituire l'arbitrio del belligerante alla sua necessità di venire a capo d'una determinata posizione per il fine della guerra.

(5) Per il quale si pretese chiamare colpevole di violazione di blocco il nemico incontrato in altro mare se diretto a porto bloccato.

(6) Si pretese anche catturare in alto mare il neutro pel solo fatto della provenienza da un porto sottoposto a blocco.

maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'enemi ». L'articolo del nostro codice include qualche cosa di più perchè colle parole: *blocco dichiarato* richiama il principio che non vi ha violazione se ai neutri non si notifichi, dai belligeranti, il blocco. Anzi a proposito delle dichiarazioni di Parigi è ad aggiungere che in materia di blocco lasciano a desiderare. E per vero è pericoloso il parlare di blocco *al litorale* nemico. Si potrebbe così vedere indirettamente riconosciuto il sistema, lesivo alla libertà commerciale dei neutri, delle crociere. Dippiù l' art. 4 della convenzione di Parigi è troppo laconico rispetto alle questioni che sorgono intorno alla consapevolezza o meno delle navi della esistenza del blocco, intorno ai termini di libera uscita del neutro da un porto al momento della notificazione del blocco, ed in genere a tutti i principii in proposito riconosciuti oggi dal diritto internazionale moderno (1). Non si può dire che il nostro codice

(1) Quali siano questi principii può vedersi negli art. 13 e 14 del trattato di comm. e nav. fra L' Italia e gli Stati Uniti che riproducono i principii della neutralità armata e le più sane disposizioni di altri trattati precedenti. Art. 13. Le Alte Parti contraenti avendo convenuto che lo Stato di guerra fra una di esse ed una terza Potenza, eccetto i casi di blocco e di contrabbando di guerra, non avrà influenza sul commercio neutrale dell'altra, e bramando rimuovere ogni dubbio che possa finora essere stato elevato riguardo a quanto è necessario, secondo i principii d'equità e di giustizia, per costituire un blocco legale; esse quì espressamente dichiarano che saranno considerati come bloccati soltanto quei luoghi, che saranno effettivamente investiti da forze navali capaci d'impedire l'accesso a' neutrali, e in guisa disposte da creare per parte dei medesimi un evidente pericolo di entrarvi. Art 14. E considerando che di frequente avviene che de'bastimenti navighino verso un porto od una piazza appartenente al nemico senza sapere che la medesima è assediata, bloccata o investita, è convenuto che ogni bastimento che si trovi in siffatte condizioni può essere respinto da quel porto o da quella piazza; ma non sarà trattenuto, nè verrà confiscata nessuna parte del suo carico, se non sia contrabbando di guerra, a meno che, dopo aver ricevuto avviso di quel blocco od investimento da un ufficiale comandante una nave che faccia parte delle forze bloccanti, mediante annotazione fatta dal medesimo sulle carte della nave, menzionante la data e la latitudine e longitudine, in cui detta annotazione venne fatta, esso di nuovo tentasse di entrare; ma gli sarà permesso di andare ad un altro porto o piazza che crederà conveniente. E neppure a nessuna nave di una delle Parti che sia entrata in un porto prima che questo fosse effettivamente assediato, bloccato o investito dall'altra, sarà impedito di uscirne col suo carico, e se dessa vi si trovasse dentro dopo la conquista o la resa, non sarà nè la nave nè il suo carico sottoposto a confisca, ma saranno restituiti a' loro proprietarii; e se una nave entrata

provveda a tutti questi casi; ma poichè le Commissioni delle Prede giudicano sussidiariamente alla legge positiva secondo i principii di diritto internazionale ed i precedenti dei trattati, si può in compenso affermare che i giudicati italiani siano al coperto dal sanzionare iniquità. Il codice italiano non ritiene inoltre permessi in diritto i *blocchi pacifici*. Questa affermazione risulta dal disposto dell'art. 106 ove a proposito dei doveri dei capitani verso le navi da guerra di Potenza amica è detto: « Non son tenuti *in tempo di pace* a sottoporsi a visita od altro *atto di giurisdizione* per parte delle navi estere salvo quanto è stabilito relativamente ai paraggi soggetti alle crociere per impedire la tratta degli schiavi ».

VI. — La conseguenza diretta, in pratica, dei diritti del belligerante rispetto al contrabbando di guerra è il *diritto di visita*, conseguenza ancora della soggezione a preda della nave e merce *nemica*.

Questo diritto così inteso appare colle prime leggi marittime e coi primi trattati dando luogo a controversie per la sua applicazione. Così regnando Elisabetta d' Inghilterra e guerreggiando cogli Spagnuoli, i Francesi negarono alle sue navi il diritto di visita richiesto sulle navi dirette a Spagna: « Galli. . . . concedere ne hoc quidem voluere, dicentes « obtentum rapinis et commerciis turbandis qüaeri » (1). Tuttavolta dal XVII secolo in poi appare come incontroverso in principio nel diritto positivo delle genti e nei più degli scrittori il diritto di visitare le navi sospette, e Gessner dice essere a sua conoscensa due soli pubblicisti che lo abbiano respinto come violazione del diritto delle genti, il Borneman, danese, ed il Pöhls di Amburgo (2). Veramente reputo la bibliografia più ricca di oppositori che non dica Gessner.

Così ho trovato taluno respingere il diritto di visita come conseguenza del non aver ammesso il *contrabbando di guerra*, libero, senza limitazione, il commercio dei neutrali cade

nel porto prima che il blocco avesse luogo, dopo che questo è stabilito prenderà a bordo del carico, sarà soggetta ad essere avvertita dalle forze bloccanti di tornare al porto bloccato e di deporre il carico; e se, dopo di aver ricevuto tale avviso la nave persisterà nel voler partire col carico, essa andrà sottoposta alle stesse conseguenze di una nave che tenti di entrare in un porto bloccato dopo averne ricevuto avviso dalle forze bloccanti (Leggi Speciali — Serie 8.ª Vol. unico).

(1) Grozio, *De jure belli ac pacis*, III. c. 1.

(2) Opera citata.

il diritto di visita (1). Altri scrittori, ed anco noti, ho ritrovato poco precisi nello annoverare qualche pubblicista autorevole come contrario al *diritto di visita*, mentre questionavasi non del *diritto* ma dei *limiti*. È inutile registrare il nome dei detti scrittori perchè è facile nella grande quantità di libri, di controversie e di pareri su tutta la materia del diritto marittimo, cadere in errori per affrettata interpretazione di qualche passo. Ammesso il contrabbando di guerra sarebbe illogico non ammettere il diritto di visita, ma come questo diritto può essere considerato come la procedura necessaria alla applicazione di un diritto di difesa riconosciuto al belligerante, ne consegue razionalmente che *il tempo*, *il luogo*, *il modo*, della visita debbono essere in armonia alla *necessità reale del belligerante*. E prima diciamo del *tempo*. In tempo di pace non può ammettersi diritto di visita. Sono note le pretese dell'Inghilterra per esercitare il diritto di visita su tutte le navi mercantili sotto colore d'impedire la tratta dei negri, sono note le resistenze a queste pretese da parte in ispecie degli Stati Uniti, e noti sono gli ultimi risultati per i quali l'Inghilterra ha riconosciuto le giuste ragioni di opposizione (2) ed i trattati hanno, per estirpare la vergognosa piaga, stabilita una visita condizionata ora al *sospetto ed alla reciprocità*, ora alle condizioni dette aggiunta la determinazione *dei mari* e delle *navi in crociera* (3) condizioni aggiunte in tutti i trattati conchiusi a cominciar da quelli già da me citati del 1841 (4).

Ma se il *diritto di visita* in tempo di pace non ha fondamento, salvo i trattati particolari per raggiungere un determinato fine comune in determinati luoghi, si potrà in tempo di pace non ottemperare al *diritto d'inchiesta* della bandiera?

(1) Esperson, *Diritto Diplomatico* etc., Vol. II, Tit. II, parag. 75, nota.

(2) L'ultima disputa risale al 1858. L'Inghilterra avendo impartito ordine di visitare le navi americane, gli Stati Uniti protestarono energicamente. Gli avvocati della Corona inglese consultati diedero ragione alla protesta, e l'ordine fu ritirato. Alla Camera dei Lords venuta in dibattito la cosa, Lord Ligndhurst rispose a difesa del Ministero: « Noi non abbiamo rinunziato ad alcun diritto, perchè un tale diritto non è mai esistito. Abbiamo rinunziato ad una usurpazione ».

(3) Per l'ultimo trattato in proposito fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti (7 Aprile 1862) si dette consentita la visita reciproca intorno alle coste dell'Affrica e nei paraggi di Cuba.

(4) Parag. IX, Cap. I, dello scritto.

Il diritto d'inchiesta sulla bandiera come il *diritto di avvicinamento* in alto mare (right of approach) non costituiscono atti di giurisdizione, ma sono anzi indizio della solidarietà che deve legare fraternamente tutti i popoli nel raggiungimento dei fini comuni.

Quando due navi s'incontrano sull'Oceano possono aver bisogno di avvicinarsi per chiedere soccorso od informazioni, trasmettère notizie o consigli e di quì il diritto di seguire per avvicinarla una nave, detto impropriamente diritto di *darle la caccia*. Le navi poi da guerra hanno in alto mare nello interesse di tutti *la polizia dei mari*. L'Oceano ha la sua poesia infinita, che niuna arte umana può riprodurre, il canto più passionato di Byron non arriva a dipingere ciò che l'animo prova nelle vaste solitudini del mare, l'uomo sente ivi tutta la potenza dell'infinito e della libertà, ma questa onda di poesia trasporta troppo lungi dalla realtà i pubblicisti che vogliano negare il *diritto d'inchiesta della bandiera*.

Si deve a questa *polizia dei mari* la sicurezza della navigazione. Altro è il *diritto d'inchiesta sulla bandiera*, altro il *diritto di visita*. Per il primo quando la nave si è fatta riconoscere tutto è detto, e la nave da guerra che ha compiuto il suo dovere non procede più oltre, *non ha giurisdizione innanzi ad una libera bandiera*. Solo quando la nave interrogata non potesse rispondere perchè in violazione di bandiera e delle leggi del mare, la nave da guerra, nello interesse della intera famiglia dei popoli navigatori, dovrebbe in modo più certo assicurarsi di non avere innanzi a sè un pirata. Il ladro di mare non ha nè legge, nè patria, è nemico a tutti, e tutti devono avere a caro quelle norme internazionali per cui s'impedisce che la pirateria rialzi il capo.

Il *diritto di visita* invece ha per iscopo di constatare a bordo di una nave *di già riconosciuta nazionalità*, alcuni fatti relativi al suo carico, o ad ogni altro oggetto interno. Il nostro codice di marina mercantile come non consente in *tempo di pace, diritto di visita* che sarebbe violazione alla sovranità degli Stati, così invece, come consono alla loro solidarietà (1), esplicitamente riconosce il diritto d'inchiesta

(1) Altri esempi di questa solidarietà sono l'adozione del Codice universale di segnalazione marittima dovuto alla nobile iniziativa dell'Inghilterra (Vedi Regio Decreto 4 Aprile 1869), nonchè le disposizioni della legge 5 Maggio 69 per il servizio semaforico.

sulla bandiera (1) a constatarne la nazionalità (2). Quanto *al luogo* generalmente viene insegnato che *il diritto di visita* possa essere esercitato ovunque, salvo, beninteso, nelle acque territoriali delle Potenze non belligeranti.

Poichè questa del *diritto di visita* è una delle questioni non ancora concordemente risoluta, sarebbe da augurare che venendo ad una dichiarazione, le Potenze meglio precisassero la questione del luogo dacchè se *il diritto di visita* deve riposare *su una reale necessità di difesa*, non so vedere come possa esser giustificato nei mari lontani dal teatro della guerra (3). Quanto ai modi della visita, le forme da seguirsi, entrate oramai nell'uso generale, sono quelle determinate nell'art. 17 della pace dei Pirenei fra la Francia e la Spagna (4). Le perquisizioni non si ammettono fuori di gravi e fondati sospetti, ed anche in tale caso coloro che procedono alla visita hanno il divieto di rompere ed aprire da sè i boccaporti, gli armadii od altri ripostigli, oppure i colli delle mercanzie per conoscere se vi siano oggetti di contrabbando. Queste operazioni devono ordinarle agli interessati (5).

(1) Art. 106. Dovranno ancora i capitani e padroni obbedire alla chiamata delle navi da guerra di potenza amica ed essendone richiesti giustificare la propria nazionalità sotto pena di decadere dalla protezione del Governo, qualora fossero danneggiati in conseguenza del rifiuto.

(2) Per le navi italiane le carte richieste dal nostro codice di mar. mer. sono: l'*atto di nazionalità, il ruolo di equipaggio*. Per quanto le concerne vedi il citato codice. Parte Prima, Tit. II, Cap. III. Quanto ai trasferimenti di proprietà delle navi in tempo di guerra variano le disposizioni dei diversi Stati, ma tutte intendono contrariare i passaggi di proprietà simulati. Il nostro codice m. m. all'art. 42 dispone: « Veruna nave proveniente da vendita fatta da un suddito di potenza in istato di ostilità con una potenza in istato di pace col Governo del Re potrà ottenere la nazionalità italiana. Potrà però il Ministro della marina, constandogli della verità della vendita, accordare la nazionalizzazione.

(3) Vedi Bluntschli, Oper. cit., parag. 819.

(4) Le navi spagnuole per evitare qualunque disordine non si accosteranno alle francesi che alla portata del cannone, e potranno mandare la loro barchetta o scialuppa a bordo delle navi francesi e farvi entrare dentro solo due o tre uomini, ai quali saranno mostrati i passaporti dal padrone della nave francese, dai quali si possa conoscere non solo il carico ma anche il luogo della sua dimora e residenza, ed il nome così del padrone della nave come quello della nave stessa, affinchè con questi due mezzi si possa conoscere se la nave porta delle mercanzie di contrabbando, e che apparisca sufficientemente tanto la qualità della detta nave quanto di quella del suo padrone: ai quali passaporti e lettere di mare si dovrà prestare piena fede e credenza. Dumont. *Corp. Diplom.*, T. VI, P. 2).

(5) Istruzioni del Ministro della Marina del Regno d'Italia 20 Giugno 1866, art. 10.

Fra le questioni ancora pendenti intorno al diritto di visita è quella che riguarda le navi mercantili scortate da navi da guerra. Non, che quantità di trattati (1) non l'abbiano risoluta nel senso della esenzione della visita in omaggio al rispetto dovuto alla onorabilità dei rappresentanti sul mare di una Potenza amica, non, che tutti i pubblicisti più autorevoli non siano, all'eccezione degli inglesi e del Wheaton, concordi per la esenzione, non, che manchi oramai della sanzione dell'uso in guerre contemporanee (2); ma perchè l'Inghilterra non intende ancora venire nel parere universale. Ora il nostro codice di marina mercantile sanziona il principio più civile (3). *Le navi neutrali, sotto scorta di navi da guerra saranno esenti da ogni visita. La dichiarazione del comandante del legno da guerra basterà per giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate* (4). Si dovrebbe, secondo me, poi fare concordemente dalle nazioni un passo innanzi ed accettare l'opinione dell'italiano Lucchesi-Palli (5), il quale proponendo un codice comune di diritto pubblico marittimo vorrebbe riconosciuta l'esenzione quando anche la nave da guerra di scorta appartenga a Potenza amica che non sia della nazionalità delle navi scortate. Malgrado le obbiezioni di Ortolan sarebbe un grande atto di solidarietà fra le nazioni, ed il pubblicista francese non mi sembra, combattendolo, consentaneo a quanto dice rapporto alla scorta nazionale. Come può mancare all'onore un ufficiale d'altra nazionalità può mancare un nazionale; come la scorta non deve essere assunta dal nazionale senza preventivo esame, così non sarebbe assunta senza eguale procedimento da una qualunque nave da guerra. Resta a dire una parola intorno alla penalità per resistenza al *diritto di visita*. Non mancano sentenze di Consigli delle Prede, per cui si dichiarano in modo assoluto di

(1) Gessner ne cita una ventina. Abbiamo anche veduto nel corso di questo scritto come un fatto di convoglio scortato, abbia determinato Paolo II alla seconda neutralità armata.

(2) Nel 1864 Prussia, Austria e Danimarca nei loro rispettivi regolamenti hanno dichiarato il principio.

(3) Art. 218.

(4) Quando poi si possa supporre sorpresa la buona fede del comandante del convoglio, gli incrociatori comunicano i loro sospetti al comandante, il quale procede solo alla visita del bastimento sospetto (citate Istruzioni italiane, art. XI).

(5) Citato da Ortolan nell'opera citata. Vol. II, p. 275.

buona presa le merci e le navi dei legni resistenti, ma ciò non autorizza a conformarsi in diritto internazionale sempre a tale procedimento. Così per la fuga come per la resistenza devesi giudicare, tenendo conto delle circostanze di fatto, che potessero giustificare tanto l'una, come l'altra. Così opino io *non di buona preda* la nave che resista alla visita di un corsaro quando questa nave appartenga ad un neutrale, la cui nazione respinge la corsa come minaccia di mascherata pirateria. Così possono verificarsi varii casi di giusto timore indotto da modo irregolare di chiamata o di apparecchio per procedere alla visita. Riassumendo; in fatto di prede il *diritto di visita* non voluto riconoscere, può dare loro legittimità di cattura se esercitato *nel tempo, nel luogo, colle forme* che si richiedono dai trattati, dalle leggi positive, dall'uso; esercitato inoltre *dalle navi da guerra* e su *navi non iscortate.* Ed in questi casi quando nulla giustifichi la fuga e la resistenza sarà giusto confiscare oltre la nave, anche il carico bene inteso quando la confisca venga per la fuga o la resistenza e non per trovato contrabbando? I pubblicisti sono discordi, ed anzi i più, appena accennano con una frase alla questione negando (1) od affermando (2) o la trascurano del tutto. Io ritengo che se la proprietà dei neutrali deve essere rispettata per la libertà dei commerci anche su nave nemica, sarebbe un assurdo confiscare su nave neutrale una merce amica quando il proprietario nulla avesse potuto sospettare o prevedere od anco lontanamente immaginare della resistenza stupida *al diritto di visita* incontestabile. Il confiscare la nave è la sanzione penale del *diritto di visita,* il confiscare anche il carico sarebbe *predare* (3).

(1) Per esempio Hautefeuille, Tom. IV, Cauchy. Tom. II, Opere citate.
(2) Parecchi degli inglesi, Op. cit., loc. cit.
(3) Il giudice delle prede deve come qualunque altro applicare le leggi con legalità; ma è tenuto, se in fatto di giustizia si possono ammettere gradazioni, più di ogni altro giudice a rendere sentenze *eque,* perchè ha la più grande latitudine di interpretazione. Di rado al giudice delle prede avviene di dovere dire: *dura lex sed lex.* Così ad esempio, le navi che non possono giustificare la propria nazionalità colle carte di bordo in regola *secondo la legge del proprio paese* (legge che il catturante non ha diritto di discutere ma ha necessità di vedere, nello interesse comune, osservata) possono essere sequestrate in uno col carico come sospette di appartenere al nemico; ma, e ciò anche per quantità di regolamenti (corsari russi 1787, art. 65; regolamento delle prede danese 1810, art. 12; giureprudenza inglese) non per questo la confisca della nave sarà senza altro da pronun-

Confiscando poi la nave per fuga, non si ha da intendere un semplice tentativo per sottrarsi alla noia della visita. S'intende avere obbligato la nave da guerra ad inseguire anche dopo l' avvicinamento, e cercato danneggiarla.

VII. — Esponendo il sistema del codice italiano ci è venuto fatto di sviluppare la materia attinente al *Sequestro dei Bastimenti neutrali.* Abbiamo visto in quali casi limitatamente il belligerante possa fare sue le navi e merci di un neutrale, che violando *i doveri della neutralità* si mette *in stato di guerra.* Gli Stati rimangono estranei a queste violazioni dei loro nazionali. Senza di ciò la pace fra i popoli avrebbe altra fonte di infinite minaccie. Ciascuno Stato abbandona alla repressione del belligerante i suoi nazionali, che violino i principii del diritto internazionale , beninteso che questa repressione non debba essere un esercizio arbitrario di non competente sovranità, ma l' applicazione dei diritti di guerra quali vengono riconosciuti dal diritto, dai trattati , e dall' uso. Quando un belligerante volesse egli imporre il *diritto della guerra* cesserebbe la neutralità degli altri Stati e gli verrebbe chiesto ragione del suo operare. Vi hanno poi taluni *doveri dei neutri* che hanno dato materia ai pubblicisti di gravi controversie che qui mi è impossibile riassumere, e che riguardano il commercio fatto sul territorio neutro coll' inimico degli oggetti che sul mare sarebbero *contrabbando assoluto* di guerra, nonchè il non impedimento posto

ciarsi anche quando le carte di bordo fossero doppie od incomplete, od il sequestrato le avesse distrutte. Il giudice delle prede deve tenere conto di tutte le circostanze del fatto, ammettere tutti i mezzi efficaci di prova che il neutrale possa produrre, trovata in frode la nave ammettere le eccezioni pel carico se possa esserne il caso. Quanto alla neutralizzazione in frode io non divido il parere di Hautefeuille (Vol. IV, Tit. XIII des droits et devoirs etc.) che debba averne la responsabilità non il neutrale, ma il sovrano suo che ne è stato complice. Per me la questione internazionale, è posteriore e *finchè tutti non consentiranno al rispetto della proprietà privata pacifica sul mare anche in tempo di guerra,* in diritto positivo un atto in frode, una simulazione anche rivestita delle forme estrinseche delle leggi di un altro Stato sovrano, non toglie il carattere suo vero di propria nazionalità alla nave. Dice Hautefeuille : I vostri tribunali non potranno giudicare l'operato d' uno Stato sovrano. Non giudico rispondo, non tengo conto di una simulazione da chiunque venga : ecco tutto. D'altro canto non per questo accetto il sistema francese che non riconosce (regolam. del 1704, 1744 etc.) i trapassi di proprietà di nave nemica durante le ostilità. Il principio retto oggi prevalente nelle legiclazioni è che debbonsi rispettare i trasferimenti reali eseguiti in tutto secondo legge.

dal Governo ad atti i quali possano costituire *ausilio diretto ed immediato ad uno dei belligeranti.* Il principio generale è che non basti essere imparziali: si deve essere neutrali; che si debbano impedire: gli arruolamenti, le costruzioni di navi destinate alla guerra (1), la provvista di armi, i prestiti pubblici, le operazioni di guerra sul proprio territorio neutrale, in una parola, tutto quanto non costituisca uso normale del commercio, ma abbia carattere o efficacia di *ausilio diretto ed immediato di guerra al belligerante.*

Quanto ai diritti dei neutri si possono riassumere così: consistono nel non tollerare dal belligerante inciampo alla loro giuridica attività per lo stato di guerra, oltre *i doveri della neutralità.* Venendo dai principii generali alla materia particolare che ci occupa possiamo dire che quanto alle guerre marittime: il più severo rispetto alla bandiera ed al commercio neutrale sia la regola, la confisca della nave o della merce neutrale l'eccezione. Per ciò che riguarda invece l'inimico (2) fino a che non sia rispettata anche sul mare la sua proprietà privata la confisca della merce, come della nave è la regola. Per la merce l'eccezione è quando sia coperta da bandiera neutrale; grande passo di civiltà da cui ci auguriamo non vedere i popoli retrocedere. Per la nave eccezioni pure vi sono, ma disgraziatamente non ancora fatte certe da una pratica costante e sono in favore, delle navi di piccola pesca, delle navi costrette ad approdo forzato, di quelle destinate alle spedizioni scientifiche, infine di quelle destinate ai servizii postali. Quando anche non si volesse rinunziare al diritto di preda, per queste eccezioni, militano ragioni di umanità e di civiltà. L'Italia seguendo la umana e civile pratica francese ha rispettato la piccola pesca e le spedizioni scientifiche, nelle sue guerre, a cominciar da quella di Crimea, nella quale invece gl' inglesi non perdonarono nemmeno ai miseri pescatori del mare di Azoff (3). Quanto

(1) Gli Stati Uniti furono indennizzati dall' Inghilterra per i danni recati dalle navi corsare suddiste Alabama e Florida e loro ausiliatrici, armate nei porti inglesi.

(2) Usiamo tutti un linguaggio accettato convenzionale non esatto. Gli Stati sono in guerra, ma ciò non significa che i cittadini dell' uno e dell'altro si considerino sempre con animo di nemico.

(3) L'eccezione in favore della missione scientifica è formalmente sancita per il soggiorno nei nostri porti, nelle nostre rade e spiagge delle navi da guerra con noi amiche, ma belligeranti con altri. Vedi art. 246 e 247, Cod. m. m.

ad avere, in genere, particolare considerazione ai vapori postali l'art. 6 della convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Francia contiene per non dire delle altre convenzioni d'altri Stati, la clausola più lata. Per essa godono reciprocamente gli onori ed i privilegi delle navi da guerra i bastimenti nazionali postali dello Stato o da lui noleggiati o sovvenzionati.

Ma si può dire veramente per la eccezione dello *approdo forzato,* che l'art. 120 del nostro codice di m. m. colle espressioni: « il capitano di un legno nazionale che incontri « qualche nave, anche straniera o *nemica* deve accorrere « in suo aiuto e prestarle ogni possibile assistenza » affermi solennemente l'eccezione anche per i casi nei quali la reciprocità voluta dal sistema italiano non esistesse? L'art. 120 contiene una disposizione altamente umanitaria, ma se può dare luogo ad induzione è per il solo caso di naufragio perchè sarebbe contraddittorio il correre al salvataggio per poi predare, sarebbe una nuova forma del barbaro *diritto di naufragio;* ma l'art. 120 non lascia indurre che mancando la reciprocità non possano esser prese quelle navi che preferiscono cadere in mano al nemico, che proseguire la via in condizioni di durata impossibile, od aspettare il naufragio in alto mare. Dunque in fatto l'eccezione è, anche per il sistema italiano incerta, in principio è da augurarsi di vederla accettata. Beninteso che quanto a me non intendo estendere l'eccezione dello approdo forzato alla flotta belligerante. Se il nemico armato mi viene nelle mani io lo disarmo. Non predare è civiltà, trattare i nemici con procedimenti da cavaliere della tavola rotonda è operare senza prudenza se siamo deboli, con iattanza da spavaldi se siamo forti. A questo punto abbiamo idee sufficienti del *Sequestro dei Bastimenti Neutrali* (1) come della *Cattura delle navi nemiche,* nonchè del sistema generale del nostro codice in proposito.

(1) Riassumendo vi si può dunque venire dal belligerante per contrabbando assoluto di guerra—tentata violazione di blocco—non provata nazionalità neutra—fatti costituenti *ausilio diretto* al belligerante, p. e. accertato spionaggio—resistenza al diritto di visita nei casi e limiti discorsi.

CAPO IV.

Delle Prede in particolare.

Nel capo precedente abbiamo discorso della materia delle Prede in via generale; a completarne la trattazione ci rimane svolgere alcune particolari applicazioni. A che vi sia *la preda* non basta il fatto del sequestro del bastimento neutrale o della cattura della nave nemica.

Nel primo caso il neutrale è imputato, ma non condannato; e vedremo a suo tempo come, per non tenere conto di questa differenza, possa riuscire ingiusta la procedura delle Corti chiamate a giudicare delle prede.

Nel secondo caso, la nave nemica può anche essa avere eccezioni da produrre riconosciute dal diritto delle genti così ad esempio: di essere nave neutrale forzata per violenza di uno dei belligeranti al servizio di guerra; di essere sì nave di bandiera nemica ma destinata a scopo scientifico, od al servizio postale, o se tali siano le sue condizioni, alla piccola pesca; di esser stata catturata in luogo, modo, o tempo contrario al diritto delle genti. È necessario arrestarci al singolo esame di queste tre condizioni importantissime per giudicare della validità di una cattura, come pure, implicitamente, di un sequestro di nave neutrale. E cominciamo dal *luogo*. Deve essere rispettato il mare territoriale delle potenze neutre.

Questo principio è oggimai da pubblicisti di tutti i paesi, incluso gl'inglesi, riconosciuto ed è accettato come conseguenza della: *inviolabilità del territorio* di ciascuno Stato. L'opinione del Bynckershoek che distingue l'uso della forza sul territorio neutrale come conseguenza di una azione cominciata, dall'uso volontario di questa forza, non viene più ammesso (1). Non viene ammesso nemmeno quando si tratti di completare una importante vittoria, d'impadronirsi della armata nemica; e la storia diplomatica registra più di una

(1) Territorium communis amici valet ad prohibendam vim quae ibi inchoatur, non valet ad inhibendam vim quae extra territorum inchoata dum fervet opus in ipse territorio continuatur. *Quaest. Juris pub.* Lib. I. T. VIII.

testimonianza della certezza di questa dottrina (1). Ciò non significa che non siano avvenute violazioni (2), che non possano avvenirne (3), ma dimostra che se il principio ha piena forza anche quando si tratti dei più alti interessi decisivi della guerra, a molta maggior ragione deve essere considerato inviolabile quando non siano in giuoco che fatti ed interessi poco decisivi ai risultati ultimi della guerra. Ma qui i pubblicisti più amici dei neutrali (4) dicono che in questi casi il solo sovrano del territorio neutrale possa reclamare, sicchè s'egli non reclami la *presa sarà di fatto giudicata buona.* Dicono in una parola che lo stesso sovrano della nave *neutrale* catturata non ha diritto a reclamare perchè non vi, è violazione del territorio suo, ma del territorio di

(1) Non potrà usarsi atto veruno di ostilità fra Nazioni guerreggianti nel porto e spiaggia di Livorno, dentro il circondario formato così a levante come a ponente del litorale e della torre, scogliera e linea della Meloria e nei mari adiacenti agli altri porti, scogli, torri e spiagge del Gran Ducato. Non potrà usarsi atto veruno di ostilità nella distanza che potrebbe circoscriversi da un tiro di cannone, ed in conseguenza nello spazio suddetto, sarà proibita qualunque depredazione, inseguimento, chiamata a ubbidienza, visita e generalmente qualsivoglia atto di violenza e superiorità, dovendo ivi i bastimenti di qualsivoglia nazione godersi una piena sicurezza in forza della protezione che loro accordiamo nelle acque adiacenti al nostro Gran-Ducato. Regolamento del Granduca di Toscana del 1 Agosto 1778 art. 1. Meno particolareggiati ma egualmente espliciti — Stati Uniti: Proclama del 9 Maggio 1778 — Repubblica di Genova: editto 1 Luglio 1779, ed altri—fino a generalmente tutte le istruzioni date ai nostri giorni dai Governi in tempo di guerra ai Comandanti le forze navali. Le istruzioni per la nostra forza navale nella guerra del 1866, art. 4. (vedi app.)

(2) Notissima quella dell'ammiraglio inglese Boscawen in acque portoghesi contro una armata francese nel 1759, violazione che sollevò energiche proteste dal Portogallo che ottenne soddisfazione diplomatica dall'Inghilterra.

(3) Immaginare il caso di una battaglia navale decisiva in cui un ammiraglio nel calore dell'azione voglia perdere il frutto della vittoria per non entrare nelle acque nemiche, è veramente dare ai fatti della guerra un colore che non hanno. Il principio di Bynckershoek deve essere respinto perchè generale e pericoloso. Guai quando la violenza possa addurre a sua difesa la legalità!, tuttavolta non è a dubitare che in particolari circostanze la diplomazia saprebbe, come sempre, trovare modo di onorevole soluzione così per il belligerante come, e più, per il neutrale. Ma questa ipotesi dettata da considerazioni pratiche non deve, non può sussistere quando si tratti semplicemente di sequestrare e catturare navi sul territorio dei neutrali. Nessuno interesse decisivo pone qui in pericolo l'inviolabilità.

(4) Per esempio Hautefeuille e Gessner.

un terzo. Io per verità, malgrado non mi veda assistito dalla opinione dei pubblicisti, penso in modo assolutamente diverso. I principii della neutralità sono in diritto internazionale riconosciuti nello interesse di tutti gli Stati, e prova ne sia che un qualunque giudice delle prede il cui Stato aderisca alle dichiarazioni di Parigi, non oserebbe oggi condannare una nave neutrale sequestrata per blocco violato senza esistenza di blocco effettivo. E se questo esempio pare insufficiente, se ne possono produrre cento su qualunque controversia *di prede* senza che si possa venire a conclusioni diverse.

Lasciare la sanzione dunque del principio della inviolabilità territoriale alla debolezza, alla condiscendenza od alla parzialità d'uno qualunque dei neutrali è non eccedere certo di logica. Perchè uno Stato prima d'intervenire a modo di esempio negli affari di Oriente, oggi in Europa, ha bisogno del consenso degli altri Stati? Perchè le occupazioni di territorio straniero si vogliono giustificare colla forza di trattati internazionali? Intendo lasciar impregiudicata ogni questione in materia d' intervento e mi limito a constatare un fatto. Da questo risulta che i *principii comuni e di interesse comune* debbono essere sottratti allo apprezzamento puramente individuale di ogni Stato, quando in una determinata applicazione sia in causa *direttamente* anche un altro Stato. Concludo che *il luogo* della preda debba influire come *Principio di diritto internazionale* non solo a dare diritto di reclamo allo Stato cui appartenga la nave neutrale sequestrata, ma a stabilire come *principio di diritto* per qualunque giudice delle prede che: *non possa dichiararsi di buona preda, la nave* ANCHE NEMICA *sequestrata nelle acque territoriali delle Potenze neutre.* Anche il *modo* deve considerarsi per giudicare della validità di una preda. I modi devono essere *onesti* nel senso che si può dare a questa parola, tenuto conto dei diritti della guerra. Nel 1775 una fregata inglese si avvicina alle coste nemiche di Francia ed alza i segni di pericolo e di soccorso (1). Accorre un bastimento francese per darle l'aiuto richiesto, e la fregata lo cattura. Simile atto non può chiamarsi stratagemma di guerra, è un perfidia da pirati. Così è contrario ai principii che possono giustificare *il diritto di visita* in tempo di guerra,

(1) Calvo, Opera cit., V. 2.

l'inchiesta della bandiera sempre, il tirare il colpo di cannone d'invito (*coup d'assurance et de semonce*) sotto bandiera mentita (1). Lo impadronirsi di una nave non è più a questo modo esercizio *del diritto di difesa* verso il neutrale, è *offesa* vera e propria. Gl' inglesi hanno sempre considerato stratagemma lecito il mentire bandiera.

Questa pratica può essere ritenuta *onesta* quando si tratti di sfuggire ad un nemico non quando si tratti di *predare la proprietà privata.*

Le navi di uno Stato fanno la guerra, non esercitano la pirateria. Si potrebbe discutere la questione quando si tratti di un fatto di guerra fra armata ed armata, e certo in questo ultimo caso il principio non può essere così assoluto come in materia *di prede,* o di *riguardi alla bandiera neutra.* Il *tempo* infine utile a qualunque sequestro e cattura deve essere quello dalla dichiarazione della guerra fino al trattato di pace, escluso il tempo delle tregue e degli armistizi. Abbiamo nel corso dello scritto avuto nozione del *trattato di indulto;* tale pratica estesa, come dette esempio la Francia, nella guerra di Crimea, alle navi che trovansi in alto mare alla apertura delle ostilità, risolve la difficoltà intorno al sapere se ignare come erano, alla partenza de'fatti della guerra, possano essere prese per il fatto della nazionalità nemica o, per la natura e destinazione del carico, per la rotta a porto bloccato. La nave neutrale non potrebbe essere dichiarata di buona preda senza violazione di tutti i principii di neutralità. Alla nave nemica poichè le guerre sono una operazione di Stato a Stato, deve applicarsi largamente il diritto di indulto sia che venga sorpresa in alto mare, sia che di buona fede entri in un porto nemico. Oltre allo esame di tutti i motivi già esposti e di quanti altri possono essere prodotti secondo i casi (2) di giustificazione e difesa, per cui è necessaria una

(1) Le istruzioni italiane del 1866 prescrivono bandiera sincera. Vedi art. 10. (appen.). Da queste istruzioni si possono vedere gli usi accettati oggi nel procedere alla inchiesta, alla visita, alla cattura.

(2) Una eccezione che ha spesso presentato materie a controversie è quella dei passaporti, dei salvacondotti e delle licenze. Eppure la materia ha principii direttivi di facile applicazione. Può rilasciare passaporto o salvacondotto l'autorità investita direttamente di quelle funzioni di sorveglianza o d'alto comando, in forza della cui azione appunto una nave sarebbe soggetta a sequestro. Quanto alle licenze si vedano nel Wheaton, (*Elemen. di D. Internazion.* trad. Arlia, § 27. Part. Quart.) diverse decisioni che dimostrano come lo accordare dai belligeranti *li-*

sentenza a dichiarare *la preda*, il giudizio interviene ancora per la liquidazione e ripartizione delle cose predate, per la valutazione delle contestazioni, e in rapporto ai diritti e doveri che risultano da un fatto di sequestro o di cattura. Dobbiamo dunque continuare nello esame di queste particolari applicazioni in materia di prede.

II.— Diciamo dei doveri e de' diritti del catturante. Tenendo presente la posizione di diritto di una nave sequestrata ma non giudicata si comprende facilmente il motivo della responsabilità di chi opera il sequestro.

Prima d' ogni altro il catturante deve condurre la nave sequestrata, secondo il diritto positivo di oggi, in un porto del proprio Stato, per quivi essere sottoposta al giudizio del competente tribunale ed avere sentenza di assoluzione o di condanna. Siccome tuttavolta il più spesso unico è il tribunale delle prede, unica la sede, deve intendersi che è suo dovere condurla nel porto che più gli convenga per la vicinanza, per la facilità e libertà dello approdo, per qualunque altra considerazione, e qui è l' autorità marittima od altra, secondo le particolari legislazioni, quella che riceve le dichiarazioni della cattura, e procede a tutti gli atti di procedura preparatorii del giudizio (1). Quando la nave predata o catturata sia ricoverta in un porto estero, la relazione e le carte saranno trasmesse all'ufficio consolare, il quale disim-

cenze ai proprii sudditi od ai neutri per trafficare in generi e luoghi fuori del diritto comune, sia atto di alta sovranità, sicchè non sarebbero valide a sottrarre una nave da cattura se emanate da chi non avesse l'esercizio più alto e diretto della sovranità per ufficio e funzione propria o da chi non avesse commissione speciale a ciò dal Potere sovrano competente.

(1) Codice M. M. per il Regno d' Italia — Art. 223. Tosto che la nave predata o catturata sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o catturante dovrà fare relazione circostanziata dell' occorso all'autorità marittima e consegnare alla medesima le carte relative alla preda o cattura. Se il predatore o catturante fosse un legno da guerra, il comandante rimetterà le carte di cui sopra è detto, col relativo rapporto al suo superiore diretto che senza ritardo le trasmetterà all'autorità marittima.

Art. 226. Durante Il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca l' autorità marittima, coll' intervento del predatore e del predato, o di chi per essi, e di un delegato delle dogane, procederà all'inventario di tutti gli oggetti di carico e di altri esistenti a bordo della nave predata o catturata, e provvederà alla loro custodia od alla loro vendita per pubblici incanti nel caso che non si potessero conservare.

pegnerà tutte le incumbenze affidate in materia di prede all'autorità di marina (1). Finchè non sia pronunziato il giudizio deve essere rigorosamente rispettato il carico. L'equipaggio non deve essere offeso. Ed a sancire la responsabilità del catturante, deve essere considerato responsabile tanto verso il proprietario che verso il noleggiatore di tutte le avarie cagionate alla nave ed al carico per sua negligenza. Si è perciò che è di uso che il capitano che cattura faccia redigere un inventario approssimativo di tutti gli oggetti che si trovano sulla nave, faccia chiudere i boccaporti, rediga processo verbale della cattura e dei motivi valendosi, per maggiore sicurezza, del capitano della nave sequestrata. Il giudice delle prede deve mostrarsi assai diffidente e severo verso chi abbia trascurato tutte queste misure, trascuranza che potrebbe significare sia un sequestro arbitrario, sia un tentativo di sottrazione. Questo ultimo sospetto nasce più facilmente quando il capitano trascuri di porre tutte le chiavi sotto sugello, e più quando trasbordi od incendii la preda. Solo per forza maggiore il catturante può trasbordare o dare a fuoco la preda ma sempre sotto la sua responsabilità sia

(1) Art. 224 cod. m. m. ital. — Questa procedura è quasi generale. Due sole Potenze vi hanno fatto eccezione la Russia coll'ordinanza sui corsari del 31 decembre 1787, ed il Brasile col regolamento del 1822. Ignoro quali siano i termini del regolamento brasiliano. So che estende i poteri consolari. L'ordinanza Russa estendeva i poteri consolari anche essa perchè ingiungeva agli incrociatori russi di condurre la preda nei porti di Livorno o di Venezia dove i ministri o *consoli* russi dovevano istruire il giudizio lasciando poi pronunziare la sentenza secondo l'istruzione ad una speciale commissione nominata sulla flotta russa. Oggi così per la Russia come per il Brasile, per la maggiore latitudine di azione dei loro consoli; e per le nominate nazioni l'Italia e tutte le altre, anche per le minori attribuzioni lasciate ai consoli in materia di prede, la giurisdizione consolare è annullata quasi generalmente di fatto per le disposizioni di ciascuno Stato rispetto alla sua condotta verso i belligeranti. Ad esempio come parlare di azione consolare aliena, in qualunque misura, fino nei termini del nostro art. 224 del cod. di m. m., nei nostri porti quando l'articolo 246 c. m. m. dice: « In caso di guerra fra Potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevute nei porti, nelle rade, o nelle spiagge dello Stato *navi corsare* o da guerra *con prede* se non nei casi di rilascio forzato »... E l'art. 248. In nessun caso una nave belligerante potrà fare uso di un porto italiano *a scopo di guerra*. Anche questo articolo che isolato significherebbe solo operazioni di armi, posto in relazione cogli altri ha interpretazione estensiva — In Francia, sotto determinate condizioni di luogo e trattati, dal 1793 era riconosciuta giurisdizione ai consoli in materia di prede ma è completamente stato loro tolta dal 1854.

per l'atto che compie, sia per la giustizia del sequestro. Questi casi di forza maggiore sono ad esempio ch'egli non abbia uomini per dare un equipaggio alla preda, compia una missione di urgenza, o voglia nascondere la sua rotta agli incrociatori belligeranti; ed in tali condizioni sia inseguito. Il catturante deve fornire la prova della forza maggiore subìta nei casi detti, come pure della necessità di tutti i provvedimenti che prendesse sotto colore di ben custodire il carico. Deve poi essere dichiarato responsabile dei danni e degli interessi per i sequestri ingiusti. Ma non è a dimenticare che non basta la sentenza di assoluzione a stabilire questa responsabilità. « Bisogna che la sentenza constati che il sequestro era destituito di fondamento nel momento in cui fu operato. Così una nave neutrale incontrata in alto mare dal belligerante viene visitata, e non può produrre i titoli necessari per giustificare la propria nazionalità; l'incrociatore l'arresta. Tradotta avanti il giudice delle prede, il capitano può mediante nuovi documenti che non si trovano a bordo, provare in un modo evidente, che egli appartiene veramente alla nazione di cui ha inalberato la bandiera; secondo le leggi internazionali deve essere rimesso in libertà. Ma non può reclamare dal catturante alcuna indennità, perchè questo ultimo operò con fondato sospetto indotto dalla negligenza medesima del predato (1) ». Questi esempi si possono moltiplicare riferendosi ad ogni atto di condotta equivoca del catturato nei casi nei quali vi si può dare luogo. La conseguenza opera anche in materia di spese del procedimento, e delle spese fatte per la nave dalla cattura fino al giudizio. Il catturante che è colpevole di sequestro ingiusto, operato cioè con arbitrio e leggerezza senza diritto o fondato sospetto, deve i danni e gli interessi e non ha diritto ad essere rifatto delle spese incontrate per la nave. Il neutrale assoluto deve, malgrado l'assoluzione, rifare le spese incontrate dal catturante per la nave quando il catturante non si trovi negli anzidetti casi di colpa. Ma qui sorge una quistione. Dato che il catturante sia nella impossibilità di pagare i danni-interessi, lo Stato di cui porta la bandiera deve pagare in sua vece? Dobbiamo mettere innanzi tre ipotesi:

Prima, dato che si tratti di belligeranti che abbiano autorizzato l' armamento in corsa, il corsaro risponde colla

(1) Hautefeuille, *Droits et Devoirs* etc., Tom. IV, Tit. XIII.

cauzione prestata, e lasciando le controversie in proposito del passato, oggi è ammesso che risponda non solo con l'abbandono se ne è il caso della intera cauzione e del proprio legno, ma con tutta la sua privata sostanza. Quanto ad ottetenere sussidiariamente la rifazione dei danni dallo Stato che ha concessò la lettera di *marco*, come avente rivestito il corsaro del carattere di belligerante, il diritto è tutt' altro che certo e dipende oggi più da convenienze diplomatiche che da principii riconosciuti dai diversi Stati, mentre anzi l'Inghilterra contesta il diritto di invocare in questi casi la responsabilità dello Stato.

Seconda, dato il caso che si tratti di una nave mercantile qualunque che per circostanze particolari di temuta offesa senza fondamento, od altro, abbia assalito e catturato fuori d' ogni diritto allora certo non può parlarsi di responsabilità dello Stato, perchè non può farsi valere il principio giuridico della responsabilità del mandante pei fatti del mandatario. La nave che ha violato il diritto ne subirà tutte le conseguenze civili; e le conseguenze penali quando per il fatto soggiaccia a disposizioni della legge penale marittima.

Terza, dato si tratti di una nave da guerra risponde il capitano, o chi per lui, a concorrenza di tutta la propria sostanza privata; quando non fosse al caso di rifare dei danni-interessi il sequestrato, sussidiariamente la responsabilità dello Stato, di cui la nave da guerra porta la bandiera, è incontestabile perchè la nave da guerra rappresenta senza dubbio alcuno un organo dell'azione dello Stato. Questo principio così giusto non si trova formalmente dichiarato che nello articolo XXX di un trattato del 1801 fra la Svezia e la Russia; anzi l' Inghilterra, senza mezzi termini, sostiene coi suoi giudici delle prede che la responsabilità sussidiaria dello Stato debba essere esclusa e tutto al più possa, secondo i casi, essere ammessa quella del superiore immediato che abbia impartito l'ordine all' ufficiale catturante. Ma l' opinione inglese non deve essere accettata dai giudici di preda che vogliano conformarsi a savii principii del diritto delle genti, ed un codice comune a tutte le nazioni non potrebbe escludere la responsabilità dello Stato per i fatti dei suoi dipendenti diretti. Il sapere come lo Stato intenderà rifarsi sugli ufficiali della sua marina per il danno che gli hanno prodotto, è quistione di legislazione interna; ma la responsabilità internazionale dello Stato è estranea a queste successive dispo-

sizioni. In diritto internazionale la reponsabilità dello Stato in linea sussidiaria per i fatti dei proprii funzionarii, non presenta minore importanza o fondamento giuridico della responsabilità medesima nelle matarie di diritto pubblico interno. Il catturante ha un altro dovere, quello di porre la preda in luogo sicuro. Non è perciò obbligato ad accompagnarla egli stesso, può conformandosi a tutte le disposizioni enumerate per la sicurezza del carico e la sincerità dell'inventario, affidare la preda ad un altro legno, o a parte del proprio equipaggio. I diritti del catturante, o di chi per lui, sulla preda sono incontestati per quanto riguardi le misure opportune a ben custodirla e l'inseguimento in caso di fuga.

D' altro canto è a considerare in che posizione si metta il predato che tenti di liberarsi dalle mani del catturante. Corre i rischi dei danni che potrà subire nello inseguimento. Quanto ad aggravare la sua posizione, se la liberazione non gli riesca, mi riporto alle conclusioni che ho date rispetto alla fuga e resistenza in materia di diritto di visita (1). Se poi gli venga fatto fuggire, la questione è risoluta da sè, salvo a dare luogo ad una ordinanza del giudice delle prede del suo paese, se questo fatto venga considerato dalle disposizioni della legislazione interna (2). Una questione di non lieve momento è quella del riscatto. La nave sequestrata può essere liberata dall' inconveniente di mutare rotta, dalla noia e dai pericoli di un giudizio di preda pagando un riscatto? (3). Deve decidersi questa quistione in modo iden-

(1) Capo III. § VI, fine.

(2) Art. 220, c. m. m. ital. Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall' equipaggio del legno predato, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla commissione delle prede.

(3) In Inghilterra il riscatto delle navi nemiche e neutre è vietato sino dal governo di Giorgio III, ma ciononostante la pratica inglese lo considera come permesso in taluni casi di urgenza. È proibito ugualmente nella Svezia dall' articolo II § 47 del regolamento 1788, in Danimarca dall'articolo XVI del regolamento del 1810, nei Paesi Bassi dall'art. XII dell'ordinanza del 1781. La Russia sembra fare implicitamente una simile proibizione con l'articolo VIII del regolamento del 1787.

L'ordinanza spagnuola del 1779 permette, nell' articolo XLIV, il riscatto ai corsari che hanno già fatte altre tre prede ; ma lo vieta in tutti gli altri casi. La pratica francese ha molto variato a questo proposito.

Stando a ciò che è oggi la Francia permette il riscatto per le navi nemiche, lo inibisce per le neutrali. Le leggi degli Stati Uniti permettono il riscatto. In Italia l'art. 509 del codice di comm. prevede il caso.

tico per nemici e neutrali? L' uso del riscatto introdotto dalla fine del XVII secolo, mi richiama alla memoria le violenze di secoli di assai anteriori, ed i buoni ufficii, durati fino al principiare del nostro secolo, dei pirati *barbareschi*.

E cominciamo a considerare il riscatto per ciò che riguarda le navi di bandiera nemica. Se lo attentare alla pacifica proprietà dei privati sul mare può avere un sofisma a difesa, è quello che sostiene, essere questo un mezzo per obbligare i belligeranti alla pace rovinando il loro commercio. Date il diritto di riscatto ed anche questo sofisma cade. Non sarà più possibile sostenere che si distrugge il commercio del nemico togliendogli le navi, intercettando le sue comunicazioni commerciali; si dovrà dire: si preda perchè la *res hostium* è fuori ogni legge, e si preda nel modo che più conviene, e questo del riscatto è un mezzo commodo, senza interruzione di rotta, senza responsabilità di avarie, senza pericolo di pagare danni ed interessi considerevoli in caso di sequestro ingiusto! Si dice: Ma no, v' ingannate, il riscatto è per la nave catturata un beneficio. Questo benificio appunto potrà stabilire sul mare un giuoco d' interessi privati che toglierà ogni guarentigia, se non altro di legalità, al sistema delle prede. Si dice, la nave a bandiera nemica guadagna sempre riscattandosi perchè si salva da certa confisca; se pure si trovasse in condizioni tali da non accettare a preferenza del sequestro il riscatto, nulla può obbligarla. Questi possibili vantaggi della nave nemica mi portano appunto alla condanna del riscatto. La caccia alla preda diviene più attiva, è più incoraggiata dalla facilità e sicurezza di conseguire rapidamente un risultato. In alto mare chi impedirà *le contrattazioni segrete* fra il predatore ed il predato? E quando si svolgerà il giudizio di questa preda riscattata, come potrà

di riscatto, come gli altri codici di commercio « *Sono avarie comuni le cose date al predatore per composizione e* A TITOLO DI RISCATTO *della nave e delle merci*:.... » — Ma questo è prevedere il caso di intervenuto riscatto ed in tempo di pace ha le sue conseguenze per incontro di pirati, come in tempo di guerra di *belligerante* che autorizzi *il predatore di bandiera sua* a ricevere un riscatto, non altro. Nel codice italiano di marina mercantile vigente, come nelle istruzioni alle forze di mare del 1866 non si parla di riscatto; ma stando ai principii generali del nostro codice di m. m. rispetto al trattamento severo ai neutrali in materia di violazioni di neutralità (vedi art. 217), e rispetto alla cattura delle navi nemiche a molta maggior ragione, non credo si possa ammettere un trattamento che non ha base nelle disposizioni e nel sistema del codice.

essere appurato fino a dove il *riscatto* sia stato lesivo dei diritti degli aventi causa secondo la legislazione interna. Per esempio la somma del riscatto divisa *pro rata* come risarcimento ai danneggiati dai predatori nemici (quando fosse saviamente stabilito di così risarcire in via generale i privati) rappresenterebbe il *quantum* della nave? Quanto a consentire dunque il riscatto per le navi di bandiera nemica sono contrario. In un solo caso faccio eccezione. Quando il predatore sia nave da guerra dello Stato e concorrano insieme queste due condizioni: *a*) nessuna eccezione nel predato per cui potesse poi essere non validata la cattura; *b*) pericolo per predatore e predato nel continuare la rotta uniti. Ciò perchè la nave dello Stato, da per il carattere dei suoi ufficiali, guarentige che le altre non danno. Le condizioni poste sono poi necessarie perchè è vero che il riscatto debba restituirsi al sequestrato se il giudizio, che sempre deve svolgersi, gli riesca favorevole; ma altro è l'esporsi, alla restituzione del riscatto e di quel tanto che può avere prodotto il poco ritardo, di danni-interessi, sempre in proporzioni assai deboli; altro lo esporsi in caso di sequestro ingiusto a pagare tutti i danni ed interessi di una nave di cui si è interrotto il corso. La persuasione, nel dubbio, all'arbitrio è più facile, e tanto più in quanto l'esperienza dimostra come larghi siano sempre stati i giudici delle prede a presumere fino a prove contrarie, non sempre agevoli al predato, la ragione nel predatore od almeno fondati motivi di sequestro. Volgendo ora il discorso ai neutrali dirò che il riscatto pagato o promesso con garenzia è già una pena, e che pena non può essere pronunziata da chi non è competente. Anche qui si dice: il riscatto è restituito se il giudizio riesca favorevole al neutrale. Non solo la risposta non distrugge l' obbiezione, ma conferma nella opinione contraria. Il pagare un riscatto è un incommodo per il neutrale. S' egli sarà riconosciuto innocente avrà subìto un arbitrio di guerra che non deve essere facilitato, ed il mezzo spicciativo del riscatto facilita i sequestri dubbii; se invece il giudizio risultasse contrario al neutrale il *riscatto*, come io intendo i doveri della neutralità, è mezzo troppo facile ad evitare quella severità di trattamento che sola può mantenere i cittadini di Potenza neutrale nella osservanza dei doveri della neutralità.

III. — Ci resta a vedere come dopo la dichiarazione di *buona presa* vengano ripartite le cose predate o confisca-

te (1). Un tempo erano attribuite a chi operava la cattura specialmente se corsaro. Le prese eseguite invece da legni

(1) 228. Se la sentenza della commissione delle prede avrà pronunziata la vendita della preda o la confisca, l'autorità marittima, premessi i soliti avvisi e fatte le notificazioni agli interessati, vi procederà per pubblici incanti, e ne consegnerà il prodotto nella cassa dei depositi della gente di mare.

229. Il prodotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione sarà così distribuito: Se la preda sia fatta da un legno da guerra, sarà prelevato un quinto a favore della cassa degli invalidi della marina mercantile, e versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento. Saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite, con decreto reale, ed il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.

Se la preda o cattura sarà stata fatta da legni corsari o mercantili si preleverà il quinto a favore della cassa degli invalidi: il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento.

In mancanza di convenzione, una metà dei quattro quinti sarà attribuita all'equipaggio od equipaggi, l'altra metà agli armatori: la prima da distribuirsi nel modo che sarà stabilito dal regolamento e la seconda in proporzione degli interessi rispettivi degli armatori.

231. La nave da guerra dello Stato, presente ad una preda fatta da navi mercantili, avrà dritto al quarto del valore della preda: gli altri tre quarti profitteranno ai legni predatori.

Per provare la presenza al combattimento dovrà il comandante annotare sul giornale il fatto, indicando il giorno e l'ora precisa in cui ebbero luogo le diverse circostanze del medesimo, ed in ispecie la resa della preda: indicherà inoltre la posizione geografica in cui è succeduto un tale avvenimento, e tutte le altre circostanze che lo hanno accompagnato,

232. La nave corsara presente alla preda fatta da altra nave corsara o mercantile, se abbia tentato di cooperarvi, avrà dritto alla metà della porzione che le sarebbe spettata laddove avesse preso parte al combattimento.

In questo caso il capitano, oltre le indicazioni menzionate nell'articolo precedente, dovrà notare anche la manovra da esso fatta per correre sul nemico.

233. I legni corsari o mercantili presenti alla preda di una nave da guerra non avranno alcun dritto alla ripartizione del prodotto della preda.

Tuttavia se prendessero parte al combattimento, o salvassero dei convogli mentre le navi dello Stato combattono, avranno dritto ad un compenso sul prodotto della preda in ragione del servizio prestato da determinarsi dal ministro della marina.

Qualora poi i detti legni corsari o mercantili fossero stati richiesti dai comandanti delle navi da guerra per agire d'accordo contro il nemico, avranno diritto alla preda fatta in proporzione delle persone degli equipaggi, senza pregiudizio di quella indennità che di dritto pei danni patiti.

234. Occorrendo che da un'armata, squadra o divisione all'àncora

da guerra erano dichiarate proprietà del fisco, o del Re dove i due patrimonii erano confusi, o non confusi per *diritto di regalia* si riservavano al Re. L'equipaggio riceveva un premio. Oggi il sistema è inverso. Una volta la nave giudicata

vengono staccate una o più navi per crociera o per altre operazioni ostili, e che da queste si faccia una preda in vista dell'armata, squadra o divisione, sulla parte riservata agli equipaggi sarà prelevato il terzo a favore dei legni predatori, e gli altri due terzi saranno distribuiti in comune.

Se l'armata, squadra o divisione sarà in navigazione od in vista, le prede, tanto se siano fatte da navi staccate, quanto se siano fatte dall'armata, squadra o divisione profitteranno in comune.

235. Quando la preda si faccia da una nave da guerra staccata da una armata, squadra o divisione a cui appartenga e fuori della vista della medesima, verrà assegnata al comandante in capo ed al capo dello stato maggiore dell'armata squadra o divisione, la metà della parte che spetterebbe a ciascuno di loro secondo il grado, qualora la preda fosse stata fatta in vista dell'armata squadra o divisione.

236. Se la preda si faccia da una batteria o fortezza dello Stato, si seguiranno le stesse regole prescritte per le prede fatte da legni da guerra.

Quando poi la preda fosse fatta da una nave mercantile sotto il tiro del cannone di una fortezza o batteria di costa, e da questa siasi fatto fuoco sul nemico, il ricavo della preda sarà diviso come se tre quarti della preda fossero opera della nave ed un quarto della fortezza o batteria.

237. Ogn' individuo spedito in destinazione dai legni predatori per oggetti relativi al servizio, purchè continui a fare parte dell' equipaggio, parteciperà nella preda come se fosse stato a bordo quando la preda fu fatta.

238. Gli eredi degl' individui morti nel combattimento, per ferite ricevute nel medesimo avranno le parti di preda che sarebbero dovute ai loro autori.

239. Gli individui sbarcati per malattie o ferite riportate in combattimento avranno dritto alla metà delle parti di prede fatte dopo il loro sbarco, sinchè non cessino dal fare parte dell'equipaggio del legno predatore.

240 Terminate le operazioni, di cui all'art. 228, le autorità ivi menzionate rimetteranno tutti gli atti al presidente della Commissione delle prede.

Uno dei componenti la Commissione designato dal presidente, formerà lo stato di ripartizione della preda o confisca, e ne ordinerà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

241. Le contestazioni sullo stato di ripartizione saranno entro un mese portate alla decisione della Commissione.

242. Le parti di preda che non fossero reclamate dagli aventi diritto fra il termine di anni quattro, a datare dal giorno della pubblicazione dello stato di ripartizione, profitteranno alla cassa degl' invalidi. (Codice italiano di m. m.).

di buona presa, dato pure che il sequestro sia seguito per opera di un legno da guerra, la preda diviene proprietà del catturante che ne cede solo una parte allo Stato. Anche i corsari rilasciano, quando o dove ammessi, una porzione allo Stato. In alcuni paesi come in Inghilterra ed in Olanda le navi da guerra e corsare sono a questo riguardo pareggiate mentre in altri come in Italia e Francia la parte che il corsaro deve cedere allo Stato è minore di quella che deve cedere il legno da guerra. L'ammontare di questa quota, come pure la ripartizione delle prede proporzionatamente secondo i casi di azione, fra navi da guerra e corsare od altre ed ancora fra tutte le dette navi insieme od isolate e la gente delle batterie o delle fortezze, sono cose che vengono determinate dalla legislazione interna di ciascuno Stato, ed a noi basta ad averne idee chiare la lettura degli articoli in nota del diritto positivo italiano. Farò talune considerazioni di principio. Si comprende che si chiami il corsaro a parte della preda dove una dura necessità di reciprocanza li faccia essere. Senza speranza di preda non ci sarebbero corsari. Ma la nave da guerra opera per conto dello Stato, i suoi ufficiali sono pagati dallo Stato e come in guerra anche in pace come suoi funzionarii. Chiamarli alla preda è disconoscere il loro vero carattere. In ciò abbiamo avuto regresso. Perchè è generalmente riconosciuto che la nave da guerra nemica non può essere preda per qualunque quota della nave da guerra che la cattura? Perchè appunto è fatto di guerra. Ora tutte le azioni delle navi dello Stato non possono e non debbono essere altro in guerra verso i nemici, che fatti di guerra per conto dello Stato che rappresentano. Si può ammettere una gratificazione ai marini come ai soldati di terra per qualche segnalato servizio reso, ma per niente un diritto di premio o tanto meno di preda. Che si dia un diritto di premio alle navi corsare o mercantili, anche nel caso che la loro cattura sia una nave da guerra nemica, si comprende. Lo Stato si riserva il diritto di fare sue queste navi, perchè proprie ad essere adoperate ai fini della guerra, perchè costituenti materia di *armamento*, ma è giusto ricompensi la nave mercantile del pericolo corso e del servizio reso. Lo stesso non si può dire delle navi da guerra. Se potessero scegliere la natura dei pericoli da correre non avrebbero ragione di essere. Compiono poi il loro dovere, non rendono eccezionali servizii.

IV. — Per facilitare queste ripartizioni dopo la sentenza della Corte o Commissione, le prede condannate vengono generalmente vendute dalle autorità competenti (per l'Italia vedi art. 228) e fino a qui nessuna difficoltà. Possono essere vendute nei porti neutri? Sappiamo che il nostro codice coerente ai principii più severi e giusti di neutralità lo vieta in modo perentorio (art. 246) alle navi da guerra delle Potenze belligeranti. Questo include che una preda non ancora stata in giudizio regolare di liquidazione, o che ancora si trovi nelle mani del catturante, o che anche dopo giudizio sia accompagnata nei nostri porti da navi da guerra belligeranti, non può essere donata, contrattata, venduta. Ma s'intenderà ancora, che una preda già condannata, non possa essere venduta nei nostri porti se dopo pronunziata sentenza di vendita, vi sia condotta per la esecuzione da altri che da una nave da guerra, la quale d'altra parte mai potrebbe venire (vedi art. 246), sia a questo sia ad altro qualunque oggetto, fuori del rilascio forzato? Il sistema del Capo VII del nostro codice di marina mercantile quanto alla neutralità dello Stato è *assoluto* e si è perciò che deve risolversi per le nostre leggi il quesito contrariamente alla vendita. Questa risoluzione è stata formalmente sanzionata da altri paesi (1), come quella che meglio risponde a non favorire anche indirettamente le operazioni dei belligeranti, quando siavi libertà di scelta nella via da seguire (2). Ma se devesi adottare una simile opinione rispetto alle vendite eseguite in un porto neutro anche dopo condanna, dovrà egualmente accettarsi il sistema del decreto, Maggio 1854, dello Annover, per cui è interdetto ai suoi nazionali di comprare le prede messe in vendita in porti alieni? Questa esagerazione dei doveri della neutralità è inconcludente e senza fondamento giuridico. Che vantaggio diretto od indiretto produce un privato ad uno o ad altro dei belligeranti, recandosi a concorrere dove la preda è già in vendita? È una violazione della libera attività d'un privato cittadino e nulla più, nessuna ragione di *diritto sociale* assistendo questa limitazione. Aprire i proprii porti alle operazioni di vendita

(1) Danimarca e Svezia nella guerra di Oriente — Spagna 17 Giugno 1861 (dichiarazione) — Francia (regolam. citati).

(2) L'Austria ha fatto una esplicita dichiarazione contraria (art. 7 ord. del Maggio 1854) autorizzando i belligeranti a vendere dopo condanna, le prede nel porto di Trieste.

delle prede può essere spesso un aiuto che concorra a render con sollecitudine il predatore alle sue operazioni sul mare; concorrere ad una vendita in un porto alieno è fatto destituito di qualunque efficacia.

CAPO V.

Delle Riprede.

I. — Quando una nave ne cattura un' altra compie il fatto di preda, che pure ad essere completo, ha bisogno di una sentenza giudiziaria; se *sopraggiunge il suo nemico e gliela toglie* compie il fatto di *ripreda,* che pure deve avere la conferma di un ulteriore giudizio.

II. — Le prime disposizioni regolamentari di questa materia si trovano nel Consolato di mare limitate ai rapporti fra belligeranti. Secondo queste disposizioni, la nave ripresa prima di essere stata condotta in luogo sicuro, *intra praesidia*, doveva essere restituita a quelli che si trovavano a bordo, se ancora vi fosse alcuno di essi in vita, contro una retribuzione proporzionata alle spese ed agli sforzi incontrati per la ripreda. Se per altro la nave fosse già stata condotta *inter praesidia* e poi ripresa, allora il ripredatore la poteva considerare in uno col carico puramente e semplicemente come preda fatta sul nemico.

III. — Al XVI secolo si rinviene ulteriore svolgimento della materia. L' editto francese in data 1584 all' art. 62 pone le seguenti norme:

La ripreda, fatta così da una nave da guerra come da una nave mercantile, appartiene in intiero al ripredatore quando è già stata ventiquattro ore in potere del primo predatore. Se questo termine non è scorso, la nave viene restituita al proprietario, dedotto un terzo del valore della nave e del carico a vantaggio del ripredatore. Le riprede fatte da navi dello Stato sono aggiudicate al Re che si riserva ricompensare l' equipaggio (1). La nave abbandonata dal nemico prima ch' egli l' abbia condotta nei suoi porti ed avuta in mano senza fatto di ripreda, deve essere restituita al proprietario anche scorso il termine detto, delle ventiquattro ore. La

(1) Art. VIII della Ordinanza della Marina del 1681 già citata. Valin, *Commentaire sur l'ordonnance de 1681.*

pratica inglese, attenendosene alla opinione di Hautefeuille (1), che cita le accurate indagini di Molloy (2), si avvicina al sistema del Consolato di mare fino al 1689, epoca in cui nella convenzione con l' Olanda adotta un sistema comune alle due Potenze sanzionato come legge inglese da un Atto del Parlamento del 1692. Le disposizioni stabilite sono le seguenti: Restituzione della ripreda, al proprietario contro il rilascio d' un ottavo al ripredatore che appartenga alla marina di guerra; Restituzione al proprietario se il ripredatore sia un corsaro, contro il rilascio di un ottavo nelle ventiquattro ore dalla preda, di un quinto dopo le ventiquattro ore, e così gradatamente fino al rilascio della metà del valore della nave e del carico in qualunque tempo oltre le novantasei ore. Altre Potenze come la Danimarca e la Svezia hanno dell' un sistema e dell' altro, la Spagna il francese. Salvo qualche particolare trattato la stessa procedura si applicava ai neutri, e di ciò vedremo a suo luogo la illogicità ed ingiustizia. Nei secoli XVI e XVII quanto alle riprede fatte sui pirati si vede generalmente seguìta la pratica dei secoli precedenti, per la quale la ripreda si aggiudicava per intiero al ripredatore. Nessun principio giuridico militava per questa procedura oggi abbandonata in omaggio al principio da nessuno contestato che il pirata non acquista e perciò non può trasmettere proprietà, ma allora era dettata dalla necessità d' incoraggiare, colla speranza del lucro, i privati a distruggere la pirateria. Col sorgere delle marinerie da guerra e perciò di una più continua *polizia dei mari*, il diritto del *ripredatore* sulla preda tolta al pirata viene limitato e sulla fine del secolo XVII l' Ordinanza della marina di Luigi XIV dispone che la ripreda sia restituita al proprietario contro un terzo del valore della nave e del carico a vantaggio del ripredatore, il quale inoltre ha diritto a tutta la ripreda se il proprietario non reclami nel tempo assegnatogli di un anno.

IV. — Nel secolo XVIII, e possiamo anche aggiungere nel secolo nostro, i trattati fra le diverse Potenze hanno poca importanza pratica per il progresso della dottrina. Si devono tuttavolta fare alcune lodevoli eccezioni. E prima di ogni altra per il trattato fra la Repubblica di Genova ed il Regno di Danimarca del 1789 che in materia di riprede ri-

(1) *Histoires des origines, des prog. et des Varia du D. Marit. Inter.*, Terzo Periodo. Tit. IV.

(2) *De jure maritimo et navali.*

solve la questione internazionale, che è quella dei neutrali, in modo da muovere Hautefeuille a dichiarare: « le traité signé en 1789 entre ces deux nations, est le plus équitable qui ait été conclu sur ce point; il est digne de servir de modèle a toutes les conventions a intervenir entre les nations civilisées (1)». Questo trattato stabilisce che la nave neutra ripredata sia immediatamente autorizzata a proseguire la sua rotta sotto qualunque pretesto fosse stata sequestrata, e senza dovere rilascio alcuno per il ricupero al ripredatore. Parmi che lo spirito di queste disposizioni non escluda che si debba al ripredatore lo indennizzo dei danni sofferti per la ripreda quando ve ne siano e quando non lo indennizzi già la preda che potesse avere fatta sul nemico insieme alla ripreda; ed allora le disposizioni del trattato rispondono ai desiderii della scienza e tanto che le espressioni stesse che vi sono adoperate costituiscono una chiosa scientifica: « Alcuna nave non potendo esser considerata come preda prima di essere stata legittimamente condannata da un tribunale di ammiragliato » (2).

Il trattato particolare sulla materia delle riprede, conchiuso nel 1814 fra Spagna ed Inghilterra va più innanzi. Sebbene non riconosca debito di restituzione nel caso particolare di ripreda, in cui la nave predata fosse in mare armata in guerra dal primo predatore; pure in ogni altro caso fa luogo alla restituzione della ripreda al primitivo proprietario, contro indennizzo di una tangente al ripredatore, *anche dopo la condanna.*

Io non saprei ammettere questo sistema applicato ai neutrali, perchè favorirebbe di troppo i calcoli dei violatori del dovere in fatto di neutralità ed è interesse di tutti i popoli che le guerre abbiano contrarii e non favorevoli il maggior numero possibile d'interessi. Applicato invece alle navi predate da un nemico, il detto sistema è razionale perchè si tratta non di sanzione penale a violata neutralità, ma di violenza di guerra, sicchè quando la nave venga ripredata od altrimenti liberata, per esempio condotta per una circostanza qualunque dallo stesso predatore nei porti a lui nemici, nulla impedisce il *jus postliminii.*

La sola Inghilterra, salvo l'eccezione ingiustificata segnata

(1) Loc. cit.
(2) Hautefeuille, Luogo cit., Tit. V, Par. 4.

in nota con un N. B., ed *in parte* la Danimarca (1), hanno segnato una via abbastanza logica nella materia. Le altre nazioni (2), ed anco le più civili, mancano di senso giuridico

(1) La pratica inglese ha molto variato in quanto a particolari; ma fino ad oggi è rimasta fedele al principio generale che le riprede debbono essere restituite al proprietario primitivo mediante ricompensa: essa ha applicato questo principio prima per bastimenti appartenenti a dei soggetti brittannici, poi per le navi neutre. La restituzione delle navi neutre tuttavolta non ha luogo che quando la condanna non è stata ancora pronunciata; le navi nazionali al contrario, condannate o no, appartengono in virtù del dritto di *postliminium* agli antichi proprietarii ai quali debbono essere restituite. Questo principio è riconosciuto per l'atto relativo alle prede pubblicato per l'ultima guerra d'Oriente (17 Vittoria), che tratta al capitolo XVIII la questione delle riprede appartenente ai soggetti brittannici. N. B. Tuttavolta conforme a degli antichi statuti è detto che la ripreda che sarà stata impiegata dal nemico in uno scopo militare apparterrà al ripredatore e non al primitivo proprietario.

(2) La legge spagnuola distingue le riprede che non sono state ancora ventiquattr'ore in potere del nemico dalle altre: ma essa non fa alcuna distinzione fra le nazionali e le straniere.

Il trattato fra la Spagna ed i Paesi Bassi del 1676 e quello con l'Austria del 1725 accorda, secondo che la ripreda è stata fatta nelle ventiquattro, le quarantott'ore o un tempo più lungo, un dritto di ricupero del quinto, del terzo o della metà del valore della nave e del carico.

L'Olanda fa rendere tutte le riprede mediante un dritto di ricupero determinato secondo una scala variabile. Questa pratica poggia su gli ordini del 6 Giugno 1702, art. 8; del 1781, art. 7; del 1793, art. 7; e per quello che abbraccia i neutri del 28 Luglio 1705, art. 18.

La legge americana (Act of congress, 3 marzo 1800, cap. 168, §§ 351 e 352) fa sempre restituire i vascelli nazionali ripresi prima della condanna; ma accorda per dritto di ricupero un ottavo del valore. Se, al momento della ripreda la nave era trasformata in nave da guerra, il dritto di ricupero è della metà del valore. Per i vascelli neutri il § 3 stabilisce in mancanza di trattati speciali il principio della reciprocità.

Il dritto svedese non parla che dei soggetti svedesi e loro fa restituire le riprede contro la metà del valore, senza tener conto del tempo durante il quale esse sono rimaste nelle mani del nemico. Seguendo il regolamento danese del 28 marzo 1810, le riprede debbono essere restituite contro un terzo del valore quando appartengono a'Danesi, contro un'equa ricompensa quando appartengono a neutri.

In Francia successive modificazioni alla ordinanza del 1681 hanno portato che le riprede fatte da navi da guerra debbano essere restituite ai proprietarii salvo il calcolo del tempo in cui sono state in mano al predatore per stabilire l'entità del premio di ricupero. Invece le navi ripredate dato che non siano di guerra, sono ancora oggi ritenute di buona preda se sono state 24 ore in potere del predatore. Quanto ai neutri le sentenze del Portalis, già da me citato in altra nota, in mancanza di regolamento introdussero una giureprudenza che il celebre giureconsulto credè e desiderò consentanea al diritto, ma tale non fu che a mezzo. E per vero se d'un canto la pratica francese non dichiara di buona preda, la *ripreda* riconosciuta neutrale e riconosce, ma prima che

nelle disposizioni che riguardano le ripredе, sia nella legislazione interna della materia, sia nel non avere introdotto regola alcuna rispetto ai rapporti internazionali coi neutrali, sia alcune per essere cadute in entrambe queste mende. Secondo a me pare sono inceppate ancora dalle false dottrine di tempi meno civili; dalla autorità degli antichi scrittori di diritto delle genti, classica se si vuole, ma oramai invecchiata e fatta per il moderno diritto delle genti impotente e spesso confusionaria; dalla pratica tradizionale di sistemi difesi in ragione della loro vetustà da quanti, ristretti nella cerchia della scienza di compendio, veggono in ogni applicazione pratica dei nuovi principii per lo meno una scandalosa presunzione contro la sapienza dei secoli! Quando le legislazioni interne, ad esempio, subordinano la restituzione della nave nazionale ripredata al suo proprietario, alla condizione che non sia intervenuto un giudizio nemico che l'abbia dichiarata di buona presa od anche meno alla condizione di ore

sia interceduto giudizio, il diritto del proprietario, d'altro canto subordina questo procedimento alla dichiarazione, per sentenza dei Consigli francesi, che la nave neutrale non sarebbe stata passibile per il fatto od il carico di penalità secondo la giureprudenza delle prede seguìta in Francia. Sistema che si arroga una competenza giudiziaria da nulla giustificata, e volge a vantaggio proprio ed a danno del neutrale una colpa che questi può avere commesso nel favorire il belligerante francese medesimo!

Il sistema italiano, secondo gli articoli 219, 221 del codice di m. m. non fa eccezione di trattamento fra riprede nazionali o neutrali. Aumenta il diritto di ricupero a secondo che la ripreda avvenga fra le 24 ore o dopo.

Esclude la retribuzione dovuta dal proprietario quando il ripredatore sia nave da guerra. Considera come preda sul nemico, e la tratta in conseguenza, la *ripreda* fatta dopo che il nemico abbia condotto la preda nei suoi porti. Come si vede, quì il nostro codice di marina mercantile è ancora alla coda anzichè alla testa, per civiltà di procedimento, è in contraddizione coi principii che sancisce di rispetto integrale alla proprietà privata sul mare. Capisco che in pratica l'Italia si è trovata, p. e. nella guerra del 1866 (vedi Istruzioni ministeriali in fine del volume) al sicuro del cadere in contraddizione perchè in guerra con Potenza aderente non solo al trattato di Parigi per la corsa, ma per reciprocità all'art. 211 del nostro cod. di m. m., ma quale potrebbe essere a norma del codice la giureprudenza del Consiglio delle Prede in fatto di riprede se fossimo in guerra con Potenza che recedesse dalla convenzione di Parigi e non accettasse il sistema del rispetto alla proprietà privata? I nostri ripredatori pretenderebbero *di buona preda* le *riprede* uscite dai porti nemici, nazionali o neutrali, avvenuto o no giudizio. Sicchè il codice a principii generali più larghi, applicherebbe in pratica il sistema più ristretto!

o di luogo in mano al predatore, non vengono forse a riconoscere che la violenza di guerra sia un modo di acquisto della proprietà privata?

Perchè la proprietà privata non è ancora rispettata sul mare, si scambia una violenza di fatto con uno stato di diritto, e ciò quando il principio moderno dimostra la guerra operazione di Stato a Stato, ed inviolabile dal nemico la proprietà privata. Vi ha un caso in cui ammetto che la nave del privato possa divenire proprietà del belligerante e ciò è quando si espone a questa penalità, volontariamente violando i doveri della neutralità, ma fuori di questa eccezione che conserverei in un codice comune di diritto internazionale marittimo così contro le navi dei popoli belligeranti come dei neutri, una sentenza di un Consiglio di preda nulla significa innanzi alla ragione. Accennata la erroneità fondamentale di dottrina nelle legislazioni interne, cerchiamo stabilire i termini di soluzione del quesito internazionale. Dal secolo XVII cominciano in buon numero i pubblicisti a trattar *delle riprede,* ma limitandosi per lo più al commento della legislazione interna, non facendo caso della nessuna sua legittimità per regolare rapporti esterni. Pure taluni di essi perchè possa darsi *ripreda* di una nave neutra, insegnano che la prima preda deve essere stata legittima, e qui come osserva nella sua diligente esposizione Hautefeuille, lasciano insoluta un'altra difficoltà, quella della legittimità del giudice. Gli errori dei pubblicisti e siano Grozio, Puffendorf, Bynkershoek, Vattel od il commentatore Valin (1) hanno avuto origine dallo avere considerato la violenza di guerra come mezzo di acquisto della proprietà, sicchè appena la preda in luogo sicuro consideravano la proprietà trasferita.

Hautefeuille osserva che caddero nell' errore di applicare ai neutrali ciò che non poteva considerarsi come vero che per l'inimico. Per quest'ultimo il diritto di guerra trasferisce la proprietà della preda, non così per il neutro, il quale prima del giudizio è sequestrato non catturato, potrà giustificarsi, salvare secondo i casi e le legislazioni il carico o la nave od anche l'uno e l'altra. Come si vede, se l'Hautefeuille ragiona secondo logica e coerentemente a sani principii di diritto internazionale, per quanto si attiene alla ripreda della nave neutrale operata prima che sia intervenuta la sua con-

(1) Opere citate.

danna, non così rettamente ragiona quando dice che potevano i pubblicisti considerare vero il trasferimento di proprietà rapporto al nemico. Comprendiamo facilmente dai precedenti capitoli come questa affermazione dello illustre scrittore sia conseguenza del suo sistema in materia di rispetto alla proprietà privata dell' inimico, e l'autorità della difesa nulla toglie al principio più razionale, più equo, più utile, come nulla ha tolto alla condanna della corsa lo averla questo scrittore con accanimento difesa (1). Il primo a sollevare come pubblicista la questione internazionale intorno alle *riprede* fatte di navi neutrali è stato Martens (2), il quale non solo sostenne con gli argomenti, poi ripetuti da altri e che noi già abbiamo intesi, come i neutrali ripredati prima del giudizio fossero in condizioni diverse dai belligeranti, ma sostenne ancora che tutte le prede del nemico non divengono proprietà del predatore che dopo la pace, sicchè ripredate nel corso della guerra debbano essere restituite al primitivo proprietario.

Nè Heffter, nè Klüber, nè altri dei tedeschi sono venuti rispetto ai neutrali nella opinione che a loro debbasi applicare trattamento diverso ed uniforme secondo il diritto internazionale primitivo; ma tuttavolta l'ha adottata, contro la maggioranza dei suoi connazionali, Gessner assai recente, e perciò meglio al caso di conformare le sue opinioni allo sviluppo che ha avuto il diritto delle genti. Degli altri autori, citati nel corso di questo scritto, l'hanno adottata anche Wheaton, Phillimore, Calvo e potrei dire i più, ad eccezione di Cauchy e Weiss.

Togliamo in esame le diverse difficoltà cui può dare luogo il quesito e che ancora vogliono essere risolute nel diritto delle genti. Della prima credo avere detto abbastanza colle argomentazioni del trattato della repubblica genovese e dello Hautefeuille.

Il *neutrale* non ancora condannato, non è ancora fuori dei suoi diritti di proprietà. È assurdo continuare a considerare come di buona preda *una ripreda* che innanzi al tribunale del belligerante potrebbe essere dichiarata libera. È non meno assurdo volerla sottoporre a giudizio proprio,

(1) *Questions de Droit Maritime* — Course, già cit.
(2) *Essai sur les armateurs, les prises e surtout les reprises,* Cap. 3, Parag. 59 e 45.

perchè oltre le ragioni dette, combattendo la pratica francese (nota) che segue tale uso, è da aggiungere come non sarebbe difficile vedere condannata dalla giurisprudenza del belligerante *non offeso* anzi favorito, quella nave amica che il *belligerante offeso*, secondo una più larga giurisprudenza, avrebbe rilasciata libera. Il sistema del trattato della repubblica genovese mi sembra non soffra per questa parte eccezioni. Ma che pensare invece del diritto del ripredatore ad un rilascio?

Io non sono nè collo Hautefeuille, nè col Gessner, nè colla pratica delle legislazioni che ammettono per il *ripredatore* un rilascio che rappresenti non *l'indennità dei danni sofferti*, ma un vero premio che a seconda del tempo trascorso può giungere a tale somma, e questo anche il Gessner riprova, da rendere, per alcune legislazioni, di nessun vantaggio al proprietario il ricupero. Io vado più innanzi di Massè, il quale ammette questo diritto nel *ripredatore* solo quando la nave sequestrata avrebbe corso pericolo di condanna.

Io ritengo invece, dovuto solo un indennizzo per i danni sofferti e le spese incontrate per la ripreda, ed anche questo subordinatamente. E per vero se il *ripredatore* assale il nemico per *predarlo*, si può dire che lo spinga l'interesse ch' egli ignora, della nave sequestrata? E se fa ricca preda, *la ripreda* può essere tenuta ai danni sofferti dal predatore nello interesse proprio e largamente compensati? È solo per un principio di equità, che arrivo a riconoscere nel *ripredatore*, che non sia nave da guerra, il diritto di essere indennizzato *sulla ripreda* quando la sua azione altro frutto non gli abbia recato od insufficiente a riparare le perdite, che vantaggiare il terzo. E per vero se il *ripredatore* non è una nave da guerra, è difficile immaginare il fatto *della ripreda* senza vederne l'origine causale in un atto di offesa o di difesa di privato interesse. Se il ripredatore è nave da guerra dobbiamo investigare la natura del servigio che presta e vedremo giustificato che nessuno indennizzo gli è dovuto (1). Oggimai difatti i governi amministrano in nome della nazione, ed hanno sotto la propria amministrazione marinai e navi mantenute per il servizio di crociera, che eseguono le visite ed in-

(1) Nei casi in cui il codice italiano di m. m. considera non ancora passata in proprietà del nemico *la ripreda*, il proprietario ha diritto ad avere la restituzione senza dovere retribuzione alcuna quando la ripreda è stata fatta da legni da guerra.

crociano sul mare per ordine ed in nome del governo verso cui sono responsabili dello adempimento del proprio servizio (1). Tutto che cade in mano loro delle cose dei nemici non può razionalmente, qualunque disposizione abbiano i codici ed anco il nostro (2) in proposito, considerarsi che preso in nome della nazione ed a lei riservato.

Ora come è illogico che la nazione possa predare sè stessa, o fare lucro di guerra *sulle riprede* appartenenti a suoi cittadini per mezzo di funzionarii che da questi medesimi cittadini vengono pagati (3); è illogico, e qui mi scosto dal Weiss (4), di cui non so comprendere la contraddizione, che la nazione faccia lucro sulla roba dei popoli amici o si faccia pagare dai privati d'una nazione terza le spese del proprio servizio di ordine pubblico. Ad ogni modo quando anche non si voglia accettare la mia dottrina che pur troppo non può citare che una sola autorità (5), quando anche si voglia considerare la *ripreda* della nave neutra non giudicata, come un servizio reso e non come *un debito*, non resta meno la necessità di stabilire norme certe di diritto comune che particolareggino, secondo i casi, *il quantum* con criterii informati a giustizia non a fallaci calcoli di pericoli più o meno certi, non ad inveterate tradizioni di cupidigia. Chiara è dunque la dottrina e fortemente sostenuta nella scienza rispetto alla illegalità ed ingiustizia del non avere applicato *alle riprede neutrali non ancora giudicate* un comune principio di diritto internazionale. Ma così chiara non è rispetto alle *riprede neutrali condannate.* Facciamo un caso. Siano belligeranti l' Italia e l'Austria. Una nave francese neutrale è catturata e condannata dall'Austria per con-

(1) Weiss, *Code de Droit Maritime International*, § 46.

(2) M. M. art. 229, 231, 234, 235, fioriture di substrati di barbarie.

(3) Weiss, Loc. cit., § 47.

(4) Questo autore fonda ogni legittimità di preda sul carattere: *res hostium* e la considera con severità degna del principio: *contra hostes aeterna auctoritas.* Vedremo più oltre ch'egli arriva a questi errori per una falsa dottrina di diritto naturale in fatto di guerra e di neutralità.

(5) Trattato fra la Repubblica di Genova e la Danimarca.—Oggi che col Mancini, col Mamiani, col Fiore, col compianto Rocco, col Saredo, collo Agnetta, col Pierantoni, collo Esperson, col Carnazza-Amari, col De Gioannis Gianquinto, col Sandona, col Nocito, col Di Marco e con altri molti, l'Italia figura con grande lustro nei diversi rami della scienza del diritto internazionale, non sia reputata audacia la speranza di noi giovani di poter fare qualche passo innanzi.

trabbando di guerra, e ripresa poi da una nave da guerra italiana. Se i principii di diritto internazionale, se la giurisprudenza delle tre potenze sono concordi nei fatti per i quali la nave francese volontariamente è stata esposta a perdere la sua neutralità, violando le leggi della guerra, nessun dubbio che il ripredatore italiano abbia innanzi una preda austriaca, una preda nemica. Ma se questo non è, innanzi al diritto delle genti, la *res judicata pro veritate habetur*, per il fatto della sentenza di un tribunale della parte belligerante, non si ammette. Rispondono parecchi dei citati pubblicisti (1), « *Nemo plus juris transferre in alterum potest quam ipse habet* », perciò il governo del paese della nave neutrale proseguirà anche col *ripredatore* la rivendicazione dei suoi diritti se manomessi; al ripredatore *la ripreda* andrà nello *stato di diritto* in cui era nelle mani del primo predatore, e riconosciuta la ingiustizia del giudizio di preda, il *ripredatore* non avrebbe alcun diritto sulla ripreda stessa, perchè non ne aveva il primo predatore, salvo al *ripredatore* una retribuzione.

Da un canto non trovo affatto legittimata che da un: *hoc est,* la pretesa della retribuzione; dall'altra parmi ancora incompleta la dottrina. Bisogna aggiungere che *il ripredatore* DEBBA procedere a porre, senza diritto di ricupero, in libertà la *ripreda,* quando il primo predatore avesse una giurisprudenza contraria ai principii, che limitano il diritto di guerra in favore del diritto incontestabile dei popoli pacifici al libero commercio. Tali sarebbero, ad esempio, casi in cui il primo predatore avesse voluto imporre ai neutri *contrabbandi relativi* o blocchi *per notificationem.* Questa proposta io aggiungo alla dottrina degli altri pubblicisti perchè parmi assolutamente necessario circondare di ostacoli così nelle convenzioni internazionali, come nelle particolari legislazioni interne, gli abusi di forza delle potenze belligeranti contro i diritti dei neutrali. Bisogna che tutto cospiri, scienza, trattati, legislazioni interne, influenza della opinione sui Governi, a rendere sicure le conquiste fatte dal diritto delle genti in pro della umanità, ed a conseguirne di nuove. Si chiede ancora quale sia la posizione giuridica d'una nave che riesca a fuggire al suo predatore? La risposta è semplice.

(1) Wheaton, Gessner etc. etc.

Non è un *caso di ripreda* vero e proprio e viene regolato coi principii generali secondo le particolari circostauze del fatto.

Tante ipotesi, tante risoluzioni (1). Non può dirsi nemmeno *caso ai ripreda* ciò che si toglie ai pirati, la restituzione che si fa ai proprietarii che si venissero a riconoscere è fondata su altri motivi. Si riconosce ad essi l'*actio possessoria.* I tribunali competenti a giudicare delle prede, secondo la bandiera, effettuata la cattura decidono intorno alla nave ad al carico dei pirati, ma questi sono soggetti alla legge marziale di tutti i popoli.

CAPO VI.

Dei giudizii relativi alle prede ed alle riprede.

I. — La competenza per giudicare della legittimità delle prede e delle riprede è stato *in diritto positivo* riconosciuta sempre al giudice del catturante. *Nè le neutralità armate*, nè *le dichiarazioni di Parigi* hanno nulla innuovato. Per ciò che riguarda la competenza del giudice del belligerante sulle prede tolte al nemico, nessun trattato ha fatto eccezione. Per ciò che riguarda la competenza del giudice del belligerante sui neutrali, si trovano nella storia dei trattati appena due eccezioni (2) al secolo XVII. Il diritto che si sono sempre riservati i sovrani neutrali è stato quello di esigere dal giudice del belligerante la giustizia delle sentenze secondo i principii di diritto internazionale ed i trattati, e la storia diplomatica è piena di esempii di questo intervento dei sovrani neutrali a proteggere i proprii cittadini (3). Questo intervento che gli scrittori a cominciare da Grozio svilup-

(1) Vedi l'art. 220 del nostro cod. di m. m.

(2) Del 1661 fra l'Inghilterra e la Svezia; del 1670 fra l'Inghilterra e Danimarca. Opera cit. lib. III, Capo II.

(3) Parecchi pubblicisti citano appunto qui la rappresaglia di Federico II di Prussia, il quale nel 1647 sequestrò le somme dovute ai negozianti inglesi per il prestito fatto a Maria Teresa e mallevato con ipoteca sulla Slesia. Il Re di Prussia era subentrato come debitore dopo i trattati di Breslavia e di Berlino che gli diedero la Slesia. La violenta rappresaglia fu cagionata dalla cattura di navi e carichi prussiani fatta dagli inglesi che, come abbiamo veduto in altra parte dello scritto, in quel tempo, volevano fare prevalere in materia di neutralità i principii

pano nella sua ragione di essere riposa: sulla natura particolare e limitata della giurisdizione che esercita il belligerante per comune consenso, e sulla responsabilità sua per la condotta di coloro che da esso rilevano l'autorità *ad incrociare*. In pratica tuttavolta non sempre è facile risolvere la controversia intorno alla ingiustizia di una sentenza, e particolarmente se divenga materia di dibattito internazionale, dopo avuto anche sfavorevole l'appello. Allora pur troppo ragione, l'abbia o no, può restare al più forte, a meno che i due Stati non si conformino ai savii esempii degli arbitrati (1). Ad ogni modo la soddisfazione di Stato a Stato è un fatto posteriore *al giudizio*. Il privato ingiustamente leso potrà essere indennizzato per la protezione del suo Governo, ma intanto la procedura ha avuto il suo consueto corso. Possiamo dunque conchiudere che il *diritto positivo* riconosce in ogni caso la competenza *del giudice del catturante*.

II. — La competenza dei giudizii relativi alle prede ed alle riprede è poi da ciascuno Stato generalmente riservata a Corti *speciali* il cui ordinamento varia come può vedersi dalla nota qui trascritta (2), ma che tutte sono investite dello

più oppressivi rispetto ai diritti dei neutrali. La controversia ebbe dopo lungo scambio di scritture, termine con una dichiarazione aggiunta al trattato di alleanza del 1756 con cui il sequestro fu tolto contro il pagamento di 20,000 sterline che furono ripartite fra i prussiani che erano stati danneggiati dalle catture.

(1) Il trattato del 1794 fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti pone espressamente questo modo di risoluzione di simili conflitti. Oggi si comincia, e l'Italia quasi in tutti i trattati, a porre la clausola in generale per qualunque conflitto.

(2) In Inghilterra, dall'anno 1740, la competenza in materia di prede è delegata al cominciare di ogni guerra alla corte dell'Ammiragliato con dei pieni poteri spediti sotto il grande sigillo reale. Gli avvocati di questa corte formano un collegio particolare d'onde si scelgono i principali consiglieri della corona, per le questioni di dritto internazionale. Contro le sentenze di questo tribunale delle prede si può portare appello al Comitato giudiziario del Consiglio Privato composto dei più eminenti giureconsulti del regno. Le decisioni di questa seconda corte sono senza appello; esse hanno la forma di una preghiera indirizzata alla Corona di confermare o modificare la sentenza della prima istanza. Phillimore dice a questo proprosito che la Corona non ha mai sognato a non conformarsi a questa preghiera, e che la costituzione non le permetterebbe di operare diversamente. È poi da aggiungere che l'appello in questione potrebbe oggi essere deferito alla divisione degli Appelli della Suprema Corte, in base all'atto del 5 Agosto 1873, per il quale si istituisce detta Corte e si autorizza il trasfesimento alla sua competenza dei casi di giurisdizione del *Gudicial Committee of Her Majesty's Privy*

esercizio delle proprie funzioni per la durata di una determinata guerra. Per l' Italia il codice di marina mercantile prescrive allo articolo 225: « Il giudizio per la legittimità

Council. In Francia, le decisioni in materia di prede erano nei primi tempi pronunziate a nome dell' ammiraglio dagli ufficiali dell' ammiragliato. Un' ordinanza del 1400 riserva tuttavolta all' ammiraglio stesso i casi più importanti. Il regolamento del 9 Marzo 1695 da all'ammiraglio un consiglio delle prede per assisterlo il quale consiglio pronunzia in nome dell' ammiraglio sia questi o no presente. Seguendo il regolamento del 19 Luglio 1778 si doveva appellare prima al Consiglio di Stato e di là in ultima istanza al Consiglio reale delle finanze. La repubblica sospese prima il Consiglio delle prede, e ne trasferì la competenza ai tribunali di commercio. Dopo delle rapide trasformazioni, il primo console Bonaparte istabilì con una sentenza del 6 germinale dell'anno VIII un consiglio delle riprede a Parigi. Nello stesso tempo, creò in ogni porto della Francia, delle colonie, e dei paesi neutri, dei tribunali speciali ai quali fu attribuita una giurisdizione ristretta, ma di cui uno dei membri era incaricato della istruzione delle prede la quale era affidata all'ammiragliato sotto l' antico regime ed ai giudici di pace dalla legge del 3 brumaio anno IV. Il tribunale delle prede di Parigi era composto di un presidente che doveva essere membro del consiglio di Stato e di 8 assessori. Le decisioni dovevano essere prese da cinque giudici. Durante la guerra d' Oriente, Napoleone III ha abolito le commissioni consolari create con questo ordinamento e stabilite nei paesi neutri per pronunziare in materia di prede. In cambio, il consiglio delle prede fu ricostituito a Parigi nel 1856. L' appello è al Consiglio di Stato. La legge 31 Luglio 1875 ha modificato l' ordinamento di detto Consiglio ora diviso in quattro sole sezioni. Non ho presente il testo, ma poichè la legge del 1875 non toglie le attribuzioni lasciate al Consiglio di Stato dalla legge 1872 ritengo gli appelli in questione vadano alla sezione, ora quarta, dei ricorsi. In Ispagna, un' ordinanza del 1 Luglio 1779 attribuisce la giurisdizione delle prede in prima istanza al ministro della marina, in seconda istanza a un consiglio di guerra. L' Olanda ha per la materia delle prede un tribunale d' ammiragliato speciale. In Danimarca è di uso di istituire per ogni guerra ed in ogni circolo giudiziario in cui si trova un porto di mare, un tribunale d'istruzione per le prede, ed è ciò che è avvenuto nell' ultima campagna. Ma questi tribunali si limitano all' istruzione. La sentenza è pronunziata in prima istanza dal tribunale d'ammiragliato che risiede a Copenaghen; in seconda istanza dalla corte suprema dell' ammiragliato. La Svezia ha un tribunale d' ammiragliato speciale. Gli Stati Uniti si servono in prima istanza dei tribunali di distretto, in seconda istanza dei tribunali di circolo; in ultima istanza del tribunale supremo formato da un presidente e da otto membri di cui cinque almeno debbano prendere parte alla decisione. Questo tribunale è pure competente in parecchie altre questioni di dritto internazionale. In Prussia il regolamento del 20 Giugno 1864, promulgato in occasione della guerra con la Danimarca; ha istituito per la prima volta a Berlino un consiglio delle prede. Il consiglio è composto di un presidente e di sei assessori, nominati dal re come pure di un procuratore generale. Il presidente deve essere rivestito delle più elevate fun-

della preda e per le confische sarà promosso dinanzi ad una speciale commissione da instituirsi con decreto reale, giusta le norme a prescriversi dal regolamento », e infatti nella guerra del 1866 il decreto reale (1) intervenne a costituire

zioni giudiziarie; fra gli altri membri del consiglio vi deve essere un ufficiale superiore di marina un consigliere del ministero della marina e degli affari esteri e due giudici attualmente in funzione. Contro le decisioni del consiglio delle prede si appella al consiglio superiore delle prede presieduto dal presidente o da un vice presidente del consiglio supremo, e composto inoltre d'un direttore del ministero degli affari esteri e di quello del commercio, e di tre consiglieri della corte suprema. Il ministro della gustizia ha dichiarato nella Camera dei deputati che il Consiglio delle prede ed il Consiglio superiore delle prede non dovevano essere considerati come dei corpi permanenti e che non erano creati che per la durata della guerra allora intrapresa.

(1) Vittorio Emanuele etc. Stante lo stato di guerra dichiarato fra il regno d'Italia e l'Impero d'Austria;

Visto l'articolo 225 del codice della Marina Mercantile;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri degli Affari Esteri e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. I. È instituita la Commissione delle prede contemplata dall'articolo 225 del Codice per la Marina mercantile; ed avrà la sua residenza in Firenze.

Art II. La Commissione delle prede si compone: del Vice-Presidente del Consiglio di Ammiragliato presidente; di un membro del Consiglio d'Ammiragliato; di tre Consiglieri d'Appello; di un membro del Consiglio del Contenzioso diplomatico; di un funzionario superiore dell'amministrazione della Marina mercantile; di un Commissario del Governo; e di un Segretario ambedue senza voto deliberativo. Il Commissario è incaricato di promuovere le istanze a nome del Governo, e di dare le sue conclusioni; egli non potrà intervenire alla votazione;

Art. III. I membri della commissione delle prede, eccetto il segretario, sono nominati da Noi sulla proposizione dei Nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina.

Occorrendo membri supplenti alla Commissione si procederà alla loro nomina nello stesso modo.

Il Segretario sarà scelto dalla Commissione stessa fra i Funzionarii del Ministero degli Affari Esteri o della Marina.

Art. IV. È in facoltà della Commissione di scegliere quello fra i suoi Membri e votanti che in mancanza di Presidente ne faccia le veci.

Art. V. La Commissione delle prede stabilisce sulla validità e sulla confisca delle prede marittime fatte durante la presente guerra, secondo norme sancite dal Codice per la Marina Mercantile e le Istruzioni emanate ai Comandanti delle Forze navali di Operazione.

Art. VI. Le deliberazioni della Commissione stessa sono valide quando vi sia l'intervento di cinque Membri. In caso di parità di voti quello del Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

Art. VII. Le decisioni della Commissione delle prede saranno comu-

la Commissione delle Prede, nelle persone dello Ammiraglio Serra come Presidente, dello Ammiraglio Wright, dei Consiglieri di Appello Tondi e Cacace, del Capo Divisione al Ministero degli Esteri Sassìno, del Capitano di Porto, Fouchè e del Sostituto Procuratore Generale De Foresta come commissario del governo. Questo sistema di giurisdizione speciale in materia di prede risponde pienamente così ai desiderii della scienza, come alle esigenze della pratica. E per vero bisogna che il giudice di preda sia competente non solo come giureconsulto per risolvere in genere i casi di diritto; non solo come particolarmente versato nel diritto pubblico esterno razionale e positivo per interpretare i casi dubbii e conoscere i trattati colle diverse nazioni; non solo come marino e marino di guerra per giudicare rettamente di tutte le controversie di ordine pratico; ma insieme come giureconsulto, diplomatico, uomo di mare, militare. Ora non è che una giurisdizione speciale che possa rispondere alle necessità del fine.

Il sistema dello appello è da lodarsi perchè in questa delle prede più che in qualunque altra materia sono facili, allo stato delle prove difficili ed incomplete, gli errori così di

nicate ai Nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina entro otto giorni della loro emissione.

Art. VIII. Sulle decisioni della Commissione delle prede potrà farsi ricorso al Consiglio di Stato il quale pronunzierà definitivamente nelle forme stabilite dal suo Regolamento.

Il ricorso stesso dovrà essere prodotto entro tre mesi dalla data della decisione, se sarà promosso dal Commissario del Governo; ed entro tre mesi dal dì della notificazione della decisione stessa, se promosso dalle parti interessate.

Art. IX. Le parti potranno presentare memorie in iscritto indirizzate al Presidente della Commissione.

Gli Agenti consolari stranieri potranno indirizzare al Commissario del Governo quelle osservazioni che giudicheranno convenienti nell'interesse dei loro nazionali.

Art. X. Le spese di segreteria ed altre accessorie pel servizio della Commissione delle prede formeranno un capitolo speciale del Bilancio del Ministero della Marina.

I nostri Ministri degli Affari esteri e della Marina sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. — Dato a Firenze addì 20 Giugno 1866 — Vittorio Emmanuele.

Registrato alla Corte dei Conti addì 22 Giugno 1867. Reg. 36 — Atti del Governo a. c. 103 f. Agres — Luogo del Sigillo — V. Il Guardasigilli — f. Borgatti — Ricasoli — Depretis.

fatto come di diritto. Ma siccome per la natura medesima dei possibili errori in materia di giudizio di prede è un nuovo e completo esame della lite, che si richiede, bisogna che il giudice di appello sia versato nella materia quanto il primo giudice. Il nostro Consiglio di Stato presenta intera guarentigia di questa attitudine? Lasciando alla materia del diritto amministrativo le questioni cui può dare luogo l'ordinamento del Consiglio di Stato, mi sia lecito dubitare che *allo stato presente delle cose* presso di noi, questo elevato corpo possa essere il migliore giudice di appello in materia di prede. Si sa come sia diviso in tre sezioni, cioè *dell'interno, di grazia, giustizia e culti, di finanza,* sicchè per gli affari riguardanti gli altri Ministeri gli art. 8, 9, 10 del regolamento abbiano dovuto disporre una particolare ripartizione a queste tre sezioni. Ciò indica come i criterii di nomina dei consiglieri siano determinati dalla loro *capacità come giureconsulti e come amministratori.* Non basta a quanto occorre ad un *giudice speciale delle prede.* Quando il Presidente del Consiglio di Stato in base all'art. 21 della Legge sul Consiglio medesimo, avrà scelto nelle sezioni i componenti di una Commissione speciale per l'oggetto, troverà gli uomini che occorrono, cioè i marini ed i soldati oltre i giureconsulti? Se avessimo il sistema spagnuolo e francese dei consiglieri straordinarii, o quello anche più largo della Baviera e dell'Austria, per cui si possono chiamare per la prima dal Re nel Consiglio, per la seconda dal Presidente alle sedute le persone atte ad illuminare il Consiglio medesimo, l'inconveniente sarebbe minore, ma allo stato presente delle cose il *giudice di appello* lascia presso noi a desiderare.

Il sistema migliore parmi fino ad oggi il prussiano (vedi le note). E tuttavolta, secondo che io propongo, potremmo colla massima facilità avere costituito un competente ed autorevole « Supremo Consiglio delle Prede » da servire di *giudice di appello* dalle decisioni della Commissione delle Prede. Basterebbe aggiungere all'art. 2 del decreto sul Consiglio del Contenzioso diplomatico (1) l'inciso « *e giudicherà come Supremo Consiglio delle Prede degli appelli avverso le*

(1) Decreto N. 2560, 29 Novembre 1857.

Art. 1. È istituito un Consiglio del Contenzioso Diplomatico.

Art. 2. Il Consiglio del Contenzioso Diplomatico emetterà il suo parere sopra le questioni di dritto internazionale, di nazionalità, di leva militare, di emigrazione, di estradizione, sopra l'interpretazione dei trattati e sopra

sentenze della Commissione istituita a norma dell'articolo 225 del cod. di m. m. » ed all' art. 3 del citato decreto: « *sarà composto..... e necessariamente due dei componenti saranno scelti fra i vice-ammiragli sia in attività, sia in ritiro, da destinarsi questi al cominciar di una guerra* ». Accettata la riforma, lo stabilire la procedura sarebbe cosa di lieve momento. La mia proposta è tanto più pratica in quanto che il Consiglio del Contenzioso Diplomatico, per il modo col quale viene ad essere composto, per la particolare competenza in materia diplomatica, darebbe solida guarentigia di non pronunziare in materia di prede alcune di quelle ingiuste sentenze che autorizzano il Governo del *condannato* alle rappresaglie. E non si dimentichi come questi reclami possano sollevare i più gravi conflitti e quanta imprudenza sia.

E per vero la questione ha importanza di fronte ai neutrali, mentre la preda fatta della nave di bandiera nemica e di roba nemica che vi si trovi anche se ingiusta, sottostà irremediabilmente alla sentenza del giudice, perchè il belligerante altra soddisfazione oltre la guerra non potrebbe avere dal suo nemico, e la guerra ci è già. Il neutrale invece che non ottenga soddisfazione può divenire parte in causa, ed allora lo Stato belligerante a cui è stata chiesta soddisfa-

quei punti delle relazioni esterne dello Stato che gli verranno sottoposti, e formolati dal nostro ministro per gli Affari Esteri.

Art. 3. Il Consiglio sarà composto di sette membri, della Alta Magistratura, del Corpo Diplomatico e Consolare in attività od in aspettativa, o in ritiro fra i più distinti Giureconsulti o Professori del Regno, e gli impiegati superiori del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 4. Quando si trattasse di una questione intorno alla quale fosse utile sentire l' opinione di persone specialmente versate nella materia, ma estranee al Consiglio, potrà il Presidente, di accordo col Consiglio, richiederla di assistere ad una o più sedute, previo per altro il consenso del nostro Ministro per gli Affari Esteri, che sarà a tal fine ricercato.

Art. 5. Il Consiglio del Contenzioso Diplomatico si radunerà al Ministero per gli Affari Esteri, e sarà richiesto del suo parere nel modo stabilito pel Consiglio di Stato.

Art. 6. Le deliberazioni del Consiglio sono consultive.

I verbali e gli atti del Consiglio saranno firmati dal Presidente, controsegnati dal Segretario.

Art. 7. Il Consiglio determinerà le norme regolamentari che crederà convenienti di seguire per l'andamento delle sue deliberazioni.

Art. 8. Il nostro ministro per gli Affari Esteri è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato etc. etc. etc.

zione si può trovare innanzi alla alternativa o di dovere cedere innanzi a pretese anco esagerate o di dare un alleato al suo nemico.

L'utilità che i proprii giudici delle prede rendano sentenze dotte ed eque è evidente su questo punto.

III. — Se, quanto al *diritto positivo,* vi è concordia, per affermare la competenza del giudice del catturante; lo stesso non può dirsi quanto alla dottrina; ed in proposito abbiamo più d'una controversia. Chiedono gli scrittori: È razionale, è giuridico lasciare il giudizio di un sequestro neutrale al catturante? Il condurre, che il catturante faccia, la preda in un porto neutrale qualunque, dovrebbe produrre modificazione intorno alla competenza del giudice? Il condurre la preda neutrale nelle acque e nei porti di nazionalità sua, dà alcun diritto di competenza al sovrano territoriale?

IV. — Tre opinioni tengono il campo intorno alla prima questione. Secondo la più seguìta la competenza del catturante è razionale e giuridica. Si dice: I popoli, rimasti pacifici, allorquando la guerra scoppia fra due o più Nazioni, hanno il diritto assoluto di conservare in tutta la sua estensione la propria indipendenza, carattere costituitivo della nazionalità, ma sotto la condizione di eseguire due obbligazioni che loro impone lo stato di neutralità, vale a dire di tenere verso i belligeranti una condotta imparziale, e di non prendere veruna parte alle ostilità.

Ma se violino queste due obbligazioni, partecipando alle operazioni di guerra, o mischiandovisi guidati dalla speranza di illecito lucro, il loro diritto assoluto cede. Se così fatte violazioni si commettono dalla stessa nazione neutrale, vale a dire, per ordine del suo governo, questa nazione e questo governo sono responsabili, perdono la qualità di neutrali, diventano nemici. Allorchè invece il colpevole è un cittadino isolato che abbia agito senza ordine della Nazione a cui appartiene ed anzi contro le leggi della sua patria, la Nazione non risponde per esso e l'offeso può impadronirsi dell'aggressore. La nazione nello immenso spazio del mare non ha, come li ha sul territorio, i mezzi di reprimere le violazioni operate dai suoi cittadini.

Li abbandona dunque, se si sono resi colpevoli, rifiutando loro la protezione alla quale avrebbero diritto in caso contrario.

Il neutrale colpevole agisce isolatamente per conto proprio,

senza l'autorità del sovrano, e se si rende colpevole d'infrazione delle leggi internazionali, questo sovrano non entra a risponderne. Il sovrano invece del belligerante esercita i suoi diritti per mezzo di legni da guerra o di corsari da lui autorizzati e ne risponde come suoi mandatarii, dà dunque, guarentige che il sovrano neutrale non può dare. Il sovrano neutrale non reclama il giudizio sopra privati cittadini i quali si trovano di fronte al belligerante, nella condizione di nemici. Ora quale è il giudice chiamato a statuire sui nemici durante la guerra?

Evidentemente è il giudice instituito dal belligerante. La sua competenza è fondata sulla non solidarietà della nazione neutrale coi membri di essa, convinti di avere infranto le leggi della neutralità.

Questo è l' argomentare di Hautefeuille (1) ripetuto dal Casanova (2). Parmi poco solida la base di tutta l'argomentazione. Non si tratta di punire un colpevole, si tratta appunto di giudicare se questo colpevole vi sia. È tuttavia da osservare che Hautefeuille, da quello scrittore serio che è, non esclude che sarebbe utile fare un esperimento coscenzioso dei tribunali misti, di cui parlerò in appresso, per quanto egli vi abbia poca fede. Altri, seguendo Heffter (3), cercano il fondamento giuridico della competenza del belligerante nella analogia del *forum arresti ac deprehensionis*. Ma anche qui la base al ragionamento è assai debole.

Bisognerebbe, il che non viene fatto nè dallo Heffter, nè da altri i quali riproducono la sua opinione, dimostrare il diritto di esercitare un vero e proprio diritto di arresto sull' alto mare.

Per analogia la base del *forum arresti ac deprehensionis* potrebbe da taluno essere riconosciuta giuridica per un arresto compiuto nelle acque territoriali del belligerante, ma non da coloro che alla nave riconoscono la *exterritorialità*, e da nessuno in alto mare. Il fatto del sequestro della nave neutrale è, se così può dirsi, *sospensivo*. Se il sequestro sarà trovato legittimo, allora il predato subirà le conseguenze della sua violazione; ma se invece il sequestro è trovato ingiusto, le conseguenze saranno disastrose per il

(1) Opera cit. luogo cit., Tom. IV.
(2) Opera cit., Lez. XXVIII.
(3) Opera cit.

predatore, il sequestro sarà stato illegale *ab initio;* ora come un arresto illegale possa determinare la competenza *per fatto proprio*, senza che concorrano altri elementi giuridici, ecco ciò che giuridicamente non si spiega.

Si dice ancora, ed è Rayneval (1), il giudice delle prede deve decidere se il catturante poteva in diritto operare il sequestro; se ha agito male viene condannato ai danni verso il neutrale. Se così è, chi altri che il sovrano del catturante può pronunciare la condanna?

Ma al Rayneval sfugge che non è solo questione di condanna, ma questione di competenza a giudicare, di guarentigia d'imparzialità nel giudice. Massè (2) è più perentorio. Per lui che non stima necessario che intervenga un giudizio a dichiarare buona la preda, è naturale che il belligerante debba indicare i suoi tribunali per un giudizio concesso. Più stringenti di tutti e di quanti altri si possano produrre e si siano prodotti da pubblicisti a sostegno della opinione favorevole al diritto positivo, mi paiono gli argomenti del toscano Lampredi (3). Egli parte dal fatto dei diritti riconosciuti, per le necessità della guerra, ai belligeranti. Ora esercitati questi diritti di guerra sui neutrali, se si trovi alcuno di essi in fallo, come pretendere che la sentenza debba essere pronunciata non dal sovrano dell'offeso, ma dal sovrano dell'offensore? Se i sudditi di una potenza amica mi fanno torto od ingiuria, e ch'io abbia un mezzo di averne soddisfazione ritenendo il colpevole, devo forse astenermene, contentarmi di accettare per giudice un sovrano straniero ed aspettare il suo giudizio, io, sovrano indipendente? Ho chiamato questo modo di argomentare serrato perchè le conseguenze che se ne possono trarre ci portano a considerazioni importanti (4) sebbene lo stesso Lampredi non le abbia nettamente dedotte.

Queste considerazioni riguardano il diritto penale internazionale. Il belligerante usa dei diritti di guerra che per principio di sua difesa gli vengono riconosciuti, trova le tracce di un reato a suo danno; ha il diritto di giudicarne?

(1) *De la liberté des mers*, cit. Tom. I.
(2) Opera cit., Tom. II.
(3) Opera cit., Tom. I.
(4) Intendo sempre come discussione teoretica delle dottrine messe innanzi dai pubblicisti, perchè do una efficacia assai poco diretta a queste analogie di diritto civile o penale per risolvere la questione presente.

Non avrebbe giurisdizione sul territorio neutrale, e dovrebbe chiedere , secondo i casi , l' estradizione o la punizione per parte dello stesso Stato neutrale, ma può dirsi che non abbia giurisdizione per ragione di territorio, quando il diritto di guerra, che gli si riconosce, lo autorizza a cercare ed arrestare gli autori delle violazioni a suo danno? E dato che in alto mare la territorialità neutrale sia fuori discussione, malgrado i diritti concessi ai belligeranti, sicchè i reati commessi, di qualunque natura, dai suoi cittadini rimangano incontestabilmente sotto la giurisdizione penale dello Stato neutro; potrà egualmente derimersi ogni difficoltà quando il neutrale sia stato colto in sospetto di fallo nelle acque territoriali del belligerante? In questo secondo caso è un atto *interno od esterno* il fatto di violazione avvenuto sulla nave?

Quanto a me non credo che *il diritto di difesa* del belligerante tolga la giurisdizione penale allo Stato neutro. Secondo i principii del diritto penale internazionale ciascuno Stato serba la giurisdizione penale sui proprii cittadini, *qualunque possa essere stato il luogo del reato;* A molta maggior ragione dunque lo Stato neutrale serba la giurisdizione penale per i reati commessi su una nave di sua nazionalità, cioè sul proprio territorio. Ma quando un altro Stato può esso volere giudicare il reo di altra nazionalità? Lasciando il principio scientifico se possa e debba giudicare lo straniero *qualunque sia stato il luogo del reato se reato comune*, e riserbandomi lasciare su questa ed altre controversie estranee al soggetto presente, impregiudicato il mio parere, certo è tuttavolta che uno Stato ha competenza a giudicare lo straniero che violi sul territorio dello Stato la legge penale che vi impera (1). Ma l'alto mare non appartiene ad alcuno, e la competenza del giudice del belligerante non so come si possa difendere con argomento giuridico. Se invece si tratti del reato commesso sulla nave in acque territoriali del belligerante, e di reato che si manifesta *in relazioni esterne violatrici del diritto del sovrano di dette acque,* la competenza del giudice del belligerante può essere difesa *da questo particolare punto di veduta,*

(1) Lascio impregiudicata l' eccezione di trattati particolari come ad esempio per le Capitolazioni o i Tribunali misti, con Stati non ancora entrati a parità di condizione nelle relazioni internazionali.

salvo quanto si dirà appresso, e salvo che questa competenza non sarebbe egualmente sostenuta se, violato un territorio neutrale, la competenza del giudice del belligerante non avesse più questo fondamento di sovranità territoriale. Abbiamo sufficiente cognizione degli argomenti pro e contro la competenza del giudice del belligerante, per avere chiara idea del secondo parere, col quale viene sostenuta la competenza del giudice del neutrale sequestrato. Si dice, ed è l'Abate Galiani (1): L'alto mare non appartiene ad alcuno, e nessun belligerante può arrogarsi la giurisdizione sopra navi o carichi neutrali. È solo autorizzato a sequestrare perchè vengano rispettati i suoi diritti internazionali; ma il giudizio non può appartenergli. Si deve avere per fisso che della legittimità degli arresti delle navi e delle merci fatti o in terra o dentro i dominj di taluni principi neutrali, o in mare aperto, il solo competente giudice è il sovrano di cui sono indubitatamente sudditi i conduttori di esse. L'Abate Galiani completa la sua particolare teoria con una distinzione intorno ai motivi della cattura, distinzione che menoma la competenza del sovrano neutrale, se abbia causa nella ragione della cattura (2). Per il Bartoli citato da Sandonà (3), secondo il diritto naturale delle genti, o non vi ha tribunale competente per giudicarle validamente, o i soli tribu-

(1) Opera cit., Parte I., Cap. 9.

(2) Due possono essere le controversie riguardanti una nave trattenuta. Può dubitarsi se ne sia legittima la bandiera e la patente di navigazione... La prima controversia ha luogo in due modi: l'uno quando si dubita di falsificazione della patente, o di essersi questa con poca avvertenza concessa a bastimento di cui il proprietario, il capitano, l'equipaggio, l'interesse sul carico non fosse d'appartenenza del sovrano che concedeva la patente...... nell'uno caso e nell'altro il giudizio certamente spetta al principe che ha fatto arrestare il bastimento... Quando non sia chiaro chi sia il vero sovrano della nave non si offende la sovranità di veruno esaminando le pruove di chi si asserisce suddito di taluno di essi. Ma.... è del pari indubitato che per proseguirsi in giudizio sulla controvertita della patente di navigazione, non basta sentir soltanto in giudizio il padrone della nave ed il suo equipaggio, ma è necessario renderne edotto il sovrano, di cui si asserisce suddito il padrone della nave, ed aspettare il legittimo tempo in cui possa quegli per mezzo del suo ambasciatore o ministro, o almeno console, intervenire in giudizio. In siffatto giudizio il neutrale è parte interessata e non giudice, e perciò il solo detto di una parte, per quanto autorevole e rispettabile possa immaginarsi, non decide la controversia, e spetta sempre al giudice lo squittinare le ragioni e le pruove..... Galiani, loc. cit., pag. 396 e seg.

(3) Opera cit., Parte II. — Bartoli: *Dirit. Pub. Est.* Vol. VI.

nali della nazione neutrale sono competenti per giudicare, perchè si reclama o contro di essa o contro i sudditi: nel primo caso essa sola è autorizzata a giudicare di sè medesima come indipendente, ed a fare giustizia agli altrui reclami; la stessa cosa ha luogo nel secondo caso, in quanto essa sola ha un diritto sui suoi cittadini non essendo stati colti sul territorio altrui. Questo argomentare parmi non patisca che una obbiezione relativa alla guarentigia di imparzialità che non presenterebbe nemmanco il tribunale del neutro, ma questa unica obbiezione è, lo vedremo fra poco, decisiva. Si è tentato risolverla adducendo che allora sarebbe sempre sospetto di parzialità ogni tribunale che avesse a giudicare sui fatti o sugli interessi di uno straniero in conflitto con nazionali; mentre se lo straniero vuole nel territorio di uno Stato resa giustizia, deve necessariamente riconoscere i tribunali del luogo (1). Ma altro è un particolare giudizio civile o penale, altro una serie di giudizii in materia di contestazioni relative al *diritto internazionale*. I magistrati ordinarii di un paese civile si fanno uno scrupoloso dovere di rispettare, anche a riguardo dello straniero, i principii di assoluta ed illuminata giustizia. Ma nella materia delle prede e delle riprede la diffidenza, il sospetto di parzialità, l'incertezza nascono non da timori di arbitrii contro determinati individui, sibbene da timore di applicazioni sistematicamente erronee od ingiuste, per il diverso modo di intendere i principii del diritto internazionale, e per le differenze nella legislazione interna applicata alla materia, differenze che sono il risultato di non conformi modi d' interpretazione dei principii. Così l' uno e l' altro dei due pareri esposti è soggetto ad obbiezioni che difficilmente si possono risolvere. Il terzo è quello messo prima innanzi da Hübner (2), e degli scrittori citati nel corso di questo scritto accettato da Klüber, Martens, e dei più recenti, da Gessner e dal Calvo. Hübner dunque dimostra che in un solo caso una nave può trovarsi sottoposta a giurisdizione aliena, quando cioè in un porto straniero debba riconoscerla per tutti gli atti esterni, ma che fuori di questo unico caso nessuna circostanza può stabilire il riconoscimento di giurisdizione straniera. Ciò posto, e secondo il diritto primitivo e secondo il diritto civile,

(1) Sandonà, luogo citato.
(2) Opera cit., Tom. II., Part. I.

i tribunali dei belligeranti sono incompetenti a giudicare dei neutrali. *Per il diritto primitivo:* 1° perchè non entrano volenti nel porto straniero, ma condottivi dalla forza, sicchè non vengono a riconoscere la giurisdizione che v'impera; 2° perchè il fatto incriminato si è svolto oltre i limiti di giurisdizione della Potenza che si arroga il giudizio; 3° perchè lo stesso sequestro è operato fuori di detta giurisdizione. *Per il diritto civile,* perchè, volere o no, per gl'interessi, e di principii, e materiali, che si agitano, i belligeranti vengono ad essere giudici e parti. Unica via di soluzione è deferire il giudizio delle prede a tribunali internazionali. Questo sistema risolve, secondo io penso, tutte le difficoltà relative ai conflitti fra gli Stati per sentenze di particolari tribunali di prede rese secondo principii diversamente intesi; risolve tutte le questioni che potrebbero sorgere sulle circostanze di fatto, e perciò sarebbe preferibile anche ad un sistema che volesse dare ai belligeranti i giudizii delle prede operate sulle proprie acque ed ai neutrali i giudizii operati nelle acque loro od in alto mare; pone i giudizii sulle prede e riprede nel vero loro ambiente, che non è nè il diritto civile (1) nè il diritto penale, ma il diritto internazionale, e ciò perchè determinate regole, di diritto civile o penale, non possono bastare a tutela dei grandi e generali interessi del commercio e della navigazione; risponde infine allo indirizzo presente del diritto delle genti. Nè si retroceda come l'Hautefeuille a proposito di un progetto analogo, dinanzi alla paura di sperare troppo. L'illustre pubblicista francese conviene nella utilità di un esperimento coscenzioso dei tribunali internazionali, ed i termini di un progetto concreto già lo scoraggiano! (2) E tanto più che il sistema dei Congressi per de-

(1) Il diritto civile potrà essere di grande soccorso al giudice per determinare la posizione di ciascuno degli aventi causa, ma dopo incontrovertito il principio *di diritto internazionale.*

(2) De Sainte Croix nella sua: *Storia della potenza navale dell' Inghilterra* (Tom. I), propone di stabilire un tribunale composto di deputati di tutte le nazioni marittime, avendo sede sempre in una città indipendente ed incaricato di decidere su tutti i casi delle prede neutre: i rappresentanti delle potenze interessate in ogni affare s'asterrebbero, il litigio così si troverebbe sottomesso a dei giudici affatto imparziali. La istituzione di questa specie di tribunale anfizioniaco, se fosse possibile, sarebbe senza dubbio un grandissimo beneficio per l'umanità; perchè attribuendogli una competenza che comporta facilmente la sua organizzazione, ed incaricandolo di giudicare i dissensi che sorgessero fra le

terminare principii generali di diritto internazionale essendo accettato, discende per conseguenza che debbano accettarsi gli ordinamenti pratici che traducano in realtà le dichiarazioni dei Congressi. Quanto alle difficoltà di pratico ordinamento sono sempre risolute, purchè gli Stati lo vogliano sinceramente. Senza discutere della legittimità del fatto, cito l'esempio della Riforma Giudiziaria in Egitto, per la quale funzionano tribunali misti, ai quali diverse Potenze dànno loro nazionali a magistrati. Concludo quanto alla prima interrogazione posta, che sarebbe più razionale e giuridico sottrarre il giudizio delle prede neutrali al belligerante e trasferirlo a *tribunali internazionali*. Secondo me i criterii che dovrebbero presiedere alla formazione di questi tribunali potrebbero essere i seguenti: *a*) Per ogni singola guerra i belligeranti indicherebbero ciascuno tre Potenze neutrali, da ciascuna delle quali dovrebbero nominarsi due giudici uno ammiraglio e l' altro fra i magistrati delle Corti Supreme; *b*) Ciascuno dei belligeranti sarebbe rappresentato da due Commissarii *senza altro voto* che consultivo e questi commissarii dovrebbero essere scelti dal belligerante sia nel corpo scientifico, sia nel corpo diplomatico e sempre nella gerarchia più elevata; *c*) La sede del Tribunale sarebbe stabilita di comune accordo dalle Potenze neutrali designate dai belligeranti; *d*) I giudici nominerebbero nel loro seno il Presidente; *e*) Le sentenze del Tribunale così costituito non avrebbero via ad appello, ma nel seno medesimo del Tribunale ad una seconda revisione. Accettati da un Congresso questi od altri criterii di ordinamento, nei lavori del Congresso stesso potrebbero determinarsi tutte le norme di procedura, così per l'insediamento del Tribunale, come per le forme giudiziarie alle quali dovrebbe attenersi.

V. — Senza indugiare alla ricerca di qualche particolare trattato (1) o di opinioni isolate di questo o quel pubblici-

nazioni, diverrebbe possibile di evitare la maggior parte delle guerre che desolano il mondo e forse di realizzare i sogni della perpetua pace. Ciò sarebbe in realtà la riunione di tutti i popoli in una specie di repubblica federale. Ma quantunque sia desiderabile una simile istituzione, ciononostante si può riguardarla come un' utopia, come un sogno irrealizzabile sino a che la natura umana non avrà raggiunto un grado di perfezione da cui è ancora molto lontana, è di cui è permesso dubitare che essa non sia suscettibile. Hautefeuille, *D. et D.*, T. IV.

(1) Per esempio due del 1787 che stabiliscono la competenza del sovrano del porto, uno della Russia colla Francia, e l' altra della stessa Russia col Regno di Napoli e Sicilia.

sta (1) possiamo dire oramai risoluta la seconda questione posta, in un modo logico e conforme, *al diritto positivo.* Generalmente i neutrali non danno il diritto di condure le prede nei loro porti, se non in determinati casi per diritto di asilo, e le ragioni di ciò abbiamo veduto riposte nei doveri dei neutrali (2); ma ne' casi ne' quali il sovrano neutrale apre i suoi porti, avrà per questo, giurisdizione su una preda che non appartiene alla sua nazionalità, e che non fu fatta su territorio suo? Nessun principio giuridico assiste questa giurisdizione a preferenza di quella del belligerante. La modificazione della competenza non deve essere prodotta che in due casi: 1.° Quando il sequestro sia stato fatto violando i diritti della giurisdizione territoriale di essa potenza neutrale; 2.° Se siavi irregolarità nelle commissioni o lettere di marca dell' incrociatore che ha preteso di sequestrare. In questi casi il sovrano territoriale è giudice competente, perchè è suo dovere e diritto difendere così i diritti di sovranità territoriale dei neutrali, come la libertà del commercio dalla pirateria. Qualunque sia stata l'infrazione di cui venga accusata la nave condotta, in questi due casi, ne' suoi porti, egli la rilascia libera. Non potrebbe decidere altrimenti senza destituire di ogni legittimità il proprio procedimento.

VI. — Più agitata è la terza delle questioni poste. Degli autori ch' io ho citati sostengono la competenza del belligerante anche in questo caso Lampredi e Wheaton in modo assoluto. Wheaton dice anzi che l' interpretazione data all' art. 15 (tit. IX lib. III) della Ordinanza del Mare da alcuni commentatori, che cioè il rilascio ordinato da questa disposizione sia il corrispettivo del diritto di asilo, debba essere accettata nel fatto; ma che in diritto un sovrano neutrale per valersi di questo corrispettivo dovrebbe premettere una dichiarazione generale. La sostengono in modo relativo

(1) Azuni (*Diritto Marittimo*, Tom. I. C. 2), il quale si riporta a principii di diritto senza determinare quali ed allo argomento curioso che tale è il diritto perchè i più dei trattati sentono la necessità di convenire il contrario! Come se i trattati dovessero derogare al diritto invece che affermarlo.

(2) Il nostro codice di m. m. ha una disposizione penale per coloro che conducono la preda in altri porti che i nazionali. Art. 319. « I capitani o padroni di navi armate in corso, i quali, dopo aver fatto una preda, la conducessero o la spedissero in porto estero senza esservi costretti dal tempo o da altra cagione imprevista, incorreranno in una multa estendibile al terzo del valore della preda ».

Bluntschli (1) e Calvo, il quale, come si sa, propende ai tribunali internazionali. Lo stesso può dirsi del Gessner. Hautefeuille e Massé sostengono un *diritto evidente* nello Stato neutro di proteggere sopra il suo territorio i proprii sudditi dalle conseguenze d' un sequestro ingiusto; salvo a lasciare il giudizio al belligerante quando risulti dallo esame che il nazionale ha violato difatti i doveri della neutralità. Sostengono la competenza del sovrano neutrale, salvo eccezioni, in generale i tedeschi, così Heffter, Poelhs, Jouffroy, Kaltenborn, Martens, citati in questa particolare questione dal Gessner che disconviene da essi, che il principio possa considerarsi come *di giurisdizione positiva*. Gl' Inglesi stanno per il diritto del belligerante. Gl' Italiani citati nello scritto, salvo il Lampredi, propendono per la competenza del sovrano neutrale. Gli argomenti a favore della competenza del neutrale su quella del belligerante mi sembrano perentorii. Il corpo del delitto si trova sul territorio del principe neutrale; vi si trovano egualmente l' accusatore e l' accusato, quest' ultimo per di più è un suo suddito. Per quale ragione adunque il sovrano del porto non potrà richiamare a sè questa causa, obbligando l' incrociatore ad intentare il processo avanti i tribunali del porto? Che se questi vi si rifiutasse, non vedo perchè egli non possa di ufficio istruire il processo e quindi pronunziare la sentenza. Come il proprietario della nave sequestrata non può declinare la giurisdizione del belligerante, quando esso viene condotto in un porto che spetta a quest' ultimo, non altrimenti accade ora rapporto all' incrociatore (2). Che si dice in contrario? Si cita il *diritto positivo*. Ma neanco il diritto positivo qui è bene accertato. Anzi l' ordinanza di Luigi XIV è del tutto

(1) La giurisdizione speciale delle prede essendo una conseguenza delle leggi della guerra non può essere istituita che dai belligeranti. V. art. 842 ed 843, cit. op. Uno stato neutro non può dunque esercitare questa giurisdizione neppure nei casi ove la nave catturata si trovasse nelle sue acque, e fosse in tal modo sottomessa alla sua sovranità. — Ma per questo ultimo motivo lo Stato neutro è in posizione d' accordare alla nave catturata la sua protezione per il caso in cui si agisse contrariamente ai principii del dritto internazionale. Non è obbligato di dare il suo concorso ai consigli delle prede straniere; se un belligerante dasse ancora delle lettere di marco, per esempio, ed una nave neutra catturata da un corsaro fosse stata condotta in un porto neutrale, lo stato neutro sarebbe in dritto di rifiutare la liberazione della nave ed opporsi a che fosse catturata, anche che una corte delle prede ne avesse pronunziata la confiscazione.

(2) Così Jouffroy citato da Gessner, Op. cit., C. 6.

contraria. Un regolamento spagnuolo del 1797 è ancora contrario. Arresti potrebbero citarsene parecchi nel senso della competenza del sovrano territoriale (1). I più dei trattati, come i più dei regolamenti di legislazione interna non considerano questo caso particolare. Nella pratica potrebbero trovarsi esempii contraddittorii ma rari, perchè sempre gli incrociatori hanno evitato di condurre la preda nei suoi porti nazionali. Hanno preferito, non potendo raggiungere i proprii, i porti appartenenti a nazionalità estranea alla preda. Resta a vedere che si argomenti per il *diritto primitivo*. Si ripetono tutti gli argomenti a favore della competenza in genere del belligerante. Si dice: il diritto di asilo non può dare il diritto di lasciare impuniti, di incoraggiare i nazionali che violano le leggi della neutralità. Ma questo non deve pretendere, convengo anche io, il Sovrano neutrale, e condanno il sistema della Ordinanza francese; deve pretendere di giudicare sul suo territorio l' infrazione di coloro che dipendono dalla sua sovranità, quando i principii giuridici assistano questa competenza, mentre non assistono con pari evidenza le pretese del belligerante, mentre il tribunale imparziale per tutti e per tutti obbligatorio, nel caso in considerazione, non esiste.

VII. — Tutte queste controversie i pubblicisti agitano rispetto ai neutrali, ma devono tuttavolta essere tenute presenti in ciò che li può interessare anche fra belligeranti che reciprocamente escludano il *diritto di preda*. In questo caso la *roba del nemico*, la *res hostium*, non si avrebbe. Le navi pacifiche potrebbero essere arrestate se in sospetto di violare i diritti del belligerante. Chi non vede la necessità, in questi casi anco maggiore, di un giudice estraneo ai belligeranti? Io vado più innanzi. Il *diritto di preda* medesimo del diritto positivo ammette delle eccezioni per ragioni di umanità, d' interesse scientifico, di convenienze internazionali, eccezioni ch' io ho già esposte. Ora sarebbe troppo chiedere che fosse convenuto, fino da adesso, che anche le navi di bandiera nemica al belligerante non potessero essere di competenza dei suoi giudici quando pretendessero essere guarentite da una delle dette eccezioni?

VIII. — Comunque vengano risolute le diverse controversie di competenza, sempre è a determinare da noi quale sia il carattere essenziale dei tribunali delle prede. Questa deter-

(1) *Journal du Palais*, Repertoire General (1791-1850), Tom. Deuxième. *Prise Maritime*, Sect. 4, Art. I, § 227.

minazione risulta così dalla dottrina, come dalla pratica. I tribunali delle prede, credo di averlo già detto, sono giurisdizioni speciali. Non sono perciò esclusi dallo ordinamento giudiziario di un paese, come non sono esclusi il Senato costituito in Alta Corte di giustizia od i Tribunali militari di terra e di mare ed altre speciali giurisdizioni. Il Klüber non rese chiaramente il carattere di questo tribunale definendolo « *una istituzione giuridico-politica.... con missione di pronunciare fra nazionali e stranieri e per via amministrativa sulla validità delle prede* (1) ». Non ne considerò che alcuni aspetti. Vero è che la sua competenza non risulta sempre *ex lege* e basta una dichiarazione del Governo per autorizzare i neutrali a liberamente operare quanto li avrebbe fatti condannare dal tribunale delle prede; vero è che basta anzi *una licenza* a coprire l' operato d'un neutrale ed anche di un nemico. Ma che perciò? Queste sono *circostanze* che potranno costituire *fatti giustificativi*, ma non togliere la *competenza giudiziaria* a questi tribunali. Il Governo potrà per riguardi politici, per forza di trattati, negare lettere di marca, stabilire l' inviolabilità della proprietà privata sul mare, dichiarare abolito il diritto di visita, lecito ciò che si chiama oggi contrabbando di guerra, e tutto ciò in via generale o particolare, sia rispetto a queste cose in sè, sia rispetto ad uno od altro popolo; e questo è il lato politico della questione. Ma fino a che uno solo degli enumerati fatti renda necessaria la esistenza dei *tribunali delle prede*, sono tribunali veri e proprii di *giurisdizione speciale e di particolare carattere.* Sono poi *allo stato presente* tribunali nazionali od internazionali? Uno dei più grandi magistrati inglesi dei Consigli delle Prede del principio del nostro secolo, Lord Stowell (Guglielmo Scott) ebbe a dire: « Questo tribunale è un tribunale internazionale che siede sotto l' autorità del Re della Gran-Brettagna ». Se si voglia con ciò intendere, come è veramente nel caso di Lord Stowel, che non sempre in pratica vi si confermò, un ricordo degli alti doveri di simili tribunali, la definizione è accettabile. Ma se debbano considerarsi quasi come un corpo staccato dallo intiero ordinamento giudiziario della nazione, non la ammetto. E per vero basti considerare come oggi tutte le legislazioni interne vadano sottraendo questi giudizii alle forme irregolari di altri tempi per ordinarli a forme regolari e determinate.

(1) Vol. I, Op. cit, loc. cit.

Così abbiamo veduto in uno dei precedenti paragrafi, riprova di questa mia affermazione, come ciascuna legislazione ordini in proposito i *giudizii di appello.*

Non sono dunque *tribunali internazionali,* ma nazionali, cui con poco spirito scientifico ed interesse pratico *il diritto internazionale positivo* accorda competenza in *materia internazionale.* Potrei dimostrare che tale è la *illogicità presente* che pubblicisti certo autorevoli, come per esempio Hautefeuille e Gessner riescono oscuri o si contraddicono nello studiare il carattere di questi tribunali. Così Hautefeuille (1) nega *giurisdizione* a questi tribunali, perchè gli sembra che non pronunziino vere e proprie condanne sui neutrali, che nol potrebbero, ma semplici decisioni. Così Gessner (2) confonde i doveri di questi tribunali col loro carattere e dà per definizione scientifica la generosa espressione di Lord Stowel.

IX. — I doveri di questi tribunali non sono difficili a determinarsi dopo quanto abbiamo esposto. Devono fare astrazione dalle loro simpatie nazionali per non tenere conto che della rettitudine propria. Devono cercare di rendere sentenze eque, inspirandosi non alla tradizione giuridica del proprio paese, salvo le esigenze del diritto positivo, non alla giurisprudenza del diritto privato ; ma bensì ai principii del diritto delle genti.

Dirò dippiù che taluni insigni magistrati , quali il francese Portalis o l'inglese Lord Stowell, hanno lasciati esempii memorabili di non essersi voluti confermare alle istruzioni dei proprii Governi, ai regolamenti ed alle dichiarazioni stesse pubblicate in occasione della guerra , quando non conformi ai principii del diritto delle genti. Pure l' influenza dei Governi è tale che nè Lord Stowell in Inghilterra ha saputo dimenticare sempre nei suoi giudicati le pretese della sua patria; nè Portalis in Francia ha potuto mantenere il Consiglio delle prede nelle serene regioni della imparzialità, come prima Napoleone dovette impegnare quella lotta accanita che tutti sanno coll'Inghilterra. Le difficoltà aumentano quando non è questione delle istruzioni, dei regolamenti o delle dichiarazioni dei Governi ; ma è la legislazione interna che stabilisce delle norme in fatto di diritto internazionale. Per obbligare *una magistratura* alla applicazione di determinate disposizioni occorre *una legge.* Il tribunale delle prede è *una*

(1) Op. cit., Vol. IV., Tit. XIII.
(2) Op. cit., Capo VI.

magistratura, è perciò nelle sue facoltà di non riconoscere i regolamenti, le istruzioni, le dichiarazioni *contrarie alle leggi esistenti*, quando non emanino dal *potere legislativo* ed abroghino così implicitamente le leggi precedenti (1). Ma lo stesso potrà dirsi relativamente ad una legge vera e propria? Il nostro codice di marina mercantile sequestra, ad esempio, per il contrabbando di guerra, nave e carico. Oggi, ed io reputo sia dottrina poco conseguente, prevale in diritto internazionale un trattamento assai più mite; potrebbe la commissione italiana delle prede decidere in opposizione al codice?

Per solito la controversia è agitata innanzi alla commissione delle prede fra nazionali e stranieri, e nei casi di ripreda anco fra nazionali solamente. Nell' una contingenza come nell'altra il codice impera senza eccezione per il nazionale. Opino dunque che in questo particolare esempio od in qualunque altro di *legislazione interna* in materia di diritto internazionale, i giudici delle prede debbano dire: *dura lex sed lex*, quando credano la legislazione interna contraria ai principii del diritto internazionale. Ma loro rimane la possibilità di temperare le disposizioni troppo severe con tutte quelle interpretazioni di equità che non contraddicano apertamente alla legge. Dippiù i trattati conchiusi con taluno degli Stati possono derogare alle disposizioni *in materia internazionale*, della legislazione interna, ed hanno vigore ogni qual volta siano stati conchiusi e ratificati nelle forme volute dalla costituzione e dalle leggi dello Stato.

Alcuni dei pubblicisti considerando l'alto dovere di equità che incombe ai tribunali delle prede, hanno fatto quasi astrazione dal diritto positivo, e parlato, a proposito dei giudici delle prede, dei principii di equità cui dovevano conformarsi i *recuperatores* dell'antica Roma (2). È un poco troppo. Pei

(1) Phillimore (Op. cit. Vol. III.) cita una sentenza notevolissima di Sir John Mackintosh (il celebre difensore della rivoluzione francese contro Burke) a riguardo della osservazione in discorso. Nel 1803 una ordinanza reale venne a proibire da parte dell' Inghilterra, altra delle sue violazioni al diritto delle genti, il commercio delle colonie nemiche ed in seguito a questa ordinanza fu sequestrata la nave americana *Minerva*. Mackintosh la dichiarò libera perchè l' ordinanza reale non era sufficiente ad abrogare le regole del 1756 per le quali era proibito il commercio in tempo di guerra con le colonie, ch'erano soggette a simile proibizione anco in pace, non con le altre. Osservo qui che la scienza ha condannato questa politica lesiva alla libertà del commercio.

(1) Gessner, p. e., loc. cit.

ricuperatori si verificava ciò che Cicerone (*pro Q. Roscio*) dice universalmente dei giudici « *neminem voluerunt majores nostri..., esse judicem, nisi qui inter adversari a convenisset* (1) ». Può dirsi questo dei tribunali delle prede allo stato presente?

X. — Quanto alla procedura, abbiamo detto nel capitolo delle prede, trascrivendo le disposizioni positive del codice italiano (art. 223 e 226) analoghe a quelle degli altri popoli, quali siano i primi atti, così del capitano che giunga nel porto con una preda, come delle autorità cui si fa capo. Esaurite queste prime formalità, l' autorità inquirente riunisce tutte le carte avute dal capitano, facendole tradurre, se occorre, il rapporto da lui trasmesso, i verbali delle prime operazioni eseguite colla specifica di tutte le spese occorse, e rimette l' incartamento al tribunale delle prede. Senza questo incartamento, risultato dalla prima sommaria istruzione, il catturante potrebbe anche essere condannato ai danni verso il sequestrato, dacchè mostrerebbe non avere modo a provare più tardi la validità della preda. Beninteso che secondo i casi, il capitano che non avesse tutto l'incartamento in regola, potrebbe valersi di altri mezzi di prova a giustificare così il fatto del sequestro come la mancanza di documenti. Nello stesso modo il sequestrato può addurre le sue ragioni per reclamare la nave od il carico, come possono addurle tutti gli aventi causa, quando, non potendo provare il predatore la validità della cattura, si stabilisce un termine, trascorso il quale, la nave ed il carico non reclamati e giunti senza carte si presumono di nemici e vengono venduti. La questione veramente interessante è stata sempre rapporto ai tribunali delle prede, quella delle prove. Le regole determinate in proposito così dalla Danimarca come dalla Prussia e dall'Austria in occasione della guerra del 1864, segnano un evidente progresso (2), ma non ancora son fuori contestazione nella pratica per le altre Potenze, che fino ad oggi hanno nei loro tribunali delle prede considerato il catturante quasi un giudice di prima istanza, tanto lo hanno favorito in fatto di prova.

Basti ricordare, che non tenuto conto della differenza fra sequestro e condanna, per ciò che si attiene alla posizione giuridica di fatto del predato, si è, invece di presumere l'in-

(1) Saredo, *Saggio sulla Storia del Diritto Internazionale Privato*, § 81.

(2) L'ordinanza danese del 13 febbraio 1864 dispone che il tribunale incaricato della istruzione nel porto ove la preda è stata menata, deve

nocenza, presunta la reità. Ed allora invece di chiedere al sequestrante la prova della sua allegazione di violata neutralità a suo danno, si è chiesta la prova della innocenza dal catturato, prova negativa e perciò spesso difficilissima se non impossibile. In un solo caso è ragionevole pretendere la prova affermativa dal sequestrato, nel caso cioè di sospetto di mentita nazionalità, e d'irregolarità nelle carte di bordo necessarie ad accertare la sua bandiera. Tuttavolta anche per questa prova bisogna che il catturato possa valersi di tutti i mezzi. Invece nonchè in questo, in ogni e qualunque fatto di prova il sistema adottato in Francia, in Spagna, in Svezia ha preteso non ammettere prova alcuna fuori delle carte trovate a bordo e consegnate al sequestrante sotto colore di impedire mistificazioni in giudizio per carte di bordo procurate false *post factum*. L'Hautefeuille ha già osservato che procurarsi carte false era più facile prima del sequestro, e che devono essere presi in considerazione nel corso del dibattimento i documenti che, emanati dalle autorità competenti, dimostrano ciò che il catturante esigeva fosse al momento del sequestro.

prendere d'ufficio tutte le informazioni che gli paiano atte a stabilire lo stato delle cose; si deve questa in occasione vegliare con eguale sollecitudine agli interessi dello Stato ed a quelli del neutro; si deve in particolare invitare questo ultimo a dichiarare se desidera che si prendano delle più ampie informazioni o se ha qualche cosa ad osservare, prima che si spediscano le carte per essere giudicate alla corte dell' Ammiragliato. Un avvocato specialmente incaricato della cosa deve in seguito indirizzare nello spazio di otto giorni alla Corte una proposizione di condanna o di liberazione scritta e motivata. Questa proposizione è comunicata al neutro in un termine fisso. Il neutro può, sia fare immediatamente le proposizioni e dare le spiegazioni che vuole, sia dimandare un certo termine a tale oggetto; questo termine deve essere accordato ma non deve nella regola sorpassare gli otto giorni. La corte in seguito può sia fare presentare anche una volta le pruove, sia, se l'affare le sembrasse sufficientemente chiarito, pronunziare immediatamente la sentenza.

Le due parti in seguito hanno tre giorni per provvedersi in appello contro questa decisione. Nel § 6 dell'ordinanza austriaca del 21 Marzo 1864 sulla creazione dei tribunali delle prede e la procedura appo questi tribunali, noi leggiamo quanto segue: « Il giudice d'Istruzione è incaricato di illuminarsi quanto più è possibile sulla posizione, servendosi per ciò delle informazioni fornite dalle due parti; egli deve sforzarsi di avere la stessa sollecitudine per gli interessi della preda e per quelli del catturante ». L' istruzione preparatoria terminata le due parti sono autorizzate a prendere conoscenza degli atti, ed invitate a dare in un breve termine le loro definitive dichiarazioni. Le carte in seguito sono spedite alla Corte, che può, prima di pronunziare la sentenza, invitare le parti a fornire nuove prove; il catturante è rappresentato da un impiegato della marina Mercantile. Si vede che in Danimarca ed in Au-

Il sistema adottato in Inghilterra non è andato tanto oltre in teoria ed anzi ha ammesso ogni specie di prova, ma tali e tante sono state le eccezioni che in pratica i neutrali hanno avuto assai di rado a lodarsi delle Corti inglesi. Di queste eccezioni basti citarne due: l' una quando il neutrale abbia tentato ingannare il tribunale con un malfondato reclamo (*spurious claim*), l'altro quando abbia dato tali prove di mala fede da non doverglisi avere credito per la pretesa di produrre prove ulteriori. Naturalmente non vi è altro giudice di queste eccezioni che lo stesso tribunale, e, come si vede, possono abbracciare molto anche senza stringere nulla! Non è a dire poi se tanto per il sistema inglese, quanto per gli altri al neutrale siano state nel corso del procedimento, addossate le spese proprie e quelle del catturante. Certo questi inconvenienti tendono oggi a diminuire, ma non basta un minor male perchè siano soddisfatti i voti della scienza e le esigenze della pratica.

È necessario che anche dell'organamento dei giudizii relativi alle prede ed alle riprede si possa dire: *Nec erit alia lex Romae, alia Athenis.*

stria la procedura delle prede oggi si avvicina molto ad una procedura ordinaria.

L' ordinanza prussiana del 20 Giugno 1864 ha conservato al contrario, con delle importanti modifiche, veramente, il carattere di un reclamo. L' istruzione terminata, le carte sono spedite al procuratore generale che funziona presso il tribunale delle prede. Questo impiegato deve proporre in iscritto o di rilasciare la preda, o d'invitare le parti interessate a far valere le loro pretensioni in uno spazio di 15 giorni. In questo ultimo caso, se il tribunale non stima dovere operare il rilascio le pubblicazioni necessarie hanno luogo. Se alcun reclamante non si presenta, il consiglio delle prede pronunzia, secondo le carte che gli souo state presentate, l' assoluzione o la condanna della cattura. Se al contrario un reclamante si presenta, egli deve, seguendo il § 13 dell' ordinanza, presentare un reclamo scritto, firmato da un avvocato, accompagnato dalle carte di giustifica sulle quali esso si appoggia, ed indicando le altre pruove ad avere in considerazione. La sentenza in seguito è pronunziata dopo che le due parti sono comparse ed hanno esposto oralmente la loro causa.

Le parti sono autorizzate in questa occasione a presentare dei nuovi fatti e delle nuove prove. La Corte dalla sua parte, se la posizione non le sembrasse ancora abbastanza chiara, è autorizzata dai §§ 16 e 17 a rimandare di qualche tempo il pronunziato della sentenza ed ad ordinare una nuova istruzione.

CONCLUSIONE

Oggi non credo sia molto esatto ripetere, che il diritto pubblico marittimo in tempo di guerra appaia come un figliuolo abbandonato dalla scienza. Questa fa, come sempre, il suo dovere, e se i passi che muove non sono sicuri, è da tenerle conto delle gravi difficoltà a vincere. Gli ostacoli sono particolarmente due: lo stato politico interno dei varii popoli, che influisce colla tradizione, cogli interessi, colla legislazione, con tutto infine ciò che è stato ed è, sulla coltura e sulle opinioni dei pubblicisti; la mancanza di un codice comune di diritto internazionale, che lascia, il più spesso, alle passioni, alle cupidige, alle ambizioni dei reggitori degli Stati aperto il varco ad accumulare innanzi agli scrittori i dati di un *diritto storico* che fa loro perdere di vista il *diritto di natura.*

Oggi la scienza tende a superare questi due ostacoli. L'opera è ardua, perchè ha innanzi a sè un lavoro di secoli da trasformare. L'opera è ardua, perchè molto di ciò che esiste ha salde radici nelle leggi naturali di formazione e sviluppo delle singole società umane, e volere oltrepassare i confini del reale non conduce che a sforzi vani, a perdite di energia. Solo l'*ideale* è vero, ma l'*ideale* che possa essere tradotto in realtà nella vita dell' uomo e delle nazioni.

Quando Sigifredo Weiss invoca, in nome del diritto della natura, in nome della ragione, un giorno nel quale non vi siano più neutrali, perchè ciascuno Stato avrà a determinarsi a difendere nel conflitto *la causa giusta*, il suo *ideale* è fuori della realtà e lo respinge indietro invece che mantenerlo nelle pure regioni del diritto (1). Ed ecco difatti questo autore essere condotto a dichiarare secondo natura la *æterna auctoritas adversus hostem*. Quando altri pubblicisti (2) non ammettono diritto nel belligerante a limitare, negli stretti confini della propria difesa, l'attività dei popoli pacifici, il loro *ideale* consegue il fine opposto al desiderato, perchè la cupidigia ha nuovo elemento e la *mors tua, vita mea*, nuove applicazioni. Ignoro se nel corso di queste pagine io abbia saputo trovare il *giusto mezzo*. Ad altri la sentenza. Ad ogni modo in questo, come in ogni altro mio scritto, ho cercato servire la causa cui ho sacrato le mie forze: *il trionfo dello stato di diritto sullo stato di violenza;* e s'io posso apparire inferiore alla grandezza dell'impresa, mi conforta almeno che non mancano pensatori a difesa di quel vessillo su cui sta scritto: EXCELSIOR!

Napoli, agosto 1879.

Alessandro Paternostro.

(1) *Code de droit maritime international.* Introduction.
(2) Vedi Esperson, loc. cit., not. cit.

APPENDICE

MINISTERO DELLA MARINA

Istruzioni del Ministro della Marina a tutti gli Ufficiali Generali Superiori e Subalterni Comandanti l'Armata, le Squadre ed i bastimenti di operazione.

Essendo dichiarata la guerra fra il Regno d' Italia e l' Austria mi fo a darvi le istruzioni che serviranno a regolare la vostra condotta nelle operazioni a cui le nostre squadre o navi staccate saranno chiamate.

E innanzi tutto io devo richiamare alla vostra attenzione che l' Italia e l' Austria avendo firmata la dichiarazione del 16 aprile 1856 emanata dal Congresso di Parigi, i principii in essa proclamati sono per esse obbligatorii e devono dalle due Potenze esser osservati e mantenuti.

Questi principii sono :

1° L' armamento in corso è e rimane abolito.

2° La bandiera neutra copre la mercanzia nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra.

3° La mercanzia neutra ad eccezione del contrabbando di guerra, non è sequestrabile sotto bandiera nemica.

4° I blocchi per essere obbligatorii devono essere effettivi, vale a dire, mantenuti da una forza sufficiente per impedire l' accesso del litorale del nemico.

Io v' invito adunque a tenere ben presenti queste massime e quelle altre ancora che qui vengo a sviluppare.

Art. 1.

Da questo momento siete chiamati ad inseguire ed impossessarvi colla forza delle armi di tutti i bastimenti da guerra austriaci.

Art. 2.

Avendo l' Austria con Ordinanza imperiale del 13 maggio ultimo scorso dichiarato di attenersi al principio di reciprocità contemplato

dall'art. 211 del nostro Codice per la Marina mercantile, voi non prenderete i bastimenti di commercio nemici, nè i loro carichi, salvo nei casi che essi trasportassero contrabbando di guerra o che tentassero di violare un blocco.

Art. 3.

Voi farete attenzione che lo esercizio della pesca sulle coste nemiche non porti seco verun incaglio o pregiudizio alle operazioni militari marittime che sarete chiamati a compiere.

Art. 4.

Terrete presente di dovervi astenere dall'esercizio di qualsiasi atto di ostilità nei porti o nelle acque territoriali di Potenze neutre; con avvertenza che il limite delle acque territoriali si estende ad una portata di cannone dal lido.

Art. 5.

Voi catturerete i bastimenti di commercio nazionali, neutri e nemici che

A Tentassero di violare un blocco;

B Trasportassero contrabbandi di guerra per conto o a destinazione del nemico.

Art. 6.

S'intende da sè, che la violazione del blocco risulta tanto dal tentativo di penetrare nel luogo bloccato, che dal tentativo di sortirne dopo la proclamazione del blocco stesso, a meno che, in quest'ultimo caso, non si tratti di bastimenti in zavorra o con un carico preso avanti il blocco od entro il termine fissato dal Comandante del blocco; termine che dovrà sempre essere sufficiente per proteggere la navigazione ed il commercio di buona fede.

Art. 7.

Un blocco non è di diritto conosciuto da un bastimento che si diriga verso un porto bloccato se non dopo che la notificazione speciale ne sia stata inscritta sulle sue carte di bordo da uno dei bastimenti di guerra bloccati. Questa formalità voi non dovrete punto trascurare di adempiere tutte le volte che sarete incaricati di una operazione di questo genere.

Art. 8.

Sono contrabbando di guerra i cannoni, mortai, fucili, le carabine, i rewolvers, le pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili d'ogni genere; i proietti, la polvere da guerra, il cotone fulminante e le munizioni da guerra di qualunque specie; i soldati di terra e di mare regolari o volontari; gli attrezzi ed oggetti di vestiario ed armamento militare; i dispacci e la corrispondenza ufficiale e generalmente tutto ciò che senza subire ulteriore manipolazione possa servire ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Sono inoltre considerati come contrabbando di guerra lo zolfo ed il nitro.

Art. 9.

Se per rilascio forzato in causa di cattivo tempo o di mancanza di viveri, ecc. un bastimento neutro volesse entrare in un porto bloccato, voi lo permetterete dietro giustificazione della sussistente forza maggiore che a ciò lo obbligasse. Ma se il naviglio stesso portasse degli articoli di contrabbando di guerra voi farete in modo che esso li depositi a bordo della vostra nave o di una delle altre che sostengono il blocco.

Art. 10.

Per compiere i doveri risultanti dalle precedenti istruzioni voi avrete ad esercitare il diritto di visita; ed io quindi vi indico in qual guisa dovrete procedere affinchè da tale diritto non possa sorgere alcuna spiacevole difficoltà. Sebbene questo diritto in tempo di guerra possa essere illimitato (salvo quanto è detto all' alinea lettera *E*) nondimeno io vi raccomando di non esercitarlo che nei paraggi e nelle circostanze che daranno dei motivi fondati per credere che da questo esercizio possa risultarne la confisca del bastimento visitato.

Voi opererete adunque nel modo seguente:

A Quando avrete a riconoscere e visitare un bastimento mercantile voi isserete la bandiera nazionale accompagnandola con un colpo di cannone a polvere, segnale al quale il bastimento dovrà rispondere issando la propria bandiera. Se egli non obbedisse voi agirete in conseguenza, secondo i regolamenti di bordo, fintantochè egli non lo faccia.

B Se il bastimento mercantile si fermasse tosto ed issasse la propria bandiera voi rimarrete alla distanza che vi sembrerà conveniente secondo lo stato del vento e del mare o qualunque altra circostanza che qui non sia possibile prevedere, ma vigilando sempre alla sicurezza della imbarcazione che voi invierete alla ricognizione. In questa contingenza io vi raccomando però la più grande cura perchè la moderazione sia congiunta, nell' atto di cui trattasi, col soccorso del quale potesse avere bisogno l' imbarcazione destinata alla ricognizione, e voi potrete manovrare conformemente a quanto fu detto al principio di questo paragrafo.

C Subito che il bastimento mercantile si sarà messo in panna voi gl' invierete un' imbarcazione comandata da un ufficiale. Questi accompagnato soltanto da due o tre uomini, monterà a bordo e procederà a riconoscere la nazionalità e la specie del bastimento e se egli sia o no impiegato ad un commercio illecito, vale a dire se egli porti degli articoli od altro di contrabbando di guerra. Perciò l' ufficiale esigerà che il Capitano gli presenti la patente di nazionalità, il ruolo d' equipaggio, la patente di sanità del luogo di partenza ed i documenti che certifichino la natura del carico, e se dall' esame di

essi risulti che il bastimento non abbia contrabbando di guerra per conto e destinazione del nemico la visita sarà così terminata, ed il bastimento rimarrà in libertà facendone relativa annotazione nelle sue carte di bordo. Ma se questi documenti provassero l'esistenza a bordo di contrabbando di guerra voi catturerete il bastimento, v'impossesserete delle carte di bordo e vi regolerete conformemente alle disposizioni dei Regolamenti di bordo, fatta avvertenza che anche in quest'ultimo caso voi non dovrete fare aprire i boccaporti, gli armadi ed altri ripostigli collo scopo di riconoscere se vi sieno altre carte o mercanzie sospette.

D S'intende però che tutto ciò che è indicato nei paragrafi di questo articolo non altera punto le discipline prescritte per il caso che si trattasse d'infrangere il blocco.

E Voi dovrete aver presente che se delle circostanze fortuite vi allontanassero dalla linea del blocco, e vi portassero sulle acque territoriali di un paese neutro il diritto di visita dovrà cessare nelle acque stesse, e ciò in analogia a quanto sta espresso nel precedente art. 4.

Art. 11.

Non visiterete i bastimenti che si trovassero in un convoglio scortato da un bastimento da guerra neutro, e vi limiterete a domandare al Comandante del convoglio una lista dei bastimenti posti sotto la sua protezione, con dichiarazione scritta, che a bordo di essi non esiste contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico. Se nondimeno voi potrete supporre che la buona fede del Comandante del convoglio sia stata sorpresa comunicherete i vostri sospetti al detto Comandante, il quale procederà solo alla visita del bastimento sospetto.

Art. 12.

Nel caso di cattura di un bastimento da guerra voi vi limiterete a constatarlo sul vostro giornale e provvederete a condurre la preda nel modo il più conforme alla sicurezza degli equipaggi ai quali la confiderete tenendo presente l'art. 94 del Regolamento sul servizio di bordo.

Firenze li 20 giugno 1866.

Il Ministro della Marina
DEPRETIS.

INDICE